

641.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	Disegno di legge S. 4236 (approvato dal Senato) n. 6557	14
Missioni vevoli nella seduta del 14 dicembre 1999	3	(Sezione 1 — Articolo 17 ed emendamenti) .	14
Proposta di legge (Annunzio)	3	(Sezione 2 — Articolo 24, emendamenti, subemendamento ed articolo aggiuntivo)	36
Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione (Trasmissione di un documento)	3	(Sezione 3 — Articolo 25, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	63
Amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa (Trasmissione di un documento)	13	(Sezione 4 — Articolo 26, emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi)	82
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	13	(Sezione 5 — Articolo 6, emendamenti, subemendamento ed articoli aggiuntivi)	111
Atti di controllo e di indirizzo	13		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 14 dicembre 1999.**

Angelini, Berlinguer, Bindi, Brugger, Calzolaio, Cardinale, Corleone, D'Alema, D'Amico, Detomas, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fabris, Fassino, Mangiacavallo, Mattioli, Petrini, Pozza Tasca, Scoca, Sinisi, Turco, Vigneri, Visco, Zeller.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Calzolaio, Corleone, D'Alema, Dini, Evangelisti, Fassino, Petrini, Pozza Tasca, Sinisi.

**Annunzio
di una proposta di legge.**

In data 13 dicembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

NAPOLI: « Riconoscimento della lingua dei segni italiana » (6637).

Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dall'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione.

L'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione ha trasmesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 32 della legge 25 maggio 1970, n. 352, copia dell'ordinanza emessa il 7 dicembre 1999, relativa alle richieste di

referendum popolare abrogativo, presentate nell'anno 1999, con la quale dispone quanto segue:

dichiara che tutte le richieste di referendum abrogativo di iniziativa popolare depositate sono conformi alle disposizioni di legge, salvo quanto disposto nei punti successivi;

dispone che i quesiti del referendum di cui alle richieste individuate con la nuova numerazione: nn. 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14, 15 e 16 siano così riformulati:

Quesito n. 4.

« Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195, recante « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (così come modificata dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975 n. 695, dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981 n. 1, dall'articolo 2 della legge 2 novembre 1985 n. 655 e dagli articoli 7 e 10 della legge 12 aprile 1990, n. 74) limitatamente alle seguenti parti:

articolo 25, comma 14, lettera *b*) limitatamente alle parole: « il voto di lista ed », alla parola « eventuale », nonché alle parole, « nell'ambito della lista votata »;

articolo 27, comma 3, limitatamente alla lettera *a*): « provvede alla determinazione del quoziente per l'assegnazione dei seggi, dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso »; alla lettera *b*) « determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente

base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio. Partecipano all'assegnazione dei seggi in ciascun collegio territoriale le liste che abbiano complessivamente conseguito almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei votanti sul piano nazionale », e lettera c) limitatamente alle seguenti parole: « nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista »;

articolo 39, comma 1, limitatamente alle parole: « nell'ambito della stessa lista »; comma 2: « Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, la sostituzione di cui al comma 1 non possa aver luogo nell'ambito della stessa lista, essa avviene mediante il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel medesimo collegio la maggiore cifra elettorale o, in caso di parità, che preceda le altre nell'ordine di presentazione; se in detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei requisiti di eleggibilità, si passa alle liste successive »; comma 4, limitatamente alle parole « e 2 ».

Quesito n. 5.

« Volete voi che siano abrogati la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante « Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza » e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 1, comma 2, limitatamente, alle parole: « delle Forze armate dello Stato e » nonché alle parole: « concorrere alla difesa politico-militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari »;

articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: « è scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed », nonché alle parole: « di concerto col ministro per la difesa »; comma 2, limitatamente alle parole:

« Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza » e comma 3, limitatamente alle parole: « Assume la carica di comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di finanza »;

articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: « possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7 »; comma 2: « Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente »;

articolo 7;

articolo 8, comma 1, limitatamente alla parola: « altre »; comma 2, limitatamente alle parole: « non militari »;

articolo 9, limitatamente alle parole: « sottufficiali e truppa »;

articolo 10;

articolo 12;

nonché il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, recante il codice militare di pace, limitatamente alle parole: « della Guardia di finanza »?

Quesito n. 6.

« Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante « Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali » e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 10, comma 8: « agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui articolo 39 »;

articolo 11, comma 1, limitatamente alle parole: « calcolato in base alle tabelle di cui all'articolo 39 »;

articolo 16;

articolo 18;

articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole: « con le modalità e nei termini di cui agli articoli 44 — così come modificato dal successivo punto 2) — e seguenti », e comma 5, limitatamente alle parole: « e versata con le modalità e nei termini di cui all'articolo 44, così come modificato dal successivo punto 2) »;

articolo 34;

articolo 35;

articolo 36;

articolo 37;

articolo 38;

articolo 39;

articolo 40;

articolo 41;

articolo 42;

articolo 43;

articolo 44, nell'attuale testo così come risultante a' sensi dell'articolo 10, comma 2, decreto-legge 30.12.1987, n. 536, convertito in legge 29.2.1988, n. 48, nonché come integrato (quanto al comma 3) dall'articolo 59, comma 19, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

articolo 45, come modificato (quanto al secondo comma) dall'articolo 4, decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389;

articolo 46;

articolo 47;

articolo 48;

articolo 49;

articolo 126;

articolo 127, come modificato dall'articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

articolo 128;

articolo 129;

articolo 148, comma 2, limitatamente alle parole: « da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

articolo 149;

articolo 152;

articolo 154;

articolo 157, comma 7, limitatamente alle parole: « con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

articolo 177, lettera e) limitatamente alle parole: « all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro »;

nonché il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante « Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti di pubblici di previdenza e assistenza », e successive modificazioni, limitatamente a: — articolo 8, comma 3: « Al consiglio di amministrazione dell'INAIL, in aggiunta ai compiti di cui all'articolo 3, è attribuita anche la competenza a decidere in via definitiva i ricorsi attribuiti alla commissione di cui all'articolo 39, terzo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che è soppressa ».

Quesito n. 7.

« Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante « Ordinamento giudiziario », e successive

modificazioni, ed in particolare l'articolo 29 della legge 22 settembre 1988, n. 449, limitatamente a:

articolo 190, comma 2: "Il passaggio dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da queste a quelle può essere disposto, a domanda dell'interessato, solo quando il Consiglio superiore della magistratura, previo parere del consiglio giudiziario, abbia accertato la sussistenza di attitudini alla nuova funzione »;

articolo 191;

articolo 192, comma 6, limitatamente alle parole: « , salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura »;

articolo 198, limitatamente alle parole: « Tali destinazioni possono avvenire, a giudizio del ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con quelle requirenti, indipendentemente dalla qualifica posseduta dal magistrato » ?

Quesito n. 9.

« Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, recante « Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », limitatamente a: — articolo 10, comma 3 « I soggetti di cui al comma 2 debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro »; comma 7, limitatamente alle parole: « devono:

a) disporre di uffici idonei nonché di operatori con competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di selezione di manodopera; l'idoneità delle competenze professionali è comprovata da esperienze lavorative relative, anche in via alternativa, alla gestione, all'orientamento alla selezione e alla formazione del personale almeno biennale;

b) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e

soci accomandatari, in possesso di titoli di studio adeguati ovvero di comprovata esperienza nel campo della gestione, selezione e formazione del personale della durata di almeno tre anni. Tali soggetti »; comma 10: « Nei confronti dei prestatori di lavoro l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito »; comma 12, lettera b) limitatamente alle parole: « e 10 »?.

Quesito n. 11.

« Volete voi che sia abrogata la legge 18 aprile 1962, n. 230, recante « Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato » e successive modificazioni, limitatamente a:

articolo 1, comma 1: « il contratto di lavoro si reputa a tempo indeterminato, salvo le eccezioni appresso indicate »; « e comma 2, come modificato dall'articolo unico della legge 23 maggio 1977, n. 266 (il quale ha sostituito la lettera « e »), nonché come integrato dall'articolo unico della legge 25 marzo 1986, n. 84 (il quale ha aggiunto la lettera « f »), limitatamente alle parole »:

a) quando ciò sia richiesto dalla speciale natura dell'attività lavorativa derivante dal carattere stagionale della medesima;

b) quando l'assunzione abbia luogo per sostituire lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto sempre che nel contratto di lavoro a termine sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione;

c) quando l'assunzione abbia luogo per la esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale;

d) per le lavorazioni a fasi successive che richiedono maestranze diverse, per specializzazioni da quelle normalmente impiegate e limitatamente alle fasi com-

plementari od integrative per le quali non vi sia continuità di impiego nell'ambito dell'azienda;

e) nelle assunzioni di personale riferite a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi;

f) quando l'assunzione venga effettuata da aziende di trasporto aereo o da aziende esercenti i servizi aeroportuali ed abbia luogo per lo svolgimento dei servizi operativi di terra e di volo, di assistenza a bordo ai passeggeri e merci, per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno, e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15 per cento dell'organico aziendale che, al 10 gennaio dell'anno a cui le assunzioni si riferiscono, risulti complessivamente adibito ai servizi sopra indicati. Negli aeroporti minori detta percentuale può essere aumentata da parte delle aziende esercenti i servizi aeroportuali, previa autorizzazione dell'ispettorato del lavoro, su istanza documentata delle aziende stesse. In ogni caso, le organizzazioni sindacali provinciali di categoria ricevono comunicazione delle richieste di assunzione da parte delle aziende di cui alla presente lettera; « comma 3: « L'Apposizione del termine è priva di effetto se non risulta da atto scritto. » ; comma 4 :« "Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore. », Comma 5 :« La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente occasionale non sia superiore a dodici giorni lavorativi. », nonché comma 6: « L'elenco delle attività di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo sarà determinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge.

L'elenco suddetto potrà essere successivamente modificato con le medesime procedure. In attesa dell'emanazione di tale provvedimento, per la determinazione di dette attività si applica il decreto mini-

steriale 11 dicembre 1939 che approva l'elenco delle lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi »;

articolo 2, come sostituito (quanto al comma 2) dall'articolo 12 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

articolo 3;

articolo 4;

articolo 5;

articolo 6;

articolo 7, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758;

articolo 8;

articolo 9;

articolo 10;

articolo 11 »?

nonché il decreto legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 3 febbraio 1978 n. 18, recante « Disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato nei settori del commercio e del turismo » e successive modificazioni, nonché la legge 28 febbraio 1987, n. 56, recante « Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro » e successive modificazioni limitatamente all'articolo 23, come sostituito (quanto al comma 2) dall'articolo 9-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 236 ? ».

Quesito n. 13.

« Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante: « Istituzione del Servizio sanitario nazionale », e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente a:

articolo 63, comma 2: « i cittadini che, secondo le leggi vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati presso il Servizio sanitario nazionale nel limite delle

prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM»; comma 3, limitatamente alle parole: « di cui al comma precedente », alle parole: « per l'assistenza di malattia » e alle parole: « , valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma »; nonché del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: « Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », così come sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, limitatamente a: — articolo 9, comma 1, primo periodo limitatamente alla parola: « integrativi » e alle parole: « aggiuntive rispetto a quelle » e, secondo periodo, limitatamente alla parola: « integrativi »; comma 2, limitatamente alla parola: « integrativo »; comma 3, limitatamente alla parola: « integrativi ? »; comma 4, limitatamente alla parola: « integrativi » ?

Quesito n. 14.

« Volete voi che sia abrogato il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante « Ordinamento giudiziario », limitatamente alle seguenti parti: articolo 16, comma 2, limitatamente alle parole: « , senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura » e comma 3: « In tal caso, possono assumere le funzioni di arbitro unico o di presidente del collegio arbitrale ed esclusivamente negli arbitrati nei quali è parte l'amministrazione dello Stato ovvero aziende o enti pubblici, salvo quanto previsto dal capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063 », come sostituiti dall'articolo 14 della legge 2 aprile 1979, n. 977 ».

Quesito n. 15.

« Volete voi che sia abrogato il decreto legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante « Misure

urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali » e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 5, come modificato — quanto al comma 7 — dall'articolo 1, decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989 n. 389, e come integrato — quanto ai commi 9 *bis* e *ter* — dall'articolo 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608 ? ».

Quesito n. 16.

« Volete voi che sia abrogata la legge 20 maggio 1970, n. 300, recante « Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento » e successive modificazioni, limitatamente all'articolo 18, come modificato dall'articolo 1 della legge 11 maggio 1990, n. 108 ? »;

dispone la concentrazione tra le richieste referendarie di cui al punto A) nel senso che le prime due richieste vengono sussunte sotto un unico numero il numero 3 e le altre due sotto il numero 2 nei testi di seguito riportati:

Quesito n. 3.

« Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, e dal decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, limitatamente alle seguenti parti:

articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: « La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale. »; comma 4, limitatamente alle parole: « in

ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti », nonché alla parola: « , 83 »;

articolo 4, comma 2, n. 1), limitatamente alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale » nonché alle parole « , comma 1 » e n. 2): « un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non può essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento all'unità superiore. »;

articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: « o liste di candidati » e alle parole: « o le liste medesime nelle singole circoscrizioni »; comma 2, limitatamente alle parole: « le loro liste con »; comma 3, limitatamente alle parole: « , sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste »;

articolo 16, comma 4, primo periodo, limitatamente alle parole: « e delle liste » e secondo periodo, limitatamente alle parole: « e delle liste »;

articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole: « e della lista dei candidati »;

articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole: « i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con più liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui è suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo co-

gnome sulla scheda elettorale »; comma 2, limitatamente alle parole: « , nonché la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore »;

articolo 18-*bis*;

articolo 19;

articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: « Le liste dei candidati o »; comma 2, limitatamente alle parole: « le liste dei candidati o », alle parole: « e della lista dei candidati », nonché alle parole: « ; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18 »; comma 3, limitatamente alle parole: « l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione, e, per le candidature nei collegi uninominali »; comma 5, limitatamente alle parole: « di lista », nonché alle parole: « Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali. »; comma 6, limitatamente alle parole: « più di una lista di candidati né »; comma 7, limitatamente alle parole: « della lista dei candidati o », nonché alle parole: « la lista o »; e comma 8: « La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, autorizzati a fare le designazioni previste dall'articolo 25 »;

articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: « e della lista dei candidati presentata », nonché alle parole: « e a ciascuna lista »;

articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »; n. 1), limitatamente alle parole: « e le liste »; n. 2), limitatamente alle parole: « e le liste »; n. 3), limitatamente alle parole: « e le liste » e alle parole: « riduce al limite prescritto le liste contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito al comma 2 dell'articolo 18-bis, cancellando gli ultimi nomi »; n. 4): limitatamente alle parole « e cancella dalle liste i nomi »; n. 5), limitatamente alle parole: « e cancella dalle liste i nomi »; n. 6): « cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione »; comma 2, limitatamente alle parole: « e di ciascuna lista » e alle parole: « e delle modificazioni da questo apportate alla lista »; comma 3, limitatamente alle parole: « e delle liste contestate o modificate »;

articolo 23, comma 1, limitatamente alle parole: « e di lista »; comma 2, limitatamente alle parole: « di liste o » e alle parole: « di lista »

articolo 24, comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: « e delle liste »; n. 2) limitatamente alle parole: « e delle liste », nonché alle parole: « analogamente si procede per la stampa delle schede e del manifesto delle liste e dei relativi contrassegni »; n. 3), limitatamente alle parole: « di lista e »; n. 4), limitatamente alle parole: « e le liste »; n. 5), limitatamente alle parole: « e delle liste »;

articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: « e all'articolo 20 », nonché alle parole: « o della lista »; ultimo comma, limitatamente alle parole: « e di lista », alle parole: « e delle liste dei candidati », alle parole: « e di lista », nonché alle parole: « e delle liste »;

articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: « e di ogni lista di candidati »;

articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle parole: « e tre copie del manifesto contenente le liste dei candidati della circoscrizione », e n. 6), limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: « , di tipo e colore diverso per i collegi uninominali e per la circoscrizione », alla parola « , C », alle parole: « e di tutte le liste », nonché alle parole: « nella circoscrizione »; comma 2, limitatamente alle parole: « per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali » e alle parole « Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi »;

articolo 40, comma 3, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 41, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »; comma 2, limitatamente alle parole: « di liste »;

articolo 42, comma 4, limitatamente alle parole: « e di lista »; comma 7, limitatamente alle parole: « due copie del manifesto contenente le liste dei candidati nonché »;

articolo 45, comma 8: « Le operazioni di cui ai commi precedenti sono compiute prima per le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 48, comma 1, limitatamente alle parole: « delle liste e » e alle parole « o della circoscrizione »;

articolo 53, comma 1, limitatamente alle parole: « di lista e »;

articolo 58, comma 1, limitatamente alle parole: « rispettive », nonché alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale e una scheda per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »; comma 2, limitatamente alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale » nonché alle parole: « e, sulla scheda per la scelta della lista un solo segno, comunque apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato o dei candidati corrispondenti alla

lista prescelta »; comma 6: « Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano sia per le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 59, limitatamente alle parole: « Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista » e alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale »;

articolo 67, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati » e n. 3), limitatamente alla parola: « rispettive »;

articolo 68, comma 1, limitatamente alle parole: « per l'elezione del candidato nel collegio uninominale »; comma 3: « Compite le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui è stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista »; comma 3-bis: « Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione »; comma 7, limitatamente alle parole: « La disposizione si applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: « dei voti di lista e »;

comma 2, limitatamente alle parole: « o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »;

articolo 72, comma 2: « Nei plichi di cui al comma precedente devono essere tenute opportunamente distinte le schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale da quelle per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale »; comma 3, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 73, comma 3, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 74, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste »; comma 2, limitatamente alle parole: « alle liste o »;

articolo 75, comma 1, limitatamente alle parole: « e delle liste »;

articolo 77, comma 1, limitatamente al n. 2): « determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui è stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati dell'unità e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempre che tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a più liste di candidati, la detrazione avviene pro quota in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tale fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totale dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista è dato alla parte intera dei

quozienti così ottenuti»; al n. 4), limitatamente alle parole: « collegati ai sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima lista », nonché alle parole: « In caso di collegamento dei candidati con più liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui è stato dichiarato il collegamento » e al n. 5): « comunica all'ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonché, ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista »;

articolo 79, comma 5, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »; comma 6, limitatamente alle parole: « e delle liste dei candidati »;

articolo 81, comma 1, limitatamente alle parole: « e di lista »;

articolo 83;

articolo 84, comma 1, limitatamente alle parole: « Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi è già stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che seguono nell'ordine progressivo di presentazione. Qualora ad una lista spettino più posti di quanti siano i suoi candidati », alle parole: « spettanti alla lista », nonché alle parole: « , che non risultino già proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a più liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti partendo dalla lista con la cifra elettorale più elevata. Qualora, al termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo, rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne dà comunicazione all'Ufficio

centrale nazionale affinché si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo »;

articolo 85;

articolo 86, comma 4, limitatamente alle parole: « nella lista », nonché alle parole: « di lista »; comma 5: « Nel caso in cui una lista abbia già esaurito i propri candidati, si procede con le modalità di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo » ?

Quesito n. 2.

« Volete voi che sia abrogata la legge 3 giugno 1999 n. 157 recante « Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici », limitatamente agli articoli 1, 2 e 3 ? ».

Stabilisce come segue le denominazioni dei referendum:

1 — *Immigrazione e condizione dello straniero*: Abrogazione del testo unico in materia.

2 — *Rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie*: Abrogazione.

3 — *Elezione della Camera dei Deputati*: Abolizione del voto di lista per l'attribuzione con metodo proporzionale del 25% dei seggi.

4 — *Elezione del Consiglio Superiore della Magistratura*: Abrogazione dell'attuale sistema elettorale dei componenti magistrati con metodo proporzionale per liste contrapposte.

5 — *Guardia di Finanza*: Abolizione del carattere militare della Guardia di Finanza.

6 — *Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali*: Abrogazione dell'esclusiva I.N.A.I.L. in materia.

7 — *Ordinamento giudiziario*: Separazione delle carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

8 — *Responsabilità civile diretta dei magistrati*: Abrogazione delle norme contrarie.

9 — *Collocamento al lavoro*: Liberalizzazione.

10 — *Termini processuali perentori*: Abrogazione.

11 — *Contratti di lavoro a tempo determinato*: Liberalizzazione della stipulazione.

12 — *Istituti di patronato e di assistenza sociale*: Abolizione della disciplina speciale e del finanziamento pubblico.

13 — *Servizio Sanitario Nazionale*: Abolizione dell'obbligo di iscrizione al Servizio per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Libertà di scegliere tra Servizio e assistenza privata.

14 — *Incarichi extragiudiziari dei magistrati*: Abolizione della possibilità per i magistrati di assumere incarichi al di fuori delle loro attività giudiziarie.

15 — *Contratto dl lavoro a tempo parziale (part-time)*: Abolizione dei vincoli.

16 — *Licenziamenti*: Abrogazione delle norme sulla reintegrazione del posto di lavoro.

17 — *Trattenute associative e sindacali tramite gli enti previdenziali*: Abolizione.

18 — *Pensioni di anzianità*: Abolizione delle norme sul regime transitorio.

19 — *Lavoro a domicilio*: Abolizione delle norme di tutela speciale.

20 — *Termini massimi di custodia cautelare*: Contenimento.

21 — *Sostituto di imposta*: Abolizione delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

Questa ordinanza è depositata negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione delle relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa.

Con lettera in data 9 dicembre 1999 sono pervenute alla Presidenza della Camera le relazioni delle amministrazioni interessate sulle leggi pluriennali di spesa ed il quadro riassuntivo delle leggi di spesa a carattere pluriennale (doc. XIII, n. 4-bis).

Questo documento, che sarà stampato e distribuito, è allegato — ai sensi dell'articolo 15, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 9, della legge 23 agosto 1988, n. 362 — alla relazione previsionale e programmatica per l'anno 2000 (doc. XIII, n. 4), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 5 ottobre 1999.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 30 novembre 1999, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 25 novembre 1999, gli interventi internazionali contro l'uso dei bambini soldato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO DAL SENATO)
(6557)

(A.C. 6557 - sezione 1)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 17.

*(Assunzioni di personale
e misure di potenziamento del part-time).*

1. All'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. »;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al ter-

mine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. »;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo

le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.»;

d) al comma 3-*bis* sono soppresse le parole da: « ivi comprese » fino alla fine del periodo;

e) dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

« 3-ter. Al fine di garantire la coerenza con gli obiettivi di riforma organizzativa e riqualificazione funzionale delle amministrazioni interessate, le richieste di autorizzazione ad assumere devono essere corredate da una relazione illustrativa delle iniziative di riordino e riqualificazione, adottate o in corso, finalizzate alla definizione di modelli organizzativi rispondenti ai principi di semplificazione e di funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi, con specifico riferimento, eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi da fornire all'utenza. Le predette richieste sono sottoposte all'esame del Consiglio dei ministri, ai fini dell'adozione di delibere con cadenza semestrale, previa istruttoria da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. L'istruttoria è diretta a riscontrare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedure di mobilità o all'adozione di misure di razionalizzazione interna. Per le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, nonché per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unità, i contratti integrativi sottoscritti, corredate da una apposita relazione tecnico-finanziaria riguardante gli oneri derivanti dall'applicazione della nuova classificazione del personale, certificata dai competenti organi di controllo, di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, laddove operanti, sono trasmessi alla Presi-

denza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che, entro trenta giorni dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 45, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica può procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel caso in cui il riscontro abbia esito negativo, le parti riprendono le trattative »;

f) il comma 18 è sostituito dai seguenti:

« 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non può comunque essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purchè ciò non comporti riduzione complessiva delle unità con rapporto di lavoro a tempo parziale.

18-bis. È consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarità di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro »;

g) dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

« 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline au-

torizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di reclutamento adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le università restano ferme le disposizioni dell'articolo 51.

20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità, sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto articolo 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite ».

2. Al comma 1 dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: « Nell'ambito del medesimo comparto ». Al medesimo articolo 33, il comma 2 è abrogato.

3. Fatti salvi i periodi di vigenza maggiori previsti da specifiche disposizioni di legge, la validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale, anche con qualifica dirigenziale, presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifi-

cazioni, è elevata da 18 a 24 mesi e comunque permane fino al 31 dicembre 2000. Restano parimenti in vigore fino alla predetta data le graduatorie valide al 31 dicembre 1998.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.

Sopprimerlo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 1. (ex 16. 9) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 2. (ex 16. 10.) Bonato Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere dalle parole: Per l'anno 2001 fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.

17. 3. (ex 16. 49). Cento, Scalia.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: per l'anno 2001 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2001.

17. 4. (ex. 16.51) Possa.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: una riduzione fino a: « 30 settembre 1999 » con le seguenti: un aumento di personale attraverso assunzioni secondo le modalità previste dalle leggi nazionali, al

fine di adeguare i servizi resi dalla pubblica amministrazione alle esigenze della stessa e degli utenti».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 5. (ex 16. 11.) Bonato, Giordano, Rossi.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le seguenti: 2,5 per cento.

17. 110. (ex 16.63) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole 31 dicembre 1997 con le seguenti 31 dicembre 1999.

Conseguentemente sostituire le parole: 30 settembre 1999 con le seguenti 31 dicembre 1999.

17. 7. (ex 16.64) Pampo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: 31 dicembre 1997 aggiungere le seguenti: fatta esclusione per gli organici delle Forze Armate, delle Forze di Polizia, della Guardia di Finanza, delle Guardie penitenziarie e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

17. 9. (ex 16.62) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1 lettera a) dopo le parole: 31 dicembre 1997 aggiungere le seguenti: ad esclusione dei carabinieri, forze di Polizia, Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco e Corpo forestale dello Stato.

Segue compensazione del gruppo Misto-CDU.

17. 8. (ex 16.7) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: anni precedenti aggiungere le seguenti: e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

17. 10. (ex 16. 41) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sicurezza pubblica inserire le seguenti: vincitori di concorsi.

17. 12. (ex 0. 16. 34. 1) Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché la copertura delle aliquote obbligatorie di cui alla legge 17 marzo 1999, n. 68.

17. 13. (ex 16. 3.) Battaglia, Giacco, Lorenzetti, Duca, Caccavari.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali disposizioni non si applicano per le assunzioni di personale delle forze armate e delle forze di polizia, nonché per il corpo dei vigili del fuoco;

Conseguentemente, alla lettera b) sopprimere le parole: nonché per le forze armate, le forze di polizia ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -300 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -100 md;

2001: - 75 md;

2002: - 50 md.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

17. 14. (ex Tab. A. 163.) Frattini, Di Luca.

Al comma 1, lettera a) aggiungere, infine, il seguente periodo:

Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano per il personale appartenente all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di Finanza, alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

17. 15. (ex 16. 53) Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone, di Luca.

Al comma 1, lettera a) aggiungere alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano nei confronti del personale civile dell'amministrazione del Ministero dell'interno di cui alla legge 17 agosto 1999, n. 288.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2000: -260 miliardi;

2001: -200 miliardi.

17. 11. (ex Tab. A. 149.) Deodato, Di Luca.

Al comma 1) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la disposizione di cui al comma 1, lettera a), si applica anche alle società

per azioni le cui azioni sono interamente possedute dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

17. 17. (ex 16. 52.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17. 18. (ex 16. 524) Malavenda.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere la parola: separatamente.

17. 80. (ex 16. 66.) Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: nonché per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 20 del 1994, articolo 4, modificare gli importi come segue:

2000: - 100.000;

2001: - 180.000;

2002: - 200.000.

Segue compensazione del gruppo Misto-UDEUR.

17. 21. (ex 16.65) Manzione, Bagliani, Ostillio.

Al comma 1, lettera b), primo periodo sopprimere le parole nonché per le For-

ze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

17. 20. (ex 16. 65) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera b) , primo periodo, sostituire le parole: nonché per le forze armate, le forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco *con le seguenti:* ad eccezione delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

17. 19. (ex Tab. A. 350.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 23. (ex 16. 12.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

17. 22. (ex 16. 523) Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

3. Per consentire lo sviluppo del processo di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione delle riforme amministrative, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri definisce e determina, entro il primo semestre di ciascun anno, il numero delle assunzioni delle amministrazioni di cui trattasi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 24. (ex 16. 13.) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, lettera c), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso devono essere assicurate le esigenze della giustizia ed il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di Polizia.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-Verdi.

17. 25. (ex 16. 44) Scalia.

Al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità *aggiungere le seguenti* con particolare riguardo alle procedure di mobilità volontaria e previo espletamento di quanto disposto dall'art 12, comma 1, lettera 1 della legge n. 59 del 1997.

17. 26. (ex 16. 67). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Al comma 1, lettera c) sopprimere l'ultimo periodo.

17. 27 (ex 16. 531). Malavenda.

Al comma 1, lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie, fatta esclusione per l'assunzione, fuori dai limiti e dalle procedure previsti dal presente articolo, in ciascuno degli anni 2000 e 2001, di mille unità di personale ai sensi della lettera c) del comma 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288.

Seguono compensazioni n. 1 e 3 del gruppo Misto-Verdi.

17. 28 (ex 16. 46). Cento, Scalia.

Al comma 1, lettera c) sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle

assunzioni previste da norme speciali o derogatorie, fatta esclusione per l'assunzione, fuori dai limiti e dalle procedure previsti dal presente articolo, in ciascuno degli anni 2000 e 2001, di mille unità di personale ai sensi della legge 17 agosto 1999, n. 288.

Segue compensazione del gruppo Misto-Udeur.

17. 29. (ex 16.46) Manzione, Bagliani, Ostillio.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 288 del 1999, al fine di restituire i poliziotti impegnati in compiti burocratici ai propri compiti d'Istituto.

* **17. 30** (ex 16. 86). Guarino.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: fatto salvo quanto previsto dalla legge n. 288 del 1999, al fine di restituire i poliziotti impegnati in compiti burocratici ai propri compiti d'Istituto.

* **17. 31** (ex 16. 50). Cento, Scalia.

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo Fermi restando gli obiettivi di riduzione numerica complessiva, è fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati, inseriti utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.

17. 32 (ex 16. 29). Lucidi.

Al comma 1, lettera c), aggiungere infine il seguente periodo: È fatta salva la facoltà di assunzione del personale vincitore di concorsi pubblici regolarmente autorizzati,

inserito utilmente in graduatorie pubblicate dopo il 31 dicembre 1998, destinato ad uffici della pubblica amministrazione istituiti con legge posteriore al 1° gennaio 1992, le cui piante organiche risultino scoperte per oltre il 50 per cento alla data di entrata in vigore della presente legge.,

Conseguentemente all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: di una percentuale non inferiore all'1 per cento *con le seguenti:* di una percentuale non inferiore all' 1,03 per cento.

17. 85. (ex 16. 43.) Testa, Piscitello.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 34. (ex 16. 14) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1 sopprimere la lettera d).

17. 33 (ex 16. 522). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

17. 35 (ex 16. 521). Malavenda.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, terzo periodo, sopprimere le parole da e l'impraticabilità fino alla fine del periodo.

17. 36 (ex 16. 500). Malavenda.

Al comma 1, lettera e) capoverso 3-ter, terzo periodo, dopo le parole: le effettive esigenze di reperimento di nuove soluzioni alternative collegate *aggiungeree le seguenti* sia all'applicazione previsti dai vigenti CCNL che.

17. 37 (ex 16. 68). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Al comma 1, lettera e), terzo periodo, sopprimere le parole: e l'impraticabilità di soluzioni alternative collegate a procedere di mobilità e all'adozione di misure di razionalizzazione interna.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 38. (ex 16. 15) Bonato, Giordano, Rossi.

Al comma 1, lettera e), capoverso, sopprimere il quarto, quinto e sesto periodo.

17. 39 (ex 16. 48). Cento, Scalia.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo dopo le parole: sono trasmessi aggiungere le seguenti: per conoscenza.

17. 40. (ex 16. 16) Bonato, Giordano, Cangelmi.

Al comma 1, lettera e), capoverso 3-ter, quarto periodo sopprimere le parole da: e al Ministero del tesoro fino alla fine della lettera.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 41. (ex 16. 17) Bonato, Giordano, Cangelmi.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) le disposizioni dei commi precedenti non si applicano al personale della giustizia.

Seguono compensazioni n. 2 e 3 del gruppo Misto-Verdi.

17. 42 (ex 16. 45). Scalia.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 43. (ex 16. 18) Bonato, Giordano, Rossi.

Alla lettera f), capoverso 18, primo periodo sostituire le parole da: salvo che fino a Corpo nazionale con le seguenti per le Forze armate, le Forze di polizia salvo il Corpo nazionale.

17. 44 (ex 16. 511). Malavenda.

Al comma 1, lett. f), capoverso 18, primo periodo, dopo le parole: le Forze di polizia aggiungere le seguenti: , gli operatori della polizia penitenziaria.

17. 45 (ex 16. 42). Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Al comma 1, lettera f) capoverso 18, primo periodo, sostituire le parole: inferiore al 50 con le seguenti: superiori al 10.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

17. 46. (16. 19) Bonato, Giordano, Rossi.

Al comma 1, lettera f) capoverso 18, primo periodo, sostituire la parola: inferiore con la seguente: maggiore.

Segue compensazione del gruppo di Alleanza Nazionale.

17. 48 (ex 16. 72). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, primo periodo, sostituire le parole: al 50 per cento con le seguenti: all'80 per cento.

17. 47 (ex 16. 70). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, secondo periodo sostituire le parole: al 4 per cento con le seguenti: al 10 per cento.

17. 49 (ex 16. 71). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera f), terzo periodo, sopprimere le parole: salvo motivate deroghe.

17. 50 (ex 16. 73). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, capoverso 18 lettera f), terzo periodo sostituire le parole da: esclusivamente fino a quarto periodo: complessiva con le seguenti: con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno può intervenire purché ciò non comporti riduzione significativa,

Segue compensazione del gruppo di Alleanza Nazionale.

17. 51 (ex 16. 76). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Al comma 1 alla lettera f) capoverso 18, sopprimere il quarto periodo.

17. 52 (ex 16. 509). Malavenda.

Al comma 1, lettera f), capoverso 18, quarto periodo sostituire le parole: purché ciò non con le seguenti: anche se ciò.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 53. (ex 16. 20) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Al comma 1, lettera f), capoverso 18-bis sopprimere le parole: non sanitario.

17. 54. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 55. (ex 16. 21) Bonato, Giordano, Edo Rossi.

Alla lettera g), capoverso 20-bis, primo periodo, sostituire la parola: reclutamento, con la seguente: assunzioni.

17. 56 (ex 16. 514). Malavenda.

Al comma 1, lettera g), capoverso 20-bis, primo periodo. sopprimere le parole da: adeguandosi ai principi fino alla fine del periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 57. (ex 16. 22) Bonato, Giordano, Rossi.

Al comma 1, lettera g) capoverso 20-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: Le Pubbliche Amministrazioni che utilizzano o hanno utilizzato personale assunto a tempo determinato ex Legge 29 dicembre 1998 n. 554, non possono indire nuovi concorsi o procedure concorsuali se prima non hanno operato la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato degli aventi titolo in base all'articolo 4-bis del decreto-legge n. 148 del 20 maggio 1993, così come convertito dalla Legge n. 236 del 19 luglio 1993. Pertanto nei casi in cui sia stato indetto un concorso o procedura concorsuale per quei posti, si prescinde dalla disponibilità di posti in pianta organica ed è requisito sufficiente per la trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato ex articolo 4-bis L. 236/93, che l'assunzione degli aventi titolo sia avvenuta anteriormente al 20 maggio 1993. Tale normativa si applica anche a concorsi o procedure concorsuali espletate parzialmente o totalmente. I provvedimenti

emessi in violazione alle disposizioni di cui la comma precedente sono impugnabili dinanzi al Giudice del Lavoro.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

17. 58. (ex 16. 74). Pampo.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 20-ter, con il seguente:

20-ter. Le economie realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 53 comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro«.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

17. 59. (ex 16. 23) Bonato, Giordano, Cangiemi.

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso 20-ter, con il seguente:

20-ter. Le economie realizzate dalle amministrazioni conseguenti alla differenza tra le dotazioni organiche e il personale in servizio sono destinate, entro i limiti e con le modalità di cui all'articolo 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti nazionali di lavoro.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Verdi.

17. 60 (ex 16. 47). Cento, Scalia.

Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, primo periodo, sopprimere le parole: ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente.

17. 61 (ex 16. 503). Malavenda.

Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sostituire le parole: percentuale superiore, con le seguenti: percentuale non superiore.

17. 62 (ex 16. 536). Malavenda.

Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 0,4, con le seguenti: 0,01.

17. 63. (ex 16. 535.) Malavenda.

Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 0,4, con le seguenti: 0,09.

17. 64. (ex 16. 534.) Malavenda.

Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sostituire le parole: 0,4, con le seguenti: 0,005.

17. 65. (ex 16. 533.) Malavenda.

Al comma 1, lettera g), capoverso 20-ter, secondo periodo, sopprimere la parola: annua.

17. 66. (ex 16. 532.) Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le regioni e enti locali, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale indicate nell'articolo 36, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, applicando la disciplina legislativa ivi richiamata, in attesa del relativo completamento da parte dei contratti collettivi nazionali.

17. 6. (ex 16. 6.) Delfino Teresio, Volontè, Tassone, Massimo Grillo.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole la validità della graduatoria dei concorsi aggiungere le seguenti: interni ed esterni.

17. 69. (ex 16. 28.) Carmelo Carrara, Perretti.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole, anche con qualifica dirigenziale aggiungere le seguenti: ivi comprese quelle relative ai concorsi per dirigenti già espletati per titoli di servizio, professionali e di cultura integrati da colloquio.

17. 70. (ex 16. 5.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Massimo Grillo.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e comunque permane fino al 31 dicembre 2000.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

17. 71. (ex 16. 78.) Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Al comma 3, aggiungere, infine, le seguenti parole: ;sono, invece, valide fino ad esaurimento, anche oltre i termini prima fissati, le graduatorie dei concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale del comparto ministeri, già espletati, ove risultino non più di 45 idonei, oltre i vincitori.

17. 72. (ex 16. 77.) Bono, Bocchino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Per quanto concerne i Ministeri interessati dagli accorpamenti di cui al decreto legislativo 30 Luglio 1999, n. 300 restano valide fino ad esaurimento, anche oltre i termini fissati dal comma precedente, le graduatorie dei concorsi pubblici per la qualifica dirigenziale già espletati.

17. 75. (ex 16. 1.) Mammola.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. È fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

17. 86. (ex 16. 85.) Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Alla legge 23 dicembre 1996 n. 662 è aggiunto il seguente comma:

« 56-bis. Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitano attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.

Non costituisce causa di esclusione dall'iscrizione ai relativi ordini professionali lo stato di dipendente pubblico con rapporto di lavoro a tempo parziale con orario non superiore al cinquanta per cento di quello ordinario ».

17. 76. (ex 16. 54.) Leone, Conte.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:	Ministero del commercio con l'estero:
2000: — 100;	2000: — 10;
2001: — 100;	2001: — 10;
2002: — 100.	2002: — 10.
Ministero degli affari esteri:	Ministero della sanità:
2000: — 300;	2000: — 100;
2001: — 200;	2001: — 100;
2002: — 200.	2002: — 100.
Ministero della pubblica istruzione:	Ministero dei beni e attività culturali:
2000: — 500;	2000: — 10;
2001: — 400;	2001: — 10;
2002: — 400.	2002: — 10.
Ministero dell'interno:	Ministero dell'ambiente:
2000: — 150;	2000: — 100;
2001: — 150;	2001: — 100;
2002: — 150.	2002: — 50.
Ministero dei trasporti e della navigazione:	Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2000: — 250;	2000: — 100;
2001: — 300;	2001: — 100;
2002: — 300.	2002: — 100.
Ministero della difesa:	<i>All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.</i>
2000: — 50;	<i>Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.</i>
2001: — 50;	<i>Aggiungere, in fine, il seguente articolo:</i>
2002: — 50.	<i>ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società</i>
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	
2000: — 200;	
2001: — 200;	
2002: — 200.	

cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integral-

mente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno

2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Tale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decor-

rere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;
2001: — 26.666;
2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;
2001: — 133.333;
2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;
2001: — 266.666;
2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;
2001: — 133.333;
2002: — 100.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;
2001: — 266.666;
2002: — 200.000.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.

Compensazione n. 1

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

— Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2000: — 250.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n.496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 — Ente nazionale energia e ambiente — cap. 7210):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: — 370.000;

2001: — 370.000;

2002: — 380.000.

Ministero dell'ambiente:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2001):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: — 402.000;

2001: — 402.000;

2002: — 402.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.

Compensazione n. 5

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo com-

preso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 2)

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 24.

(Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile).

1. Le riassegnazioni alla spesa di somme versate all'entrata del bilancio dello Stato, previste dalle vigenti disposizioni legislative per l'anno 2000, sono rinviate all'anno 2001, tranne quelle connesse con accordi e impegni internazionali ed europei, ivi compreso l'utilizzo dei fondi comunitari e dei cofinanziamenti nazionali, con calamità naturali, con interventi di carattere umanitario, nonché le riassegnazioni di somme destinate dalla legge o dai contratti collettivi al personale delle pubbliche amministrazioni.

2. Ferma restando la disposizione del comma 1, le somme dovute da amministrazioni ed enti pubblici o da privati per

prestazioni e servizi resi dalle Forze di polizia sono versate in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate.

3. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare le variazioni di bilancio in deroga al disposto del comma 1, entro il limite del 5 per cento dell'importo risultante dall'applicazione del medesimo comma 1.

4. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

5. Gli stanziamenti per consumi intermedi del Ministero della difesa non impegnati nell'esercizio finanziario 2000 possono essere mantenuti in bilancio per l'esercizio finanziario 2001.

6. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto.

7. I termini di cui all'articolo 41, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono differiti, rispettivamente, al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000. Conseguentemente, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 41, comma 3, della predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate, a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente, in lire 350 miliardi per le finalità di

cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del predetto articolo 41 e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera *c)* del medesimo comma 1; per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 195 miliardi per le finalità di cui alle predette lettere *a)* e *b)* e in lire 45 miliardi per le finalità di cui alla citata lettera *c)*. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 41, comma 2, della predetta legge n. 448 del 1998, nei decreti ivi previsti sono indicati i termini di presentazione delle domande di accesso ai contributi, nonché i requisiti di ammissione ai contributi medesimi a favore dei soggetti da definire nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998.

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari e alla televisione è attribuito per intero alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è soppresso.

9. I titolari di concessioni radiotelevisive, pubbliche e private, sono tenuti al pagamento:

a) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale;

b) di un canone annuo pari all'uno per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire centoquaranta milioni se emittente radiofonica nazionale, fino ad un massimo di lire trenta milioni se emittente televisiva locale, e fino ad un massimo di lire venti milioni se emittente radiofonica locale.

10. I canoni di cui al comma 9 sono versati entro il 31 ottobre di ciascun anno sulla base del fatturato, conseguito nell'anno precedente, riferibile all'esercizio dell'attività radiotelevisiva, tenendo conto altresì dei proventi derivanti dal finanziamento del servizio pubblico al netto dei

diritti dell'erario. Entro il 31 ottobre 2000 i soggetti che esercitano legittimamente l'attività di radiodiffusione, pubblica e privata, sonora e televisiva in ambito nazionale e locale sono tenuti a corrispondere il canone di cui sopra sulla base del fatturato conseguito nel 1999. Le modalità attuative del presente comma sono disciplinate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle comunicazioni e con il Ministro delle finanze. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre in qualsiasi momento accertamenti e verifiche utilizzando gli strumenti di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 7), della legge 31 luglio 1997, n. 249. Decorso un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede alla rideterminazione dei canoni ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c), n. 5), della citata legge n. 249 del 1997. Quaranta miliardi di lire annue a decorrere dal 2000 sono destinate alle misure di sostegno previste dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: « 24 miliardi per l'anno 2000 e 33 miliardi per l'anno 2001 » sono soppresse.

11. Al fine della razionalizzazione degli interventi per la imprenditorialità giovanile, le risorse finanziarie previste dalle autorizzazioni di spesa recate dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dal decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, dal decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e dalla legge 2 dicembre 1998, n. 423, affluiscono ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il fondo è rifinanziabile per un periodo pluriennale ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

12. Per garantire con carattere di stabilità l'apertura quotidiana con orari prolungati, ivi compresi i giorni festivi, dei musei, delle gallerie, dei monumenti, dei siti archeologici, degli archivi e delle biblioteche, anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000, il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un decreto in cui definisce un programma di attività su base triennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, nonché le risorse da utilizzare per l'incremento dei fondi istituiti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale. In sede di contrattazione integrativa sono definiti specifici piani e progetti di incentivazione da destinare al raggiungimento dei predetti obiettivi. A decorrere dall'anno 2000, per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi. Dall'anno 2001, alle predette finalità sono integralmente devolute le maggiori entrate di cui alla legge 25 marzo 1997, n. 78, rispetto alle medesime entrate accertate al termine dell'esercizio precedente, con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

13. All'articolo 38 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 45, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: « 30 giugno 1999 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 settembre 2000 »;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 2 entrano in vigore il 1° gennaio 2001; dalla data di entrata in vigore del regolamento non è più dovuto il contributo di cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175 ».

14. Per garantire con continuità l'assistenza anche pomeridiana alle udienze ci-

vili e penali; per assicurare lo smaltimento dell'arretrato prodottosi nell'aggiornamento dei registri penali, nella redazione delle schede dei casellari giudiziari e nell'espletamento delle procedure preordinate alla riscossione dei crediti dello Stato per pene pecuniarie, spese di giustizia, imposte, tasse, diritti e spese prenotate a debito; per assicurare, nell'ambito dell'Amministrazione penitenziaria, la riduzione dell'arretrato nei settori contabile e amministrativo con riferimento alla gestione del personale, e nel settore dell'attività istruttoria relativa alla concessione e all'esecuzione di misure alternative alla detenzione, il Ministero della giustizia definisce, entro il mese di febbraio 2000, programmi di attività su base biennale, stabilendo le priorità, i tempi e le modalità di attuazione, in modo da assicurarne la realizzazione a partire dal mese successivo. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 31 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 destinati ad integrare il fondo unico di amministrazione istituito dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

15. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) per "aree depresse" a decorrenza dal 1° gennaio 2000, quelle individuate dalla Commissione delle Comunità europee come ammissibili agli interventi dei fondi strutturali, obiettivi 1 e 2, quelle ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo degli obiettivi 1 e 2 e quelle rientranti nelle fattispecie dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del Trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, previo accordo con la Commissione, nonché, fermandosi le limitazioni previste dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, la regione Abruzzo. Con la stessa decorrenza dal 1° gennaio 2000 e con le stesse limitazioni in materia di aiuti di Stato:

1) il richiamo contenuto in disposizioni di legge e di regolamento ai territori dell'obiettivo 1 deve intendersi riferito anche alle regioni Abruzzo e Molise;

2) il richiamo ai territori dell'obiettivo 2 deve intendersi riferito anche alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2;

3) il richiamo ai territori dell'obiettivo 5-b deve intendersi riferito alle aree ammesse, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2 ».

16. All'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole: « comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali » e le parole: « , in misura non superiore al 20 per cento del gettito IVA complessivo » sono soppresse.

17. Il termine di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 7 marzo 1997, n. 53, già prorogato al 31 dicembre 1999 dall'articolo 10, comma 1, della legge 12 luglio 1999, n. 237, è prorogato al 31 dicembre 2000. Tale termine può essere prorogato per un ulteriore periodo massimo di dodici mesi con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali.

18. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, è sostituito dal seguente:

« 1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, il complesso delle agevolazioni di cui all'articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e all'articolo 1, comma 50, della legge 28 marzo 1997, n. 81, è ridistribuito in base ad una nuova classificazione delle zone svantaggiate, tenendo anche conto del regolamento (CE) n. 1260/1999, del Consiglio del 21 giugno 1999 ».

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.

Al comma 1, sostituire le parole: all'anno, con le seguenti: al 1° gennaio.

24. 73. (ex 23. 538) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'anno con le seguenti: al 12 gennaio.

24. 74. (ex 23. 535) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'anno con le seguenti: al 1° febbraio.

24. 75. (ex 23. 534) Malavenda.

Al comma 1, sostituire le parole: all'anno con le seguenti: al 3 febbraio.

24. 76. (ex 23. 536) Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

24. 77. (ex 23. 531) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

* **24. 78.** (ex 23. 530) Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

* **24. 33.** (ex 23.70) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 3, sostituire la parola: è con le seguenti: non è.

24. 79. (ex 23. 537) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

24. 1. (ex 23. 7) Bonato, Giordano.

Al comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Le aliquote contributive stabilite dall'articolo 3 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146 sono ridotte del 60 per cento per i lavoratori autonomi e per i lavoratori dipendenti del comparto agricolo che operano nelle aree di cui agli obbiettivi 1, 5A e 5B previsti dal regolamento CEE 2081/93.

24. 157. (ex 23. 19.) Domenico Izzo.

Al comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.

24. 34. (ex 23. 72) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 4, le parole: 5 per cento sono sostituite dalle seguenti: 6 per cento.

Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Il contributo per gli acquisti delle macchine agricole, attrezzature agricole portate, semiportate ed attrezzature fisse di cui all'articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è prorogato fino al 31 dicembre 2000.

24. 153. (ex 23. 23.) Sedioli, Trabattoni, Rava, Tattarini, Di Stasi, Caruano.

Al comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 5,7 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 52, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo versato ai sensi del

presente comma è da considerarsi costo d'impresa e come tale valutato ai fini dell'imposta sul reddito d'impresa.

24. 151. (ex 23. 24.) Caruano, Rossiello.

Al comma 4, sostituire la parola: 5 con la seguente: 5,5.

Conseguentemente, dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:

ART. 47.bis.

Nella Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 123, aggiungere in fine le seguenti parole: « compact disk ».

24. 152. (ex 23. 17.) Ciani, Molinari.

Al comma 4, dopo le parole accordi internazionali aggiungere le seguenti: alle Forze di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 146 del 1980, apportare le seguenti modificazioni:

Art. 36: Assegnazione a favore dell'ISTAT:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

Art. 36: Finanziamento censimenti:

2000: — 50.000;

2001: — 50.000;

2002: — 50.000.

24. 2. (ex Tab. C. 55.) Manzione, Acierno, Bagliani, Ostillio.

Al comma 4, sopprimere le parole: ad intese con confessioni religiose.

24. 80. (ex 23. 507) Malavenda.

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di quelli iscritti nello Stato di previsione del Ministero della Difesa.

24. 35. (ex 23. 71) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 5.

* **24. 81.** (ex 23. 528) Malavenda.

Sopprimere il comma 5.

* **4. 3.** (ex 23. 10) Bonato, Giordano, Nardini.

Al comma 5, sostituire le parole da: non impegnati fino alla fine del comma con le seguenti: per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001-2002, sono ridotti del 25 per cento ad esclusione di quelli aventi natura obbligatoria.

24. 4. (ex 23. 8) Bonato, Giordano, Nardini.

Al comma 5, sostituire la parola: possono con le seguenti: non possono.

24. 82. (ex 23. 548) Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -200.000;

2001: -150.000;

2002: -100.000.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200.000;

2001: -150.000;

2002: -100.000.

Ministero dell'ambiente:

2000: -100.000;

2001: -75.000;

2002: -50.000.

24. 21. (ex Tab. C. 23.) Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 6.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

24. 36. (ex 23. 73) Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia, Bono, Armani, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sopprimere il comma 6.

Segue compensazione del gruppo MISTO-UDEUR.

24. 5. (ex 23. 68) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.

Al comma 6, dopo le parole: delle amministrazioni statali aggiungere le seguenti: ad esclusione di quelli aventi ad oggetto prodotti alimentari e servizi di ristorazione comunque prestati.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

24. 22. (ex 23. 64) Possa, Deodato.

Al comma 6, sostituire le parole da: possono essere rinnovati fino alla fine del comma, con le seguenti: sono stipulati previo espletamento di gare pubbliche ai sensi della normativa vigente, ponendo come

prezzo a base di gara l'importo del contratto in scadenza ridotto del 3 per cento.

24. 37. (ex 23. 41) Formenti, Guido Dussin, Parolo, Terzi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 6, sostituire la parola: 3 con le seguenti: 5,999.

24. 71. (ex serie 44) Malavenda.

Seguono altri 2.800 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 6, sostituire la parola: 3 con le seguenti: 3,001.

24. 72. Malavenda.

Al comma 7, premettere le seguenti parole: Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261...

24. 112. Governo.

Al comma 7, al primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000.

Conseguentemente, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Hanno diritto a fruire dei rimborsi previsti per la finalità di cui alla lettera c) dell'articolo 41, comma 1, della predetta legge n. 448 del 1998 i seguenti soggetti:

a) organizzazioni di volontariato riconosciute ai sensi della legge n. 266 dell'11 agosto 1991;

b) le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni non governative e le organizzazioni senza scopo di lucro che svolgono attività in uno o più dei seguenti settori:

- 1) assistenza sociale e socio-sanitaria;
- 2) assistenza sanitaria;
- 3) beneficenza;

- 4) istruzione;
5) formazione;
6) sport dilettantistico;

7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche ed i beni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 1409 del 30 settembre 1963;

8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività esercitata abitualmente di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani e speciali di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;

9) tutela e protezione degli animali;

10) promozione della cultura e dell'arte;

11) tutela dei diritti civili;

12) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni, ovvero da esse affidata a Università, Enti di ricerca e altre fondazioni che la svolgano direttamente.

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Verdi.

24. 6. (ex 23. 62) Scalia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 1° gennaio 2001 e al 1° luglio 2000.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: per il periodo fino a: di cui alla citata lettera c) con le seguenti: per l'anno 2002 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c).

Conseguentemente, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo

conto, in particolare, delle finalità delle pubblicazioni e dei costi della loro spedizione.

Conseguentemente, alla Tabella A apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 250 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

24. 23. (ex Tab. A. 126.) Conte.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 1° gennaio 2001 e al 1° ottobre 2000.

Conseguentemente, al secondo periodo, sostituire le parole da: per il periodo fino a: di cui alla citata lettera c) con le seguenti: per l'anno 2002 le medesime autorizzazioni sono fissate in lire 350 miliardi per le finalità di cui alle lettere a) e b) e in lire 80 miliardi per le finalità di cui alla lettera c).

Segue compensazione n. 3 del Gruppo Misto-Verdi.

24. 7. (ex 23. 61) Scalia.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 1° luglio 2001.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

24. 8. (ex 23. 11) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 e al 1° aprile 2000 con le seguenti: al 31 dicembre 2000 e al 31 luglio 2000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

24. 9. (ex 23. 12) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

24. 24. (ex 23. 65) Possa.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al 1° luglio 2000 con le seguenti: al 30 giugno 2001.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

24. 38. (ex 23. 75) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 1° gennaio.

24. 90. (ex 23. 547) Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 2 gennaio.

24. 91. (ex 23. 545) Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 5 gennaio.

24. 92. (ex 23. 544) Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio, con le seguenti: 1° febbraio.

24. 93. (ex 23. 543) Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° luglio 2000, con le seguenti: 1° ottobre 2000.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2000 con le seguenti: per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 2000; le parole: 195 miliardi con le seguenti: 93 miliardi e le parole: 45 miliardi con le seguenti: 22 miliardi.

24. 154. Il Governo.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° aprile 2000 con le seguenti: 1° gennaio 2001.

24. 39. (ex 23. 76) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° aprile, con le seguenti: 1° febbraio.

24. 94. (ex 23. 542) Malavenda.

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 1° aprile, con le seguenti: 2 febbraio.

24. 95. (ex 23. 541) Malavenda.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Il canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari ed alla televisione è attribuito nella misura di 187 miliardi l'anno all'emittenza televisiva locale. Detta somma è erogata entro il 30 giugno di ogni anno, in base al regolamento previsto dell'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. La restante parte del canone di abbonamento alle radioaudizioni circolari è attribuito alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'Accademia di Santa Cecilia. Il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come sostituito dall'articolo 45, comma 2 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, è soppresso.

24. 112. (v. 23. 15) Rogna Manassero di Costigliole.

Al comma 8, sopprimere il primo periodo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

24. 40. (ex 23. 78) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 8, sopprimere le parole da: è attribuito sino a: n. 488.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

24. 41. (ex 23. 42) Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 8, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino a Santa Cecilia con le seguenti: è attribuito per l'80 per cento alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, ad eccezione della quota già spettante all'accademia di Santa Cecilia. La quota residuale del 10 per cento è destinata al finanziamento del programma del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al successivo comma 10.

24. 42. (ex 23.77) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 8, primo periodo, dopo le parole: Santa Cecilia aggiungere le seguenti: e della quota del 20 per cento da utilizzarsi per il finanziamento a fondo perduto delle imprese radiotelevisive locali, al fine di agevolarne l'adeguamento tecnologico.

Segue compensazione n. 1 del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

24. 43. (ex 23. 51) Giancarlo Giorgetti, Caparini, Bianchi Clerici.

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. I rapporti tra le aziende speciali anche consortili o società per azioni o a responsabilità limitata, costituite ai sensi degli articoli 22, comma 3, lettere c) ed e) e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e gli enti locali che, rispettivamente, le hanno istituite ovvero ne detengono la maggioranza del capitale sociale non danno vita, fino al 31 dicembre 1999, ad operazioni imponibili ai fini dell'I.V.A.

8-ter. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 66, comma 14, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, resta fermo il termine del 31 dicembre 1999, di cui all'articolo 3, comma 70, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, indipendentemente dalla data di acquisizione della personalità giuridica da parte dei soggetti di cui agli articoli 22, comma 3, lettere c) ed e) e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

8-quater. Nei casi di cui ai commi precedenti resta comunque fermo il trattamento fiscale già applicato e non si fa luogo a rimborsi d'imposta, né è consentita la variazione di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

24. 110. (ex 21. 11) Guerra.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Ai fini della concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si considera operante in un determinato bacino televisivo l'emittente che raggiunge una popolazione non inferiore al 40 per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

24. 13. (ex 23. 69) Manzione, Ostillio, Acierno, Bagliani.

Sopprimere il comma 9.

24. 83. (ex 23. 524) Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

24. 66. (ex 0. 23. 22. 18) Bono, Landolfi, Storace, Armani.

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente: a) di un canone annuo fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni decide, entro il 30 maggio di ogni anno, gli importi per la concessionaria pubblica e per le emittenti private, tenuto conto degli introiti da canone e dell'andamento del mercato pubblicitario riferiti all'anno precedente, nonché di altri parametri oggettivi.

Seguono compensazioni del gruppo di Forza Italia.

24. 14. Alessandro Rubino.

Al comma 9, sostituire la lettera a) con la seguente: a) di un canone annuo fino ad un massimo dell'uno per cento del fatturato se emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni determina l'ammontare del canone entro il 30 marzo di ogni anno.

24. 15. Liotta, Alessandro Rubino, Bono, Armani.

Al comma 9, alla lettera a), sostituire le parole all'uno per cento con le seguenti: al 2,5 per cento.

Conseguentemente al comma 10, quinto periodo, sostituire la parola: Quaranta con la seguente: Centocinquanta.

24. 25. Servodio, Casilli.

Al comma 9, alla lettera a), sostituire le parole all'uno per cento con le seguenti: al 2,5 per cento.

Conseguentemente al comma 10, quinto periodo, sostituire la parola: Quaranta con la seguente: Centoquaranta.

24. 16. Rogna Manassero di Costigliole.

Al comma 9, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con un massimo di venti miliardi di lire se emittente privata e di quaranta miliardi di lire per l'emittente pubblica.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 200;

2001: — 150;

2002: — 100.

24. 17. Liotta, Alessandro Rubino, Bono, Armani.

Al comma 9, alla lettera b), sostituire le parole da: all'uno per cento sino a: milioni con le seguenti: allo 0,1 per cento del fatturato, fino ad un massimo di lire quattordici milioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

24. 64. (ex 0. 23. 22. 16) Bono, Landolfi, Storace, Armani.

Al comma 9, alla lettera b), sostituire le parole: all'uno per cento con le seguenti: allo 0,1 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

24. 65. Bono, Landolfi, Storace, Armani.

Al comma 9, alla lettera b), sostituire le parole: trenta milioni con le seguenti: tre milioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

24. 63. (ex 0. 23. 22. 15) Bono, Landolfi, Storace, Armani.

Al comma 9, alla lettera b), sostituire le parole: venti milioni con le seguenti: due milioni.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

24. 159. (ex 0. 23. 22. 9) Bono, Landolfi, Storace, Armani.

Sopprimere il comma 10.

24. 84. (ex 23. 523) Malavenda.

Al comma 10, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 giugno.

* **24. 26.** Rogna Manassero di Costigliole.

Al comma 10, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: 31 ottobre con le seguenti: 30 giugno.

* **24. 27.** Servodio, Casilli.

Al comma 10, sopprimere il terzo periodo.

24. 28. Rogna Manassero di Costigliole.

Al comma 10, terzo periodo, sostituire le parole: del presente comma con le seguenti: dei pagamenti dei canoni di cui sopra.

24. 29. Servodio, Casilli.

Al comma 10, quinto periodo, dopo le parole: a decorrere dal 2000 aggiungere le seguenti: da erogare entro il 30 settembre di ogni anno.

24. 30. Servodio, Casilli.

Al comma 10, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: le misure di sostegno sono erogate agli aventi diritto entro il 31 ottobre di ciascun anno a partire dall'anno 2000.

Conseguentemente, alla tabella A, apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 80.000;

2001: — 60.000;

2002: — 40.000.

24. 31. Rogna Manassero di Costigliole.

Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: affluiscono fino alla fine del periodo con le seguenti: affluiscono al Fondo unico per l'industria di cui alla Tabella D della presente legge.

24. 70. (ex 23. 79) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 12, primo periodo, sopprimere le parole: anche in considerazione del Giubileo dell'anno 2000.

24. 44. (ex 23. 45) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: entro sessanta giorni di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: entro il 30 giugno del 2000.

24. 45. (ex 23. 47) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 12, primo periodo, dopo la parola: emana aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

24. 46. (ex 23. 46) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 12, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Sono esclusi da tale programma il comune di Roma e gli altri comuni interessati all'evento del Grande Giubileo del 2000.

24. 47. (ex 23. 48) Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 12, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: che producono effetto solo se approvati dalla maggioranza dei lavoratori interessati tramite referendum.

24. 85. (ex 23. 506) Malavenda.

Al comma 12, terzo periodo, sopprimere le parole: con corrispondente riduzione della citata autorizzazione di spesa.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

24. 20. (ex 23. 9) Bonato, Giordano, Lenti.

Sopprimere il comma 13.

* **24. 86.** (ex 23. 522) Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

* **24. 48.** (ex 23. 82) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

24. 87. (ex 23. 521) Malavenda.

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2000 con le seguenti: 31 marzo 2000.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 50. (ex 23. 28) Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 13, lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2000 con le seguenti: 30 giugno 2000.

24. 49. (ex 23. 81) Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

24. 158. (ex 23. 520) Malavenda.

Al comma 13, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 1° gennaio 2001 con le seguenti: 1° luglio 2001.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

24. 51. (ex 23. 28) Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
24. 111 DELLA COMMISSIONE.

Aggiungere al termine: Esso viene esteso, anche ai nuovi assunti nelle provincie di Latina e Frosinone.

0. 24. 111. 1. Conte, Vito, Vincenzo Bianchi.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

« 13-bis. Lo sgravio di cui al comma 5 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, connesso alle Regioni Abruzzo e Molise limitatamente ai nuovi assunti nell'anno 1999, in relazione alla

prevista autorizzazione della Commissione della Comunità europea di cui al comma 7 del medesimo articolo 3, si intende riferito, per ciascuno dei beneficiari, agli assunti nei dodici mesi successivi alla prima assunzione o comunque non oltre i dodici mesi successivi alla predetta autorizzazione ».

24. 111. (Nuova formulazione). La Commissione.

Sopprimere il comma 14.

***24. 88.** (ex 23. 519) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: settimanale.

24. 89. (ex 23. 552) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: bisettimanale.

24. 96. (ex 23. 553) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: quardisettimanale.

24. 97. (ex 23. 556) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: mensile.

24. 98. (ex 23. 555) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: bimestrale.

24. 99. (ex 23. 554) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: trimestrale.

24. 100. (ex 23. 551) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: quadrimestrale.

24. 101. (ex 23. 557) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: semestrale.

24. 102. (ex 23. 558) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: biennale con la seguente: annuale.

24. 103. (ex 23. 559) Malavenda.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: mese con la seguente: bimestre.

24. 104. (ex 23. 561) Malavenda.

Sopprimere il comma 15.

24. 105. (ex 23. 518) Malavenda.

Al comma 15, capoverso a-bis), primo periodo, ove ricorrano, dopo le parole: obiettivi 1 e 2 aggiungere le seguenti: e 5b.

24. 53. (ex 23. 31) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 15, al capoverso, sopprimere il numero 1).

*** 24. 106.** (ex 23. 516) Malavenda.

Al comma 15, al capoverso, sopprimere il numero 1).

*** 24. 52.** (ex 23. 43 e 23. 32) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni, Caparini.

Al comma 15, al capoverso, numero 1, dopo la parola: Molise aggiungere le seguenti: e le province di Frosinone e Latina.

24. 55. (ex 23. 66) Conte.

Al comma 15, al capoverso, sopprimere il numero 2).

* **24. 107.** (ex 23. 515) Malavenda.

Al comma 15, al capoverso, sopprimere il numero 3).

* **24. 108.** (ex 23. 514) Malavenda.

Sopprimere il comma 16.

* **24. 109.** (ex 23. 513) Malavenda.

Sopprimere il comma 16.

* **24. 56.** (ex 23. 34) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All'articolo 10 comma 1, lettera *b*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole « comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali » sono sostituite con le seguenti: « comunque non inferiore a 2 punti percentuali ».

24. 58. (ex 23. 36) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, le parole « comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali » sono sostituite con le seguenti: « comunque non inferiore a 1 punto percentuale ».

24. 59. (ex 23. 35) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), della legge 13 maggio 1999, n. 133 le parole: « comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali » sono soppresse e le parole: « non superiore » sono sostituite con le parole: « non inferiore ».

24. 61. (*nuova formulazione*) Governo.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, sostituire le parole: « non superiore al 20 » con le seguenti: « non inferiore al 10 ».

24. 60. (ex 23. 38). Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 16, sopprimere le parole: le parole: « comunque non inferiore a 1,5 punti percentuali » e.

24. 57. (ex 23. 33). Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Al comma 17, primo periodo, sostituire le parole: al 31 dicembre 2000 con le seguenti: di due mesi.

24. 67. (ex 0. 23. 21. 1). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 17, sopprimere il secondo periodo.

24. 68. (ex 0. 23. 21. 2). Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 18.

24. 157. Anghinoni, Dozzo, Vascon.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

19. All'articolo 1746 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« sono fatte salve le disposizioni in materia di star del credere, stabilite dagli accordi economici collettivi di categoria ».

24. 156. Lamacchia.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

19. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 1996 n. 638 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Relativamente al primo versamento delle somme ad essa spettanti ai sensi del presente articolo, lo Stato corrisponde all'Unione delle comunità ebraiche, entro il 31 gennaio 2000, un anticipo pari a lire 500 milioni salvo conguaglio da effettuarsi entro il termine di cui al periodo precedente.

24. 155. Il Governo.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

19. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo di lire 80 miliardi per la copertura dei maggiori costi conseguenti all'aumento di domanda di strutture e di servizi connessi all'accoglienza dei pellegrini del Giubileo e alla gestione degli eventi giubilari. La ripartizione del fondo tra i soggetti interessati sarà effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Conseguentemente, nella Tabella D, apportare la seguente variazione:

Legge n. 448 del 1998, articolo 50, comma 1, lettera c): Edilizia sanitaria pubblica (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 7.2.1.4 — cap. 2541)

2000: — 40.000.

Conseguentemente, nella Tabella E, aggiungere la seguente voce:

Legge n. 270 del 1997: piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in località al di fuori del Lazio (articolo 3) (Tesoro, bilancio e programmazione economica — 23.2.1.2. — Giubileo 2000 cap. 9412)

2000: — 40.000.

24. 165. (ex Tab. E 3). Il Governo.

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

1. Compatibilmente con la realizzazione degli obiettivi fissati dal Patto di stabilità, a decorrenza dalla data di accertamento di cui all'articolo 64, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le minori spese sostenute dal Tesoro per il servizio interessi sul debito pubblico misurate in relazione al bilancio preventivo per il 1999 sono accantonate per il triennio 2000-2002 in un apposito fondo istituito presso il Ministero del Tesoro. Il fondo viene destinato:

a) a compensare i minori introiti derivanti dalla deducibilità fino ad un tetto massimo del 30 per cento dell'IRAP dalle imposte sui redditi e tenuto conto dell'obiettivo di cui al successivo punto b);

b) a compensare le minori entrate derivanti dalla soppressione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro nella misura massima dell'1,2 per cento.

2. Il Ministro del Tesoro è autorizzato, ai sensi della legge n. 400 del 1998, a definire, di concerto con i ministri delle Finanze e del Lavoro, l'attuazione del presente articolo.

24. 01. (ex 23. 06). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:	2001: — 200;
2000: — 2.300;	2002: — 200.
2001: — 1.400;	Ministero del commercio con l'estero:
2002: — 2.500.	2000: — 10;
Ministero della giustizia:	2001: — 10;
2000: — 100;	2002: — 10.
2001: — 100;	Ministero della sanità:
2002: — 100.	2000: — 100;
Ministero degli affari esteri:	2001: — 100;
2000: — 300;	2002: — 100.
2001: — 200;	Ministero dei beni e attività culturali:
2002: — 200.	2000: — 10;
Ministero della pubblica istruzione:	2001: — 10;
2000: — 500;	2002: — 10.
2001: — 400;	Ministero dell'ambiente:
2002: — 400.	2000: — 100;
Ministero dell'interno:	2001: — 100;
2000: — 150;	2002: — 50.
2001: — 150;	Ministero dell'università e ricerca scientifica:
2002: — 150.	2000: — 100;
Ministero dei trasporti e della navigazione:	2001: — 100;
2000: — 250;	2002: — 100.
2001: — 300;	
2002: — 300.	
Ministero della difesa:	
2000: — 50;	
2001: — 50;	
2002: — 50.	
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:	
2000: — 200;	

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (*Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative*) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integral-

mente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno

2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme

il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-

grammazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1.

— Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al

funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601);

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegata alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni fi-

nanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.

Compensazione n. 1

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente predeterminate, sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della

legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 – Presidenza del Consiglio dei ministri – capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: – 200.000;

2001: – 200.000;

2002: – 200.000.

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

– Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 – Ente nazionale per le strade – cap. 8061/p):

2000: – 250.000;

2001: – 250.000;

2002: – 250.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n.496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 – Ente nazionale energia e ambiente – cap. 7210):

2000: – 100.000;

2001: – 100.000;

2002: – 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 – Fondo unico per lo spettacolo – capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: – 370.000;

2001: – 370.000;

2002: – 380.000.

Ministero dell'ambiente:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2001):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: — 402.000;

2001: — 402.000;

2002: — 402.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.

Compensazione n. 5**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO**

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 3**(A.C. 6557 - sezione 3)****ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 25.**

(Riqualificazione dell'assistenza sanitaria e attività libero-professionale).

1. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 50 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

2. Per le prestazioni libero-professionali, erogate in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale, la regione partecipa alla spesa nel limite di una quota massima del 25 per cento della tariffa prevista per le prestazioni istituzionali a carico del Servizio sanitario nazionale.

3. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, in regime di ricovero o di *day hospital*, di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, svolte in strutture sanitarie non accreditate, sono determinate da ciascuna azienda d'intesa con il dirigente sanitario interessato e sono a totale carico dei richiedenti; all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

4. La partecipazione ai proventi delle attività professionali di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'articolo 15-*quinquies* del

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, rese in regime libero-professionale, non può essere superiore al 50 per cento della tariffa praticata dall'azienda.

5. Le tariffe delle prestazioni libero-professionali, ivi comprese quelle di diagnostica strumentale e di laboratorio, erogate in regime ambulatoriale, sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro e sono a totale carico dei richiedenti. Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

6. I contratti collettivi nazionali di lavoro stabiliscono i criteri per la determinazione dei proventi da corrispondere ai dirigenti sanitari in relazione alle specifiche prestazioni, nel rispetto dei limiti previsti dal presente articolo.

7. Il comma 17 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e l'ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono abrogati.

8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 sono destinate in misura non superiore a 150 miliardi di lire al fondo per l'esclusività del rapporto dei dirigenti del ruolo sanitario di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità predispone una relazione che attesti la situazione dell'attività libero-professionale dei medici nelle strutture pubbliche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

10. Al fine di potenziare le attività previste dall'articolo 72, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata l'ulteriore spesa di 1.500 miliardi di lire per gli anni 2000-2001, di cui 750 per l'anno 2000 e 750 per l'anno 2001.

11. Le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre

1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte di lire 750 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001.

12. Ai fini dell'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), che risultino essere state inserite nei programmi di intervento per la realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti e siano già state ammesse ai finanziamenti disposti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, conservano il contributo attribuito a condizione che:

a) le IPAB stesse, ancorché depubblicizzate, risultino essere enti senza scopo di lucro;

b) le opere realizzate con tali finanziamenti siano autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed abbiano un vincolo permanente di destinazione d'uso;

c) le residenze sanitarie assistenziali per anziani e disabili non autosufficienti realizzate dalle IPAB stesse siano accreditate ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

13. La misura dell'1 per cento prevista dal comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è elevata al 2,5 per cento.

14. Le disponibilità corrispondenti alla quota parte delle minori spese di cui al comma 3 dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, previste dal comma 15 dello stesso articolo 72 relativamente agli anni 2000 e 2001 sono integrate di 750 miliardi di lire per ciascuno dei predetti anni.

15. All'articolo 72, comma 15, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stabilite

le modalità di acquisizione delle risorse da far affluire al fondo di cui al comma 6 ».

16. In ragione dell'autofinanziamento del settore sanitario, le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle province autonome di Trento e di Bolzano, alla regione Valle d'Aosta e alla regione Friuli-Venezia Giulia.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI
ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI
ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO
DI LEGGE

ART. 25.

Sopprimere i commi 1 e 2.

Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: al 2,5 per cento con le seguenti: al 3,5 per cento.

25. 40. (ex 24. 58). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Carlesi.

Sopprimere il comma 1.

Seguono compensazioni n. 2 e 8 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 41. (ex 24. 38). Giancarlo Giorgetti, Cè, Dalla Rosa.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
25.81 DEL GOVERNO.

Al primo periodo sostituire le parole: tra il 50 e il 70, con le seguenti: 90.

Compensazione del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 25. 81. 2. Cè.

Al primo periodo sostituire le parole: tra il 50 e il 70, con le seguenti: 80.

0. 25. 81. 1. Cè.

Al primo periodo sostituire le parole: tra il 50 e il, con le seguenti: del.

0. 25. 81. 3. Cè.

Al comma 1, sostituire le parole: nel limite di una quota massima del 50 per cento, con le seguenti: nel limite di una quota variabile tra il 50 e il 70 per cento.

Conseguentemente, al comma 8, le parole: 150 sono sostituite dalla parola: 80 ed è aggiunto il seguente periodo: Il predetto fondo è integrato a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annui, corrispondentemente le disponibilità destinate al finanziamento dei progetti di cui all'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono ridotte a decorrere dall'anno 2000 di lire 70 miliardi annue.

25. 81. Governo.

Al comma 1, sostituire le parole: di una quota massima con le seguenti: di una quota minima.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, voce Ministero del Tesoro, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 500.000;

2001: — 500.000;

2002: — 500.000.

25. 92 (ex Tab. A. 119). Di Capua.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2000: — 300.000;

2002: — 200.000.

25. 42. (ex Tab. A. 101). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 85 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 43. (ex 24. 40). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 85 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 61, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 350.000;

2000: — 262.500;

2002: — 175.000.

25. 44. (ex Tab. A. 100). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Seguono compensazioni del Gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 45. (ex 24. 39). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 300.000;

2001: — 225.000;

2002: — 150.000.

25. 46. (ex Tab. A. 99). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 1, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 70 per cento.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 150.000;

2002: — 100.000.

25. 13. (ex Tab. A. 152). Cuccu.

Al comma 1, sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: del 25 per cento.

Seguono le compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

25. 7. (ex 24. 12). Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 2.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania nn. 2 e 8.

25. 4. (ex 24. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 2.

25. 3. Bonato, Giordano.

Al comma 2, sostituire le parole: del 25 per cento con le seguenti: del 50 per cento.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 150.000;

2002: — 100.000.

25. 14. (ex Tab. A. 151). Cuccu.

Al comma 2, sostituire le parole: del 25 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista

25. 8. (ex 24. 7). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 2, sostituire la parola: 25 con le seguenti: 24,001.

25. 16. (ex serie 46) Malavenda.

Seguono altri 900 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 2, sostituire la parola: 25 con la seguente: 24,0999.

25. 17. Malavenda.

Sopprimere il comma 3.

25. 47. (ex 24. 28). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

Segue compensazione n. 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 48. (ex 24. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, sopprimere le parole: all'azienda è dovuta una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

25. 49. (ex 24. 59). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Carlesi.

Al comma 3 sostituire le parole: non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa, con le seguenti parole: nelle misure stabilite dai contratti collettivi nazionali.

25. 82. Governo.

Al comma 3, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 40 per cento.

25. 9. (ex 24. 8). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 3, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 50. (ex 24. 43). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 51. (ex 24. 44). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 4 dopo le parole: libero-professionale, inserire le seguenti parole: è stabilita dai contratti collettivi nazionali, per quanto concerne le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio la partecipazione.

25. 83. Governo.

Al comma 4, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 52. (ex 24. 47). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 4, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 53. (ex 24. 46). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 4 sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.

Segue compensazione n. 9 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 54. (ex 24. 45). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: e di laboratorio aggiungere le seguenti: sono prescritte secondo scienza e coscienza del medico curante che non è tenuto a rispettare le disposizioni previste dai protocolli diagnostici e terapeutici.

25. 55. (ex 24. 18). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a totale carico dei richiedenti con le seguenti: per il 70 per cento a carico dei richiedenti e per il 30 per cento a carico della regione.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 56. (ex 24. 49). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 57. (ex 24. 48). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché una quota della tariffa non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa.

25. 58. (ex 24. 50). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 20 per cento della tariffa stessa con le seguenti: nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

25. 84. Governo.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento, con le seguenti: 40 per cento.

25. 10. (ex 24. 9). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 5 per cento.

25. 60. (ex 24. 52). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: 20 per cento con le seguenti: 10 per cento.

25. 59. (ex 24. 51.) Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. È fatto obbligo delle aziende, in attesa della realizzazione di spazi idonei, separati e distinti, individuati d'intesa tra l'azienda ed il consiglio dei sanitari, di consentire ai medici che hanno optato per l'esclusività di rapporto di svolgere l'attività libero-professionale *intramoenia* ambulatoriale e domiciliare, in nome e per conto dell'azienda, secondo un volume d'affari pari all'attività istituzionale su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro, al di fuori di strutture convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, dotati di bollettario e ricettario regolarmente seriatati dall'azienda da cui dipendono e sotto il controllo dell'azienda stessa. Le eventuali spese di affitto dello studio privato sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi.

**Segue compensazione del Gruppo MISTO-
UDEUR.**

25. 2 (ex 24. 56). Manzione, Di Nardo.

Sopprimere il comma 6.

25. 77. (ex 24. 543). Malavenda.

Al comma 6, dopo la parola: dirigenti aggiungere la seguente: medici.

25. 62. (ex 24. 21). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 6, dopo le parole: dirigenti sanitari aggiungere le seguenti: la cui retribuzione complessiva non può superare di dieci volte quella prevista per il più basso livello retributivo corrisposto ai lavoratori dipendenti del settore.

25. 23. (ex 24. 515). Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: dirigenti sanitari aggiungere le seguenti parole: la cui retribuzione complessiva lorda non può

superare di sette volte la media retributiva dei lavoratori dipendenti del settore.

25. 24. (ex 24. 514). Malavenda.

Al comma 6, dopo le parole: dirigenti sanitari aggiungere le seguenti: che operano liberi dai vincoli previsti dai protocolli diagnostici e terapeutici.

25. 61. (ex 24. 23). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 6, dopo le parole: in relazione alle specifiche prestazioni aggiungere le seguenti: garantendo al dirigente medico la libertà di operare professionalmente secondo scienza e coscienza.

25. 63. (ex 24. 22). Conti, Gramazio, Carlesi.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. Ai dirigenti del ruolo sanitario che abbiano optato per la libera professione extramuraria in data anteriore alla data di entrata in vigore della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applica la riduzione prevista dall'articolo 72, comma 5, della medesima legge n. 448, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1° luglio 1999 e la data nella quale dovrà essere nuovamente esercitata l'opzione.

**Seguono le compensazioni del Gruppo di
Alleanza nazionale.**

25. 64. (ex 24. 14) Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sopprimere i commi 7 e 8.

**Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega
forza nord per l'indipendenza della Padania.**

25. 65. (ex 24. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 7.

25. 25. (ex 24. 542). Malavenda.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. È data facoltà alle aziende, in funzione di una riduzione delle liste d'attesa e dei singoli bilanci aziendali, di consentire ai medici che hanno optato per l'esclusività di rapporto di svolgere l'attività libero-professionale *intramoenia* ambulatoriale e domiciliare, in nome e per conto dell'azienda, su tutto il territorio nazionale, al di fuori dell'orario di lavoro, al di fuori di strutture convenzionate con il Sistema sanitario nazionale, dotati di bollettario e ricettario regolarmente seriatati dell'azienda da cui dipendono e sotto il controllo dell'azienda stessa.

25. 66. (ex 24. 1). Del Barone, Lucchese.

Sopprimere il comma 8.

25. 26. (ex 24. 541). Malavenda.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

8. Le economie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate in misura non superiore a 100 miliardi di lire al fondo per l'esclusività dei dirigenti; ciò che resta viene destinato ad effettuare la sperimentazione di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 124 del 1998 ad iniziare dalle malattie cardiovascolari e tumorali.

25. 11. (ex 24. 10). Bonato, Giordano, Valpiana.

Al comma 8, sopprimere le seguenti parole: in misura non superiore a 150 miliardi di lire.

Segue compensazione n. 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 67. (ex 24. 36). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 8, sostituire le parole da: in misura non superiore *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla realizzazione di nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

25. 27. (ex 24. 501 e 24. 533). Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole da: in misura non superiore *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla realizzazione di nuove assunzioni a tempo indeterminato.

25. 29. (ex 24. 516). Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole da: in misura non superiore *fino alla fine del comma con le seguenti:* alla realizzazione di nuove assunzioni a tempo pieno ed indeterminato.

25. 30. (ex 24. 517). Malavenda.

Al comma 8, sostituire le parole: 150 miliardi di lire *con le seguenti:* 300 miliardi di lire.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 68. (ex 24. 37). Cè, Giancarlo Giorggetti, Dalla Rosa.

Al comma 8, sostituire le parole: 150 miliardi *con le seguenti:* 79 miliardi e due milioni.

25. 18. (ex serie n. 47) Malavenda.

Seguono altri 7.208 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 8, sostituire le parole: 150 miliardi *con le seguenti:* 149 miliardi e 999 milioni.

25. 19. Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

25. 31. (ex 24. 540). Malavenda.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: due giorni.

25. 20. (ex serie n. 48) Malavenda.

Seguono altri 125 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 9, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: 152 giorni.

25. 21. Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sei settimane.

25. 32. (ex 24. 552). Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: dieci settimane.

25. 33. (ex 24. 554). Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.

25. 34. (ex 24. 551). Malavenda.

Al comma 9, dopo le parole: una relazione aggiungere le seguenti: conclusiva e definitiva.

25. 69. (ex 24. 24). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e letta entro la fine del settimo mese dalla entrata in vigore della presente legge.

25. 70. (ex 24. 25). Conti, Gramazio, Carlesi.

Sopprimere il comma 10.

*** 25. 6.** (ex 24. 54). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 10.

*** 25. 35.** (ex 24. 539). Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

25. 12. (ex 24. 11). Bonato, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

11-bis. Per consentire il potenziamento delle strutture di radioterapia nell'ambito dei programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge n. 67 del 1998, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica alla legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355), modificare gli importi come segue:

2000: — 10.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

25. 85. La Commissione.

Al comma 12, lettera a), sostituire le parole da: ancorché fino alla fine della lettera con le seguenti: non siano state depubblicizzate

25. 5. Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 13.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 300.000;

2002: — 200.000.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutti gli stanziamenti del 5 per cento.

25. 15. (ex 0. Tab. A. 10. 59). Cuccu.

Sopprimere il comma 13.

Seguono le compensazioni del Gruppo di Alleanza nazionale per 750 miliardi.

25. 71. (ex 24. 26). Conti, Gramazio, Carlesi.

Sopprimere il comma 13.

Seguono le compensazioni nn. 1, 3 e 15 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

25. 72. (ex 24. 55). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 13, sostituire le parole: 2,5 per cento con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A, Ministero della sanità, modificare gli importi come segue:

2000: + 15.000;

2001: + 15.000;

25. 1. (ex Tab. A. 188). Saia, Maura Cossutta.

Al comma 13, sostituire le parole: 2,5 per cento, con le seguenti: 3 per cento.

Conseguentemente, alla tabella D, Ministero della sanità, aggiungere la voce: decreto-legge n. 450 del 1998 — sanità cap. 7580:

2000: + 50.000;

2001: + 30.000;

2002: + 30.000.

25. 80. (ex Tab. D. 22) Maura Cossutta, Saia, Di Capua, Cuccu, Polenta, Ruggeri, Pozza Tasca, Procacci, Valpiana, Battaglia, Buffo, Manzione, Parenti, Carlesi.

Sopprimere il comma 14.

25. 36. (ex 24. 536). Malavenda.

Al comma 14, sostituire le parole: 750 miliardi di con le seguenti: 749 miliardi, 900 milioni e 2.

25. 75. (ex serie n. 50) Malavenda.

Seguono altri 2.950 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 14, sostituire le parole: 750 miliardi di con le seguenti: 749 miliardi, 900 milioni e 3001.

25. 76. Malavenda.

Sopprimere il comma 15.

25. 37. (ex 24. 535). Malavenda.

Al comma 15, dopo le parole: e della programmazione economica aggiungere le seguenti: acquisito il parere vincolante della Conferenza Stato - Regioni.

25. 73. (ex 24. 27). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 15, dopo le parole: programmazione economica aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

25. 74. (ex 24. 13). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sopprimere il comma 16.

25. 38. (ex 24. 534). Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
25. 01 DEL GOVERNO.

Al primo comma sostituire le parole: al 1° gennaio 2001, con le seguenti: al 1° febbraio 2000.

Conseguentemente sostituire le parole: al 31 dicembre 2000, con le seguenti: al 30 gennaio 2000.

0. 25. 01. 3. Fontanini, Cè.

Al primo comma sostituire le parole: al 1° gennaio 2001, con le seguenti: al 1° marzo 2000.

Conseguentemente sostituire le parole: al 31 dicembre 2000, con le seguenti: al 28 febbraio 2000.

0. 25. 01. 1. Fontanini, Cè.

Al primo comma sostituire le parole: al 1° gennaio 2001, con le seguenti: al 1° luglio 2000.

Conseguentemente sostituire le parole: al 31 dicembre 2000, con le seguenti: al 30 giugno 2000.

0. 25. 01. 4. Fontanini, Cè.

Al primo comma sostituire le parole: al 1° gennaio 2001 con le seguenti: al 1° settembre 2000 ».

Conseguentemente sostituire le parole: al 31 dicembre 2000 con le seguenti: al 30 agosto 2000.

0. 25. 01. 2 Fontanini, C'è.

Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

ART. 25-bis.

(Proroghe termini e disposizioni in materia di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie).

1. Il termine indicato dal comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, per l'introduzione del sistema di partecipazione e di esenzione correlato alla situazione economica del nucleo familiare è prorogato al 1° gennaio 2001.

Conseguentemente il termine di cui al comma 9 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo è prorogato al 31 dicembre 2000.

25. 01. Governo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 no-

vembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione

dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:	2001: -900 miliardi;
2000: -50 miliardi;	2002: -900 miliardi.
2001: -50 miliardi;	Compensazione n. 5.
2002: -50 miliardi.	
<i>Totale compensazione:</i>	<i>All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:</i>
2000: -1.510 miliardi;	<i>Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:</i>
2001: -1.510 miliardi;	<i>Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):</i>
2002: -1.510 miliardi.	<i>Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):</i>
Compensazione n. 4.	
<i>All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:</i>	
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:	2000: -100 miliardi;
2000: -400 miliardi;	2001: -100 miliardi;
2001: -400 miliardi;	2002: -100 miliardi.
2002: -400 miliardi.	<i>Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):</i>
Ministero delle politiche agricole:	2000: -85 miliardi;
2000: -200 miliardi;	2001: -85 miliardi;
2001: -200 miliardi;	2002: -85 miliardi.
2002: -200 miliardi.	<i>Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):</i>
Ministero delle comunicazioni:	2000: -100 miliardi;
2000: -50 miliardi;	2001: -100 miliardi;
2001: -50 miliardi;	2002: -100 miliardi.
2002: -50 miliardi.	<i>Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):</i>
Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:	2000: -500 miliardi;
2000: -250 miliardi;	2001: -500 miliardi;
2001: -250 miliardi;	2002: -500 miliardi.
2002: -250 miliardi.	
<i>Totale compensazione:</i>	
2000: -900 miliardi;	

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può

essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retri-

buzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 - sezione 4)

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 26.

*(Contenimento e razionalizzazione
della spesa farmaceutica).*

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo è calcolata in funzione del fatturato medio realizzato negli ultimi due anni da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui

alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

2. Per l'anno 2000, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica previsto dall'articolo 36, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è rideterminato in lire 12.650 miliardi. L'onere predetto può registrare un incremento non superiore al 14 per cento, fermo restando il mantenimento delle occorrenze finanziarie delle regioni nei limiti degli stanziamenti complessivi previsti per il medesimo anno.

3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica, indistintamente, a tutte le specialità medicinali a base di principi attivi non coperti da brevetto, fatta eccezione per i medicinali ottenuti da biotecnologie, i prodotti biologici o quelli a rilascio controllato per via transdermica ed eventuali altri medicinali con caratteristiche innovative che la Commissione unica del farmaco (CUF) giudichi rilevanti, sotto il profilo terapeutico, ai fini dell'applicazione del presente comma. Per le specialità medicinali attualmente in commercio, precedentemente non sottoposte alla disposizione citata, la riduzione del prezzo nella misura del 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, con effettività dal 31 gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. La CUF esprime il giudizio di cui al primo periodo del presente comma entro il mese successivo a quello della domanda di esclusione dalla riduzione del prezzo presentata dall'impresa interessata; in caso di accoglimento l'esclusione dalla riduzione del prezzo ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della deliberazione della CUF. Restano altresì esclusi i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3,

del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

4. In deroga a quanto previsto dalla deliberazione CIPE del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 89 del 17 aprile 1998, per le confezioni di medicinali autorizzate secondo la procedura nazionale, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti altre confezioni le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state ottenute con procedura di mutuo riconoscimento, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, la procedura negoziale di cui al comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

5. All'articolo 70, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'espressione « medicinali già classificati tra i farmaci non rimborsabili e successivamente ammessi per la prima volta alla rimborsabilità » deve intendersi riferita al regime di rimborsabilità introdotto dall'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

6. Le disposizioni sulla contrattazione dei prezzi recate dall'articolo 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già estese in via sperimentale alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo il sistema del mutuo riconoscimento dal comma 10 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, continuano ad applicarsi in via sperimentale fino al 31 dicembre 2000.

7. Il Ministero della sanità trasmette, entro il 30 gennaio 2001, alle competenti Commissioni parlamentari, una relazione sui risultati della sperimentazione del regime di contrattazione dei prezzi dei farmaci di mutuo riconoscimento, per il triennio 1998-2000.

8. Per i medicinali oggetto di procedura negoziale secondo la deliberazione CIPE del 30 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 13 maggio 1997, può essere prevista, sul prezzo *ex fabrica*, l'applicazione di sconti a favore delle strutture pubbliche o, comunque, accreditate.

9. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178,

come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera *h*), del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il ritardo della prima commercializzazione ecceda i dodici mesi il Ministero della sanità sospende l'autorizzazione concessa ».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La revoca della sospensione dell'autorizzazione adottata dal Ministero della sanità ai sensi dei commi 1 e 2 è disposta previo pagamento, da parte dell'impresa interessata, di una tariffa pari al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa. La sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio non si applica, in ogni caso, ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione verso altri Paesi ».

11. Il Ministero della sanità predispone annualmente una relazione che identifichi i motivi del superamento del limite della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti fra la spesa farmaceutica delle regioni ed i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione è trasmessa al Parlamento.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.

Sopprimerlo

26. 1. (ex 25. 542). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

*** 26. 2.** (ex 25. 541). Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* **26. 3.** (ex 25. 30). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Il comma 16 dell'articolo 36 della legge 27dicembre 1997 n. 449 è soppresso.

Segue compensazione n. 15 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 4. (ex 25. 45). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. In deroga alle previsioni di cui al comma 16, dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è posta a carico del fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 dell'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la quota del contributo a carico delle imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, dei grossisti e delle farmacie.

Segue compensazione del gruppo MISTO-UDEUR.

26. 5. (ex 25. 74.) Manzione, Acierno, Bagliani, Di Nardo.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Entro il 30 giugno 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, secondo criteri e modalità di ripartizione che tengano conto di principi di equità distributiva, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a versare a favore del Servizio sanitario nazionale un acconto sulla quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno

degli anni 1998 e 1999. In ogni caso i grossisti saranno tenuti al versamento del contributo soltanto per le vendite effettuate alle farmacie delle regioni che hanno determinato il superamento del limite di spesa farmaceutica. Per le farmacie si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

1-bis. L'acconto di cui al comma 1 è determinato detraendo dall'ammontare totale del contributo dovuto l'importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA dal 4 per cento al 10 per cento non rifinanziata dal decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il 31 ottobre 2000 è stato stabilito il termine per il versamento del saldo da effettuarsi comunque entro il 31 dicembre 2000. Per i grossisti l'acconto previsto dal primo periodo del presente comma è, in ogni caso, corrisposto in non meno di tre rate annuali stabilite con il decreto di cui al comma 1. Entro il 30 settembre 2000 il ministro riferisce al Parlamento sull'effettiva rispondenza dei dati di mercato alle vigenti disposizioni sui margini riconosciuti alle tre categorie interessate sui prezzi di vendita dei medicinali erogati con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, fornendo elementi e proposte per una revisione di tali margini e l'eventuale adozione di correlate misure finalizzate al rispetto degli stessi e ad assicurare, ove possibile, ulteriori contenimenti della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

26. 180. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro il 30 aprile 2000 le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali, i grossisti e le farmacie provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota di loro spettanza del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascun degli anni 1998 e 1999. Per tutte le categorie interessate la quota del contributo sarà determinata con riferimento ai medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537, secondo criteri da stabilire con successiva legge. Per le farmacie, si tiene conto dell'incidenza della spesa di ciascuna regione sul superamento del limite di spesa nazionale.

26. 6. (ex 25. 13). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, di concerto con il Ministro della Sanità, definisce le modalità con le quali le imprese titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci, i grossisti e le farmacie, devono provvedere a versare a favore del Servizio sanitario nazionale la quota loro spettante del contributo di cui all'articolo 36, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativa a ciascuno degli anni 1998 e 1999.

26. 7. (ex 25. 27). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 aprile 2000 aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le categorie interessate al pagamento del contributo di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono definite le quote di contributo per ciascuna categoria nonché è determinata l'eccedenza della spesa farma-

ceutica 1998 e 1999. Nella determinazione della eccedenza di spesa farmaceutica per gli anni 1998 e 1999 da porre a carico delle categorie di cui sopra è detratto un importo equivalente alla quota di aumento dell'IVA, dal 4 al 10 per cento, di cui al decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30. Entro il 30 giugno.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni n. 1, 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 8. (ex 25. 48). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: 30 aprile 2000 aggiungere le seguenti: con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le categorie interessate al pagamento del contributo di cui al comma 16 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono definite le quote di contributo per ciascuna categoria nonché è determinata l'eccedenza della spesa farmaceutica 1998 e 1999. Entro il 30 giugno.

Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.

Seguono le compensazioni n. 1, 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 9. (ex 25. 49). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: primo giorno del.

26. 14. (ex serie 53) Malavenda.

Seguono altri 147 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 179° giorno del.

26. 15. (ex serie 53). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 giugno.

Segue compensazione n. 7 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 10. (ex 25. 47). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 aprile con le seguenti: 30 maggio.

Segue compensazione n. 7 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 11. (ex 25. 46). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i grossisti e le farmacie fino a: di loro spettanza con le seguenti: provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare per intero a favore del Servizio sanitario nazionale la quota.

26. 12. (ex 25. 31). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: i grossisti fino a: di loro spettanza con le seguenti: i grossisti provvedono, con modalità da stabilire con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro della sanità, a versare per intero a favore del Servizio sanitario nazionale la quota.

26. 13. (ex 25. 32). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1 primo periodo, dopo le parole: le farmacie provvedono, aggiungere le seguenti: sulla base di una relazione attestante la reale entità dello sfondamento del tetto di spesa certificata dalla Corte dei Conti redatta e diffusa a tutti gli operatori coinvolti entro il 1° gennaio.

26. 16. (ex 25. 9). Lucchese, Del Barone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con i Presidenti delle Regioni.

26. 17. (ex 25. 556). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con le Province.

26. 18. (ex 25. 553). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con i Comuni.

26. 19. (ex 25. 552). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con le Commissioni Parlamentari competenti.

26. 20. (ex 25. 554). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con il Parlamento.

26. 21. (ex 25. 555). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con il Presidente del Consiglio dei ministri.

26. 22. (ex 25. 550). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il Ministro della sanità aggiungere le seguenti: e con il Consiglio dei ministri.

26. 23. (ex 25. 549). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la quota con le parole: le somme.

26. 24. (ex 25. 551). Malavenda.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: cui va aggiunta una addizionale del 3 per cento.

26. 24. (ex serie 53). Malavenda.

Seguono altri 3.043 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: cui va aggiunta una addizionale dello 0, 001 per cento.

26. 25. (ex serie 53). Malavenda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: è calcolata fino alla fine del periodo con le seguenti: sarà determinata con riferimento ai medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, secondo i criteri da stabilire con successiva legge.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

26. 26. (ex Tab. A. 148). Massidda.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: in funzione del fatturato con le

seguinti: per un 50 per cento dell'eccedenza di spesa di cui all'articolo 36, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in funzione dell'incremento di fatturato realizzato negli anni 1998 e 1999 da ciascuna impresa per i medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 e per l'altro 50 per cento in funzione del fatturato medio.

26. 27. (ex 25. 62). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: maggiorato del 6, 999 per cento.

26. 28. (ex serie 54). Malavenda.

Seguono altri 4.355 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: due anni aggiungere le seguenti: maggiorato del 1, 001 per cento.

26. 29. (ex serie 54). Malavenda.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

26. 30. (ex 25. 33). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il contributo lordo, di cui ai periodi precedenti, ecceda lire 50 milioni, il rimanente importo è versato nei cinque anni successivi, a decorrere dal 2001, con modalità da stabilire con il decreto di cui al primo periodo.

Segue compensazione del gruppo MISTO- UDEUR.

26. 31. (ex 25. 73). Manziona, Acierno, Di Nardo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo sull'eccedenza di spesa dovuto dalle singole farmacie è cal-

colato al netto di una somma pari al tasso legale negoziato di 2 punti percentuali relativamente agli impianti per i quali si siano verificati ritardi nella corresponsione da parte delle ASL delle spettanze alle farmacie medesime.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, variare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

26. 32. (ex Tab. A. 171). Cicu.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis Il contributo sull'eccedenza di spesa dovuto dalle singole farmacie e calcolato al netto di una somma pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali relativamente agli importi per i quali si siano verificati ritardi nella corresponsione da parte delle ASL delle spettanze alle farmacie medesime.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

26. 150. (ex 25. 25). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Il contributo sull'eccedenza di spesa dovuto dai grossisti e dalle farmacie è calcolato al netto di una somma pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali relativamente agli importi per i quali si siano verificati ritardi nella corresponsione da parte delle ASL delle spettanze alle farmacie.

Segue compensazione del gruppo Misto-UDEUR.

26. 33. (ex 25. 72). Manzione, Acierno, Bagliani.

Sopprimere il comma 2.

26. 34. (ex 25. 540). Malavenda.

Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: 12.650 con le seguenti: 13.410.

Seguono compensazioni n. 1, 2, 3 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 35. (ex 25. 50). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: 14 per cento aggiungere le seguenti: metà del quale è da destinarsi all'acquisto di farmaci (cosiddetti « orfani »), di difficile reperimento, destinati alla cura di numerose malattie rarissime, distribuiti dalle farmacie convenzionate e da quelle ospedaliere per conto del Sistema sanitario nazionale.

26. 36. (ex 25. 34). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: delle occorrenze finanziarie delle regioni aggiungere le seguenti: e in proporzione allo sfondamento della spesa delle stesse.

26. 37. (ex 25. 8). Lucchese, Del Barone.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. Le norme di cui all'articolo 36, commi 16 e 16-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applicano limitatamente agli anni 1998 e 1999. A decorrere dall'anno 2000, nel caso in cui la spesa regionale per l'assistenza farmaceutica ecceda, secondo proiezioni da effettuare trimestralmente, i limiti di competenza regionale derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, le regioni e le province autonome, anche avvalendosi di apposita commissione che includa una rappresentanza delle aziende

del settore, ivi comprese quelle della distribuzione intermedia e finale, valuta l'entità delle eccedenze per ciascuna classe terapeutica omogenea ed adotta le misure necessarie ai fini del contenimento della spesa. Qualora comunque, alla fine dell'anno, si registri una spesa regionale per l'assistenza farmaceutica superiore ai limiti di cui al comma 2, le regioni e le province autonome, provvedono con mezzi propri anche mediante il ricorso a forme di contribuzione regionale, a coprire le eventuali eccedenze.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: 600.000;

2001: 475.000;

2002: 300.000.

26. 38. (ex Tab. A. 121). Di Capua.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale.

26. 39. (ex 25. 29). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Sopprimere il comma 3.

Seguono compensazioni n. 1 e 2 del gruppo lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 40 (ex 25. 51). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 41.** (ex 25. 77). Alessandro Rubino.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 42.** (ex 25. 79). Pezzoli, Butti, Alberto Giorgetti, Marengo, Carlesi, Franz, Menia.

Sopprimere il comma 3.

* **26. 43.** (ex 25. 539). Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
26.182 DEL GOVERNO.

Al comma 3 dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti, con prezzo al pubblico superiore alle 7.000 lire.

0. 26. 182. 1. Fontanini, Cè.

Al comma 3 dopo le parole: Servizio sanitario nazionale inserire le seguenti, con prezzo al pubblico superiore alle 5.000 lire.

0. 26. 182. 2. Fontanini, Cè.

Il comma 3 è sostituito dai seguenti:

3. Fermo restando, per le specialità medicinali a base di principi attivi per i quali è scaduta la tutela brevettuale, quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE.

3-bis. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma precedente:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

3-ter. Restano comunque esclusi dalla riduzione i medicinali di cui all'articolo 3, comma 130, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425.

26. 182 Governo.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale, con prezzo al pubblico superiore alle 5.000 lire, è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al comma presente:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di « novità »;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 300 miliardi;

2002: — 200 miliardi.

26. 45. (ex Tab. A. 147). Massidda.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, con prezzo al pubblico superiore alle 5.000 lire, è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di novità;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

26. 44. (ex 25. 14). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Fillocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 1° gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di « novità »;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

* **26. 47.** (ex 25. 20). Giannotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. A decorrere dal 31 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal CIPE. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma:

a) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di principio attivo;

b) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di formulazione o di modalità di rilascio o di somministrazione purché ottenuto con la procedura del brevetto europeo o in almeno un altro paese europeo dove il rilascio del brevetto presuppone l'esame di « novità »;

c) le specialità medicinali coperte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico;

d) le specialità medicinali di origine biologica o ottenute con processi biotecnologici.

* **26. 46.** (ex 25. 67). Bastianoni.

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. A decorrere dal 10 gennaio 2000 il prezzo delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, è ridotto del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe. Sono escluse dalla riduzione di cui al presente comma le specialità medicinali co-

perte in Italia da brevetto di indicazione terapeutica purché giudicato dalla CUF rilevante sotto il profilo terapeutico.

26. 48. (ex 25. 4). Giannotti.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il prezzo delle specialità medicinali per le quali è scaduta qualsiasi forma di tutela brevettuale, con l'esclusione dei prodotti di origine biologica o ottenuti con processi biotecnologici, è ridotto, a decorrere dal 1° gennaio 2000, del 5 per cento rispetto al prezzo calcolato secondo i criteri stabiliti dal Cipe.

26. 49. (ex 25. 28). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: indistintamente.

26. 50. (ex 25. 63). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: indistintamente con la seguente: indiscriminatamente.

26. 51. (ex 25. 529). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: a base di principi attivi non coperti da brevetto fino alla fine del periodo, con le seguenti: non coperte da brevetto avente per oggetto almeno:

a) un principio attivo;

b) la tecnologia o il metodo di somministrazione o di rilascio;

c) la forma farmaceutica. La disposizione suddetta non si applica, in ogni caso, ai medicinali ottenuti da biotecnologie, ai prodotti biologici, a quelli a rilascio controllato per via transdermica e ad altri medicinali ai quali la Commissione Unica del Farmaco abbia riconosciuto caratteristiche innovative rilevanti sotto il profilo terapeutico.

26. 56. (ex 25. 60). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: principi attivi con le seguenti: ph neutro.

26. 52. (ex 25. 528). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: principi attivi con le seguenti: radicali liberi.

26. 55. (ex 25. 527). Malavenda.

Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: non coperti da brevetto.

26. 57. (ex 25. 61). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: non coperti da brevetto aggiungere le seguenti: il cui prezzo al pubblico, al 30 settembre 1999, ecceda le 7.000 lire.

26. 58. (ex 25. 64). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: 20 per cento sino a: riduzione del.

Seguono compensazioni n. 1 e 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 61. (ex 25. 43). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 3, secondo periodo sostituire le parole: 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1 gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. con le seguenti: 6 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 62. (ex 25. 53). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3 secondo periodo sostituire le parole: 20 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento. con le seguenti: 10 per cento si applica in quattro anni a decorrere dal 1° gennaio 2000, per scaglioni di pari importo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 153. (ex 25. 52). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 24, 999.

26. 59. (ex serie 55) Malavenda.

Seguono altri 4.040 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 20 con le seguenti: 21, 001.

26. 60. (ex serie 55) Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni.

26. 151. (ex 25. 35). Conti, Gramazio, Carlesi.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: due anni e un giorno.

26. 69. (ex serie 56) Malavenda.

Seguono altri 737 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: tre anni e trecentosessanta giorni.

26. 70. (ex serie 56) Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 1° con la seguente: 31.

26. 71. (ex serie 57). Malavenda.

Seguono altri 25 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 1° con la seguente: 2.

26. 72. (ex serie 57). Malavenda.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: applicando per il primo anno una riduzione del 5 per cento con le seguenti: per scaglioni annuali di pari importo.

26. 162. (ex 25. 54). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 5 con le seguenti: 10,999.

26. 73. (ex serie 58) Malavenda.

Seguono altri 1250 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: 5 con le seguenti: 10,024.

26. 74. (ex serie 58) Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: entro il mese con le seguenti: entro due giorni.

26. 75. (ex serie 59). Malavenda.

Seguono altri 45 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: entro il mese con le seguenti: entro ventotto giorni.

26. 76. (ex serie 59). Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: primo con la seguente: cinquantesimo.

26. 77. (ex serie 60). Malavenda.

Seguono altri 48 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 3, terzo periodo, sostituire la parola: primo con la seguente: secondo.

26. 78. (ex serie 60). Malavenda.

Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: del mese.

26. 152. (ex 25. 526.) Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

Segue compensazione n. 2 del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

26. 64. (ex 25. 55). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 4.

* **26. 65.** (ex 25. 68). Bastianoni.

Sopprimere il comma 4.

* **26. 66.** (ex 25. 538). Malavenda.

Sostituire i commi 4 e 5 con il seguente:

4. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo ricalcola il prezzo di vendita dei farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale equiparandolo al prezzo medio europeo per singola specialità medicinale.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

26. 63. (ex 25. 80). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le confezioni di medicinali autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti confezioni autorizzate secondo la procedura nazionale, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, il regime del prezzo medio europeo.

Segue compensazione del gruppo di Forza Italia.

26. 67. (ex 25. 15). Massidda, Cuccu, Baia-monte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le confezioni di medicinali autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, qualora nell'ambito della medesima specialità siano presenti confezioni autorizzate secondo la procedura nazionale, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, il regime del prezzo medio europeo.

26. 68. (ex 25. 41). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Per le confezioni di medicinali autorizzate con procedura di mutuo riconoscimento, qualora nell'ambito della mede-

sima specialità siano presenti confezioni autorizzate secondo la procedura nazionale, si applica, ai fini della determinazione del prezzo, il regime del prezzo medio europeo.

Conseguentemente all'articolo 61, Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio ed alla programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 300 miliardi;

2002: — 200 miliardi.

26. 79. (ex Tab. A. 146). Massidda.

Al comma 4, sostituire le parole: In deroga con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2000, in deroga.

26. 80. (ex 25. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Sopprimere il comma 5.

26. 81. (ex 25. 537). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

* **26. 82** (ex 25. 536). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

* **26. 83.** (ex 25. 44). Giancarlo Giorgetti.

Al comma 6, sostituire la parola: sperimentale con la seguente: definitiva.

26. 84. (ex 25. 522). Malavenda.

Al comma 6, sopprimere le parole: fino al 31 dicembre 2000.

26. 154. (ex 25. 521). Malavenda.

Al comma 6, sostituire la parola: 31 con la seguente: 1.

26. 156. (ex serie 61) Malavenda.

Seguono altri 29 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 6, sostituire la parola: 31 con la seguente: 30.

26. 86. (ex serie 61) Malavenda.

Sopprimere il comma 7.

26. 87. (ex 25. 535). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 gennaio 2001 con le seguenti: 1° gennaio 2000.

26. 88. (ex serie 62) Malavenda.

Seguono altri 355 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 7, sostituire le parole: 30 gennaio 2001 con le seguenti: 28 dicembre 2000.

26. 89. (ex serie 62) Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle associazioni dei consumatori.

26. 90. (ex 25. 520). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: al tribunale dei diritti del malato.

26. 91. (ex 25. 519). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle regioni.

26. 92. (ex 25. 517). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle province.

26. 93. (ex 25. 516). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: ai comuni.

26. 94. (ex 25. 515). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: alle organizzazioni sindacali di categoria.

26. 95. (ex 25. 514). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: alle competenti Commissioni parlamentari con le seguenti: al Parlamento.

26. 96. (ex 25. 518). Malavenda.

Al comma 7, sostituire le parole: triennio 1998-2000 con le seguenti: nel periodo compreso tra il 28 dicembre 1998 e il 31 dicembre 2000.

26. 97. (ex serie 63). Malavenda.

Seguono altri 360 emendamenti recanti variazioni della medesima data.

Al comma 7, sostituire le parole: triennio 1998-2000 con le seguenti: nel periodo compreso tra il 3 gennaio 1998 e il 31 dicembre 2000.

26. 98. (ex serie 63). Malavenda.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: che dia conto dei motivi di sfondamento della spesa delle singole regioni e le eventuali discrepanze tra i dati di vendita e le aziende farmaceutiche a quelle di acquisto da parte delle regioni.

26. 155. (ex 25. 11). Lucchese, Del Barone.

Sopprimere il comma 8.

26. 99. (ex 25. 534). Malavenda.

Al comma 8, sostituire la parola: può con la seguente: deve.

26. 100. (ex 25. 513). Malavenda.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: per l'impiego all'interno delle medesime strutture.

* **26. 101.** (ex 25. 5). Lucchese, Del Barone.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: per l'impiego all'interno delle medesime strutture.

* **26. 102.** (ex 25. 26). Carlesi, Conti, Porcu, Gramazio.

Al comma 8 aggiungere, in fine, le parole: per l'impiego all'interno delle medesime strutture.

* **26. 103.** (ex 25. 78). Cicu.

Sopprimere il comma 9.

26. 104. (ex 25. 533). Malavenda.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: — 200.000;

2001: — 150.000;

2002: — 100.000.

26. 109. (ex Tab. A. 145). Massidda.

Al comma 9 sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

* **26. 110.** (ex 25. 16). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

* **26. 111.** (ex 25. 12). Lucchese, Del Barone.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.

* **26. 112.** (ex 25. 65). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 129 giorni.

26. 105. (ex serie 64). Malavenda.

Seguono altri 208 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 9, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: 318 giorni.

26. 106. (ex serie 64). Malavenda.

Al comma 9, sostituire la parola: dodici con la seguente: sessanta.

Alla copertura degli eventuali oneri si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'im-

posta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

26. 107. (ex 25. 2). Conte.

Al comma 9, settimo rigo la parola: dodici è sostituita con la seguente: sessanta.

26. 108. (ex 25. 39). Massidda.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Il Ministero della sanità è tenuto a predisporre annualmente una relazione che identifichi i motivi dello sfondamento della spesa farmaceutica nelle singole regioni, motivando anche le discordanze esistenti tra la spesa farmaceutica delle regioni e i dati di vendita delle ditte farmaceutiche. La relazione deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari.

26. 113. (ex 25. 10). Lucchese, Del Barone.

Sopprimere il comma 10.

Seguono le compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

26. 114. (ex 25. 24). Bonato, Giordano, Valpiana.

Sopprimere il comma 10.

26. 115. (ex 25. 532). Malavenda.

Al comma 10, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: al 30 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: a 1 milione di lire.

26. 116. (ex 25. 17). Massidda, Cuccu, Baiamonte, Burani Procaccini, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno d'Alcontres.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: al 30 per cento fino alla fine del periodo con le seguenti: a quella stabilita per il rinnovo di una AIC.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

12. Alla copertura degli eventuali oneri derivanti dal comma 10, capoverso 2-bis, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di

natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

26. 117. (ex 25. 1). Conte.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione sospesa con le seguenti: a quella stabilita per il rinnovo di una AIC.

26. 118. (ex 25. 76). Massidda, Conte, Armosino, Leone.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: al 30 per cento di quella corrisposta per ottenere l'autorizzazione con le seguenti: a un milione di lire.

Conseguentemente:

dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

10-bis) Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1982, n. 633, al punto 114) sono soppresse le seguenti parole: , ad eccezione dei prodotti omeopatici.

All'articolo 61, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

All'articolo 61, tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 150.000;

2001: — 120.000;

2002: — 100.000.

26. 119. (ex Tab. A. 98). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 10, sostituire la parola: 30 con la seguente: 5.

Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 120. (ex 25. 42). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con le seguenti: 60,999.

26. 124. (ex serie 65). Malavenda.

Seguono altri 2.295 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con le seguenti: 51,001.

26. 125. (ex serie 65). Malavenda.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 10.

26. 131. Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.

* **26. 132.** Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 20.

* **26. 121.** (ex 25. 7). Lucchese, Del Barone.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 40.

Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

26. 123. (ex 25. 56). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: 30 con la seguente: 35.

26. 122. (ex 25. 6). Lucchese, Del Barone.

Al comma 10, capoverso 2-bis, secondo periodo, sopprimere la parola: non.

26. 129. (ex 25. 546). Malavenda.

Al comma 10, capoverso 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: in ogni caso ai medicinali di cui è documentata dalle imprese l'esportazione con le seguenti: ai medicinali di cui è documentata dalle imprese la totale esportazione.

26. 128. (ex 25. 58). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: l'esportazione aggiungere le seguenti: esclusiva.

26. 127.(ex 25. 66). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari.

26. 130. (ex 25. 512). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela della popolazione.

26. 135. (ex 25. 557). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela di popoli colpiti da siccità.

26. 157. (ex 25. 511). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela di popoli colpiti da alluvioni.

26. 158. (ex 25. 510). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela dei popoli colpiti da calamità naturali.

26. 159. (ex 25. 547). Malavenda.

Al comma 10, primo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: in caso di aiuti per fini umanitari a tutela dei popoli colpiti da disastro ecologico.

26. 160. (ex 25. 548). Malavenda.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO
26.183 DEL GOVERNO.

Al comma 10-ter, al secondo periodo sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: 90 per cento.

Conseguentemente al comma 10-ter secondo periodo sostituire le parole: restante 50 per cento con le seguenti: restante 10 per cento.

Segue compensazione del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 26. 183. 2. Fontanini, Cè.

Al comma 10-ter, al secondo periodo sostituire le parole: del 50 per cento con le seguenti: 80 per cento.

Conseguentemente al comma 10-ter secondo periodo sostituire le parole: restante 50 per cento con le seguenti: restante 20 per cento.

Segue compensazione del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

0. 26. 183. 2. Fontanini, Cè.

Dopo il comma 10 inserire i seguenti:

10-bis – Il comma 2 dell'articolo 70, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è sostituito dal seguente:

2. Nelle ipotesi in cui provvedimenti della commissione unica del farmaco stabiliscano che determinati medicinali sono posti a carico del Servizio sanitario nazionale alle condizioni indicate in « note » a tal fin approvate dalla stessa commissione, l'apposizione della firma del medico prescrittore sulla ricetta relativa ad uno dei predetti medicinali attesta, altresì, che ricorrono le condizioni stabilite dalla relativa « nota ». Il medico è responsabile, a tutti gli effetti, delle prescrizioni effettuate ai sensi del periodo precedente senza che ricorrano le condizioni previste dalla nota relativa al medicinale prescritto ».

10-ter. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, sono sostituiti dai seguenti: « Qualora dal controllo, effettuato anche in contraddittorio con il sanitario interessato, l'azienda sanitaria locale accerti che un medico ha prescritto tiri medicinale senza osservare le condizioni e le limitazioni citate, l'azienda medesima informa del fatto l'ordine al quale appartiene il sanitario e il Ministro della sanità per i provvedimenti di rispettiva competenza e irroga al medico una sanzione pecuniaria pari al prezzo delle confezioni di medici-

nali irregolarmente prescritte. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione pecuniaria sono destinate, per la quota del cinquanta per cento, all'azienda sanitaria locale che ha proceduto all'accertamento, per la copertura delle spese connesse ai controlli eseguiti, e per il restante cinquanta per cento alle entrate del bilancio dello Stato. Le aziende sanitarie locali sono tenute a verificare ogni anno, nell'ambito dei controlli previsti dal presente comma, la regolarità di non meno del cinque per cento delle ricette di farmaci la cui erogazione con onere a carico del Servizio sanitario nazionale è subordinata al rispetto delle condizioni indicate dalla commissione unica del farmaco. Le aziende sanitarie locali inviano alle regioni e al Ministero della sanità entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sui controlli effettuati e sulle misure adottate nell'anno precedente ai sensi del presente comma ».

26. 183 Governo.

Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

10-bis. Nella tabella A parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 114) sono soppresse le seguenti parole: « , ad eccezione dei prodotti omeopatici ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ridurre gli importi come segue:

2000: – 120 miliardi;

2001: – 100 miliardi;

2002: – 60 miliardi.

26. 133. (ex Tab. A. 120). Galletti, Procacci, Scalia, Altea, Attili, Bastianoni, Bielli, Boato, Bova, Burani Procaccini, Cento, Chiusoli, Crema, Dalla Chiesa, Gardiol, Gasperoni, Giannotti, Guidi, Leccese, Lucchese, Maselli, Nardini, Palma, Panattoni, Parrelli, Pisapia, Saraceni, Siniscalchi, Vignali, Widmann, Valpiana, Balocchi.

Sopprimere il comma 11.

26. 134. (ex 25. 531). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: settimanalmente.

26. 135. (ex 25. 500). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: mensilmente.

26. 136. (ex 25. 501). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: bimensilmente.

26. 137. (ex 25. 502). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: trimestralmente.

26. 138. (ex 25. 503). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: quadrimestralmente.

26. 139. (ex 25. 504). Malavenda.

Al comma 11, primo periodo, sostituire la parola: annualmente con la seguente: semestralmente.

26. 140. (ex 25. 505). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle organizzazioni sindacali di categoria.

26. 141. (ex 25. 545). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle province.

26. 142. (ex 25. 544). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: ai comuni.

26. 143. (ex 25. 543). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle regioni.

26. 144. (ex 25. 509). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alla Camera dei deputati.

26. 145. (ex 25. 506). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: al Senato della Repubblica.

26. 147. (ex 25. 507). Malavenda.

Al comma 11, secondo periodo, sostituire: al Parlamento con le seguenti: alle Commissioni parlamentari.

26. 148. (ex 25. 508). Malavenda.

Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le articolazioni periferiche del Ministero della Sanità sono titolate alla raccolta dei dati di vendita che dovranno essere forniti dalle singole aziende sanitarie.

26. 149. (ex 25. 81). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

1. Alla legge 30 aprile 1999, n. 130, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

« 3. Ai fini della presente legge, per crediti futuri si intendono i crediti che matureranno in base a contratti non ancora stipulati alla data della cessione.

4. I crediti oggetto della cessione possono essere sostituiti, su base rotativa, nel quadro della stessa operazione di cartolarizzazione, da altri crediti aventi caratteristiche analoghe, ai fini della loro individuazione in blocco.

5. La Banca d'Italia emana istruzioni per la individuazione in blocco dei crediti che possono formare oggetto di cessione alle società di cui all'articolo 3 ».

b) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole: « articolo 106, commi 2, 3, lettere b) e c) » sono inserite le seguenti: « e 4, lettera b) »;

c) all'articolo 6, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

« 4-bis. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti residenti negli Stati di cui all'articolo 26-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e raccolti dalla società cessionaria per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi »;

d) all'articolo 7, è aggiunto, infine, il seguente comma:

« 3. Alla carta commerciale emessa dalle società aventi per oggetto esclusivo l'acquisto e la vendita di titoli emessi da società per la cartolarizzazione dei crediti si applica, ai fini delle imposte sui redditi, il regime previsto all'articolo 5 ».

26. 01. (ex 25. 02). Targetti.

Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.

(Anticipazioni sui finanziamenti per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico).

1. Il Ministero della sanità è autorizzato ad erogare, entro il 31 gennaio di ogni anno, in via anticipata e salvo conguaglio a ciascun istituto di ricovero e cura a carattere scientifico pubblico e privato a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni un importo fino all'80 per cento di quello erogato l'anno precedente.

26. 02 Governo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE**

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

*Sopprimere l'articolo 13.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:*

ART. 63 — 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integral-

mente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno

2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;

2001: -700 miliardi;

2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;

2001: -300 miliardi;

2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;

2001: -70 miliardi;

2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;

2001: -90 miliardi;

2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;

2001: -1.510 miliardi;

2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;

2001: -400 miliardi;

2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. - Istituto nazionale di statistica - cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. - Corte dei conti - cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri - capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. - Ente nazionale di assistenza al volo - cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ... (4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. - cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: articolo 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.1.2.2. — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi correttivi di finanza pubblica: articolo 5, comma 1, lettera a) (2.1.2.3. — Finanziamento ordinario delle Università statali — cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali: legge n. 190 del 1975: Norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. — Funzionamento — cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al “business class” ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo

45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vativa sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica «Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

(A.C. 6557 — sezione 5)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

CAPO II

ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE

ART. 6.

(Disposizioni in materia di imposte sui redditi).

1. Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, concernente gli oneri deducibili, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

« 3-bis. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze, si deduce un importo fino a lire 1.800.000 rapportato al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso di detta unità immobiliare. L'importo della deduzione spettante non può comunque essere superiore all'ammontare del suddetto reddito di fabbricati. Sono pertinenze le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad

uso abitativo, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. È considerata adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata »;

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo scaglione di reddito, le parole: « 26,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 25,5 per cento »;

c) all'articolo 12:

1) nel comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole: « lire 336.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002 »;

2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; il suddetto importo è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni »;

d) all'articolo 13:

1) nel comma 1, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro dipendente, le parole: « lire 1.680.000 », « lire 1.600.000 », « lire 1.500.000 », « lire 1.350.000 », « lire 1.250.000 » e « lire 1.150.000 », rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d), e) ed f), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « lire 1.750.000 », « lire 1.650.000 », « lire 1.550.000 », « lire 1.400.000 », « lire 1.300.000 » e « lire 1.200.000 »;

2) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto redditi di

pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione, rapportata al periodo di pensione nell'anno, così determinata:

a) lire 190.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

b) lire 120.000, per i soggetti di età inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

c) lire 430.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 9.400.000;

d) lire 360.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 9.400.000 ma non lire 18.000.000;

e) lire 180.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.000.000 ma non lire 18.500.000;

f) lire 90.000, per i soggetti di età non inferiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione supera lire 18.500.000 ma non lire 19.000.000.

2-bis. La detrazione di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 compete a decorrere dal periodo d'imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età. »;

3) dopo il comma 2-bis, introdotto dal numero 2) della presente lettera, è inserito il seguente, in materia di detrazioni per particolari tipologie di redditi:

« 2-ter. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto il reddito, non superiore alla deduzione prevista dall'articolo 10, comma 3-bis, dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, il reddito derivante dagli assegni periodici percepiti in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del

matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, il reddito di lavoro autonomo derivante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e il reddito derivante da rapporti di lavoro dipendente di durata inferiore all'anno, spetta una detrazione secondo i seguenti importi:

a) lire 300.000, se l'ammontare del reddito complessivo non supera lire 9.100.000;

b) lire 200.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.100.000 ma non lire 9.300.000;

c) lire 100.000, se l'ammontare del reddito complessivo supera lire 9.300.000 ma non lire 9.600.000. »;

4) nel comma 3, relativo alle detrazioni per redditi di lavoro autonomo e di impresa minore, le parole: « lire 700.000 », « lire 600.000 », « lire 500.000 », « lire 400.000 » e « lire 300.000 », rispettivamente contenute nelle lettere a), b), c), d) ed e), sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: « lire 750.000 », « lire 650.000 », « lire 550.000 », « lire 450.000 » e « lire 350.000 »;

e) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera c), dopo il quinto periodo è inserito il seguente: « Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze »;

f) all'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

g) dopo l'articolo 13-bis è inserito il seguente:

« ART. 13-ter. — (Detrazioni per canoni di locazione). — 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3, e 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una

detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, nei seguenti importi:

a) lire 640.000, se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 320.000, se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000. »;

h) nell'articolo 48-bis, concernente la determinazione dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, dopo la lettera a) è inserita la seguente:

« a-bis) ai fini della determinazione del reddito di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 47, i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per l'attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati a seguito di autorizzazione del direttore generale dell'azienda sanitaria, costituiscono reddito nella misura del 90 per cento; ».

2. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è detraibile, nella misura forfetaria di lire 1 milione, la spesa sostenuta dai non vedenti per il mantenimento dei cani guida.

3. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la detrazione dall'IRPEG spettante alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, le parole: « lire 270.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 500.000 ».

4. Le disposizioni del comma 1, lettere a), d), numero 3), f) e g), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999; le disposizioni del comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 1999; le disposizioni del comma 1, lettere b), c), numero 2), d), numeri 1), 2) e 4), e h), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2000.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 18 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

6. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 3 non hanno effetto

ai fini della determinazione delle imposte da versare a titolo di acconto dovute per il periodo di imposta 1999.

7. Nell'articolo 1, quarto comma, lettere b), b-bis) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « di cui all'articolo 34, comma 4-*quater* », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 10, comma 3-*bis* ».

8. Per il periodo d'imposta 2000, ai soli fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, la misura dell'acconto è ridotta dal 98 al 92 per cento.

9. È attribuito un credito d'imposta pari al 19 per cento del compenso in natura, determinato ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, agli imprenditori individuali, alle società e agli enti che incrementano la base occupazionale dei lavoratori dipendenti in essere alla data del 30 settembre 1999, assumendo, dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, soggetti che, alternativamente:

a) fruiscono di trattamento di integrazione salariale, se non in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia o di anzianità;

b) si trovano collocati in mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) sono impegnati in lavori socialmente utili in conformità a specifiche disposizioni normative;

d) trasferiscono per esigenze connesse con il rapporto di lavoro la loro residenza anagrafica.

e) sono portatori di *handicap* individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

10. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 9 deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali, comprese quelle che intervengono in società controllate ai sensi dell'ar-

articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

11. Il credito d'imposta di cui al comma 9 non concorre alla formazione del reddito imponibile, non va considerato ai fini della determinazione del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riportabile nei periodi d'imposta successivi ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

12. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera *d*), della legge 13 maggio 1999, n. 133, concernente le modalità di effettuazione della trattenuta relativa all'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF, è sostituito dal seguente:

« 5. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le modalità di determinazione dell'addizionale provinciale e comunale e per l'effettuazione delle relative trattenute da parte dei sostituti di imposta si applicano le disposizioni previste per l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ».

13. Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche le somme erogate a titolo di borse di studio bandite, a decorrere dal 1° gennaio 2000, nell'ambito del programma Socrates, istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 1998, nonché le somme aggiuntive corrisposte dalle università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

14. È autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1.500 miliardi per l'anno 2002, per la copertura degli oneri recati dal comma 5 dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

15. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole: « un importo pari al 41 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota »;

b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-*bis*. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione »;

c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2000, per una quota pari al 36 per cento ».

16. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche si detrae dall'imposta lorda, e fino a concorrenza del suo ammontare, un'importo pari al 19 per cento dell'ammontare complessivo non superiore a 5 milioni di lire degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui contratti nell'anno 2000 per effettuare interventi necessari al rilascio della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio. Nel caso di contitola-

rità del contratto di mutuo, o di più contratti di mutuo, si applica quanto stabilito dal comma 1, lettera *b*), dell'articolo 13-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità e le condizioni alle quali è subordinata la detrazione di cui al presente comma.

17. All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, le parole da: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 e al 1° gennaio 1999 l'aliquota è stabilita nella misura dell'1,9 per cento; per i quattro periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,3, del 2,5, del 3,10 e del 3,75 per cento »;

b) nel comma 2, le parole da: « per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 1998 » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « per i periodi d'imposta in corso al 1° gennaio 1998, al 1° gennaio 1999 e al 1° gennaio 2000 l'aliquota è stabilita nella misura del 5,4 per cento; per i due periodi d'imposta successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5 e del 4,75 per cento ».

18. Le disposizioni del comma 17 non hanno effetto ai fini della determinazione dell'imposta da versare a titolo di acconto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 1999.

19. A decorrere dall'anno 2000 il Fondo sanitario nazionale di parte corrente è ridotto dell'importo generato dalla rimodulazione delle aliquote di cui al comma 17 in misura pari a lire 542 miliardi, lire 644 miliardi e lire 551 miliardi, rispettivamente, per gli anni 2000, 2001 e 2002. Qualora l'aumento del gettito risulti inferiore a tali importi, le aliquote di cui al comma 17 sono rideterminate in modo da assicurare i gettiti previsti.

20. Ad integrazione dei fondi del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica destinati alla corresponsione di assegni di ricerca, di borse di dottorato di ricerca e post-laurea, di borse di specializzazione in medicina, è autorizzata la spesa di lire 52 miliardi per l'anno 2000, lire 54 miliardi per l'anno 2001 e lire 56 miliardi a decorrere dall'anno 2002. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTO ED ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 185. (8. 519). Malavenda.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. A ciascun contribuente è restituito un importo pari al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Tale restituzione sarà effettuata nel 2001 entro il 30 giugno fino alla concorrenza di lire 2.535 miliardi.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2001: - 2.535 miliardi.

6. 1. (8. 177 e Tab. A. 10. 121). Alessandro Rubino, Possa.

Sopprimere il comma 1.

6. 191. (8. 526). Malavenda.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente lettera:

d-bis) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, qualora il titolare della pensione ovvero dell'assegno medesimi non sia proprietario di beni immobili.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 10, 12, 15.

6. 7. (8. 65). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 1, prima della lettera a), premettere la seguente:

0a) all'articolo 3, comma 3, recante disposizioni sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, sostituire la lettera *d-bis*) con la seguente lettera:

d-bis) la pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 e l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 10, 12, 15.

6. 6. (8. 64). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) All'articolo 10, comma 1, aggiungere la seguente lettera:

m) l'importo dei danni diretti subiti dal contribuente per effetto di furti o rapine. Tale importo corrisponde a quanto

denunciato alle autorità di polizia al netto di qualsiasi indennizzo assicurativo e non può comunque superare il 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

6. 2. (8. 10). Savarese.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

« *m*) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato ».

A copertura del maggior onere previsto, sono aumentate le accise sugli oli emulsionati di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-UDEUR.

* **6. 3.** (*8. 117). Manzione, Acierno, Bagliani.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

« *m*) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato ».

Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

* **6. 4.** (*8. 50). Niedda.

Al comma 1, prima della lettera a) premettere la seguente:

0a) all'articolo 10, al comma 1 aggiungere la seguente lettera:

m) le spese di produzione del reddito da lavoro dipendente per un importo non

superiore al 5 per cento del reddito complessivo dichiarato.

Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

6. 5 (*8. 12). Teresio Delfino, Tassone, Grillo, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6. 190. (8. 525). Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) Esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative. Esenzione per gli stessi soggetti dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili nonché per gli immobili di edilizia economica e popolare. Le Amministrazioni comunali, in attesa della compartecipazione delle stesse alle entrate fiscali generali dello Stato, possono introdurre una aliquota ICI pari al 10 per mille relative alle unità immobiliari che insistono sul proprio territorio, non dichiarate inagibili, sfitte da almeno 12 mesi, ovvero per le quali non risulti versata l'imposta di registro dovuta; ai comuni che hanno adottato per intero quanto previsto dalla presente lettera a) e che dimostrino un'entrata inferiore relativa all'ICI causata dalla predetta applicazione, l'amministrazione dello Stato corrisponde la differenza tra l'entrata accertata nell'anno precedente e l'entrata accertata nell'esercizio finanziario in vigore ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 8 (8. 32). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) Esenzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i contribuenti in possesso di unica casa sull'intero territorio nazionale di categoria catastale A2, A3, A4 e A5, adibita a propria abitazione, dal pagamento di tutte le imposte ad essa relative.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 9 (8. 9). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 3 dell'articolo 33, prima delle parole: « Non si considerano produttive di reddito » è inserito il seguente periodo: « Non si considerano produttive di reddito le unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche e le relative pertinenze. Sono di pertinenza le cose immobili di cui all'articolo 817 del codice civile, classificate o classificabili in categorie diverse da quelle ad uso abitativo destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia.

6. 10 (8. 116). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) L'importo della deduzione di cui al presente comma è raddoppiato per i soggetti con almeno il coniuge o i figli a

carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni. Per i soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 30 milioni ma non a lire 60 milioni la deduzione è aumentata della metà.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: « 1. Dall'imposta lorda si detrae una somma risultante dal prodotto dell'importo base di lire 400.000 moltiplicato per i coefficienti di cui al comma 3 per carichi di famiglia, limitatamente al coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi, nonché alle altre persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2. I coefficienti di moltiplicazione dell'importo-base di cui al comma 1 sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) coniuge non legalmente ed effettivamente separato: 4;

b) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di qualsiasi età comunque a carico dei coniugi e con essi conviventi (per ogni figlio): 2;

c) persone indicate nell'articolo 433 del codice civile che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria (per ogni soggetto): 1.

2-bis. I coefficienti di cui al comma precedente vengono maggiorati, al verificarsi delle circostanze di seguito indicate, nelle seguenti misure:

a) nei primi cinque anni di matrimonio: 1,4;

b) in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori (per ogni figlio): 1;

c) se la persona a carico è uno dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104: 1;

d) se il reddito complessivo è superiore a 60 milioni ma non a 100 milioni: 0,6;

e) se il reddito complessivo è superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni: 1,2;

f) se il reddito complessivo non è superiore a 30 milioni: 1,6;

g) se la persona a carico, ad esclusione del coniuge, ha più di 65 anni: 0,5;

h) se i figli a carico sono superiori a 2: 1 ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, variare gli importi come segue:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 400 miliardi;

2002: — 400 miliardi.

6. 26. (8. 135). Giovanni Pace, Antonio Pepe, Bono.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Dal reddito complessivo si deduce il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e quello delle relative pertinenze.

Conseguentemente, dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'im-

posta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, a. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

13-ter. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal capoverso 3-bis, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A ridurre i seguenti accantonamenti come segue:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 miliardi;
2001: — 750 miliardi;
2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;
2001: — 1.000 miliardi;
2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;
2001: — 250 miliardi;
2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;
2001: — 100 miliardi;
2002: — 60 miliardi.

Conseguentemente alla Tabella C modificare la voce: legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:

2000: — 400 miliardi;
2001: — 250 miliardi;
2002: — 250 miliardi.

6. 11 (0. Tab. A. 10. 49). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 1, lettera a), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: si deduce un importo fino a lire 1.800.000 alla fine del primo periodo con le seguenti: si deduce un importo pari alla tassazione dell'immobile stesso, purché la stessa unità immobiliare è abitata dallo stesso proprietario o dall'assegnatario.

6. 12 (8. 154). Pampo.

Al comma 1 lettera a) capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: lire 1.800.000 con le seguenti: lire 2.500.000.

6. 13 (8. 134). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 3-bis aggiungere il seguente: all'articolo 10,

comma 1, dopo la lettera 1-bis) è aggiunta la seguente: « l-ter) le spese sostenute per l'acquisto dei testi scolastici per la scuola dell'obbligo, per un importo non superiore a lire 500.000 ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 800.000;

2001: — 800.000;

2002: — 800.000.

6. 14 (Tab. A. 312). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-ter. Dal 1 gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come minimo vitale. La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il minimo vitale di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-quater. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di lire 2.400 miliardi per il 2003, inoltre a tale fine utilizzando i minori oneri derivanti dalla limitazione all'anno

2000 della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione, pari a lire 2.750 miliardi annue a decorrere dal 2001.

* **6. 15** (8. 28). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come « minimo vitale ». La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il « minimo vitale » di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di 2.400 miliardi per il 2003, inoltre a tale fine utilizzando i minori oneri derivanti dalla limitazione all'anno 2000 della riduzione di un punto percentuale dell'aliquota IRPEF del secondo scaglione, pari a lire 2.750 miliardi annue a decorrere dal 2001.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 11, comma 1, lettera b), recante l'aliquota applicabile al secondo

scaglione di reddito, dopo le parole: « 26,5 per cento » sono aggiunte le seguenti: « ridotte al 25,5 per cento per l'anno 2000 »;

sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole « lire 336.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 408.000 per l'anno 2000 », e sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; a decorrere dal 1° gennaio 2001 la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata ».

6. 220 (8. 7). Lucchese, Del Barone.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 10, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

3-ter. Dal 1° gennaio 2001 per ogni persona a carico diversa dal coniuge spetta una deduzione dal reddito pari a una quota del reddito definito come « minimo vitale ». La legge finanziaria stabilisce annualmente tale quota. Il « minimo vitale » di ciascuna persona a carico può essere differenziato in rapporto all'età, alla numerosità e alla composizione del nucleo familiare, alla presenza o meno di *handicap* o di invalidità o ad altre condizioni rilevanti ed è determinato annualmente entro il 30 giugno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-ter. Per gli anni 2001, 2002 e 2003 la quota dei minimi vitali deducibile è fissata in modo da rendere invariante l'onere diretto e indiretto per lo Stato rispetto all'adozione del sistema delle detrazioni nel 1999, considerandone gli aumenti di lire 1.265 miliardi su base annua a decorrere dal 2000, di ulteriori 415 miliardi a decorrere dal 2001 e di ulteriori 425 miliardi a decorrere dal 2002, con minori introiti di cassa di lire 755 miliardi per il 2000, 2.325 miliardi per il 2001, 2.200 miliardi per il 2002 e di 2.400 miliardi per il 2003.

Conseguentemente al medesimo comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) all'articolo 12, comma 1, lettera b), concernente le detrazioni per familiari a carico, le parole « lire 336.000 » sono sostituite dalle seguenti: « lire 408.000 per l'anno 2000 », e sono aggiunte, in fine le seguenti parole: « il suddetto importo per l'anno 2000 è aumentato di lire 240.000 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; a decorrere dal 1° gennaio 2001 la citata lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 è abrogata ».

6. 24 (8. 7). Lucchese, Del Barone.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) All'articolo 10, al comma 1, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:

f-bis) il 50 per cento delle somme corrisposte ai lavoratori domestici nonché i relativi contributi previdenziali ed assistenziali con esclusione delle somme corrisposte al coniuge, ai figli e agli ascendenti del contribuente;« .

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 16 (8. 78). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: « fino a 15.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 17.000.000 ».

Conseguentemente alla lettera b) del medesimo articolo, sostituire le parole: 15.000.000 con le seguenti: 17.000.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 17 (8. 88). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli, Faustini, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: « fino a 15.000.000 » sono sostituite dalle seguenti: « fino a 16.000.000 ».

Conseguentemente alla lettera b) del medesimo articolo, sostituire le parole: 15.000.000 con le seguenti: 16.000.000.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 18 (8. 87). Molgora, Giancarlo Giorggetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: « 18,5 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 17,5 per cento ».

Conseguentemente al medesimo articolo, apportare le seguenti modifiche:

sopprimere la lettera c);

alla lettera d), sopprimere il n. 1), il n. 3), il n. 4.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 19 (8. 90). Molgora, Giancarlo Giorggetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Stucchi.

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 11, comma 1, lettera a), recante l'aliquota applicabile al primo scaglione di reddito, le parole: « 18,5 per

cento » sono sostituite dalle seguenti: « 18 per cento ».

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 20 (8. 89). Molgora, Giancarlo Giorggetti, Frosio Roncalli, Faustinelli, Stucchi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

6. 189. (8. 524). Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) Per i redditi da lavoro e da pensione compresi nel primo scaglione IRPEF l'aliquota relativa è abbattuta, a partire dal 1° gennaio 1999, del 3 per cento: nella stessa percentuale e a iniziare dalla stessa data, si applica un incremento relativo alle detrazioni di imposta a favore dei contribuenti medesimi. Per i lavoratori e i pensionati titolari di reddito fino ai 30 milioni, l'aliquota IRPEF, a partire dal 1° gennaio 1999 è abbattuta del 2 per cento.

Il medesimo abbattimento del 2 per cento è esteso ai redditi da lavoro e da pensione compresi nel terzo scaglione relativamente alla parte non eccedente i 30 milioni di reddito.

Le aliquote relative ai titolari di reddito compresi nel 4° e 5° scaglione IRPEF, sono aumentate, a partire dal 1° gennaio 2000, rispettivamente dell'1 per cento e del 1,5 per cento conseguentemente apportando all'articolo 3 comma 145 della legge n. 662 del 23 dicembre 1997 la seguente modifica: sostituire le parole: « il 46 per cento », con le altre: « il 48 per cento ». La restituzione agli aventi diritto di quanto maggiormente versato nell'anno 1999, avverrà mediante accreditamento a favore del contribuente tramite minori trattenute fiscali entro e non oltre il 31 dicembre 2000.

6. 21 (8. 33). Bonato, Giordano.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 11, primo comma, le aliquote per scaglioni di reddito sono sostituite dalle seguenti:

a) fino a 10.000.000: 10 per cento;

b) oltre 10.000.000 e fino a 15.000.000: 15 per cento;

c) oltre 15.000.000 e fino a 20.000.000: 18 per cento;

d) oltre 20.000.000 e fino a 25.000.000: 22 per cento;

e) oltre 25.000.000 e fino a 30.000.000: 25 per cento;

f) oltre 30.000.000 e fino a 35.000.000: 32 per cento;

g) oltre 35.000.000 e fino a 60.000.000: 37 per cento;

h) oltre 60.000.000 e fino a 135.000.000: 42 per cento;

i) oltre 135.000.000: 47 per cento.

6. 159 (8. 515). Malavenda.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

« 2d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000 39,5 per cento ».

A copertura del maggior onere previsto, sono aumentate le accise sugli oli emulsionati di cui all'articolo 11, comma 2, della presente legge.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-UDEUR.

6. 23 (*8. 119). Manzione, Di Nardo, Bagniani.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente lettera:

b-bis) all'articolo 11, comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 150.000.000 39,5 per cento.

Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

6. 22 (*8. 14). Teresio Delfino, Tassone, Volontè.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

6. 188. (8. 523). Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con le seguenti:

c) 1. È soppressa la detrazione d'imposta per il coniuge a carico.

2. La liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, si calcola separatamente sulla somma risultante dall'addizione della rispettiva base imponibile e dalla divisione per due del totale.

3. Nel caso in cui il reddito dei coniugi non legalmente ed effettivamente separati sia prodotto da uno solo, la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è divisa per due.

4. Il coniuge superstite e quello legalmente od effettivamente separato ha diritto ad una detrazione pari al 50 per cento della base imponibile ai fini dell'IRPEF qualora con questo convivano i figli, anche adottivi, minori di età, o permanentemente inabili al lavoro, ovvero di età non superiore a ventisei anni se dediti agli studi o a tirocinio gratuito. In tale caso non è dovuta per un figlio la detrazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

d) 1). A decorrere dal primo periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, in luogo della detrazione di imposta per carichi di famiglia, può essere dedotta, dal reddito netto di ciascun coniuge determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,

una quota del reddito stesso ragguagliato ad anno, percentualmente stabilita nelle seguenti misure:

a) del 2 per cento per gli ascendenti e collaterali fino al terzo grado conviventi;

b) del 5 per cento per ciascun figlio anche adottivo, minore di età o permanentemente inabile al lavoro ovvero di età non superiore a ventisei anni se dedito agli studi o a tirocinio gratuito; la stessa percentuale del 5 per cento è stabilita altresì per ciascun minore in affidamento;

c) dell'1 per cento per ciascuna delle persone indicate all'articolo 433 del codice civile, diverse da quelle indicate alla lettera *b)* che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

2). La riduzione in termini d'imposta derivante dalla applicazione delle deduzioni di cui al comma 1 non può essere complessivamente superiore a lire 2 milioni né inferiore all'importo delle corrispondenti detrazioni che spetterebbero ai sensi dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

3). Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del medesimo comma non possiedano redditi propri per un ammontare annuo complessivo superiore a lire 5,5 milioni al lordo degli oneri deducibili. Le stesse persone, eccettuati i figli minori di età per i quali è sufficiente la dichiarazione del contribuente, devono attestare di non possedere redditi in misura superiore al limite indicato.

e) 1). I lavoratori dipendenti possono chiedere al sostituto di imposta, all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero prima dell'inizio del periodo di imposta, l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 2, comma 1, in luogo delle detrazioni. Si applicano le disposizioni degli articoli 23, secondo comma, e 24, primo

comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2). Il sostituto di imposta provvede ai sensi degli articoli 23, secondo comma, 24, terzo e quinto comma, e 29, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riducendo per ciascun periodo di paga la base imponibile di un importo corrispondente agli importi percentuali indicati all'articolo 2, comma 1, della presente legge, secondo la misura spettante e verificando le condizioni di cui allo stesso articolo 2, comma 2. Al raggiungimento dell'importo di lire 2 milioni in termini di imposta il sostituto di imposta sospende l'attribuzione delle quote percentuali di deduzioni; il minore importo delle deduzioni rispetto alle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è conteggiato all'atto delle operazioni di cui agli articoli 23, terzo comma, e 29, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

6. 25 (8. 29). Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.

6. 187. (8. 522). Malavenda.

Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole da: lire 336.000 fino alla fine del numero 1 con le seguenti: lire 600.000 a decorrere al 1° gennaio 2000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 27 (8. 34). Bonato, Giordano.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: lire 336.000, lire 408.000, e lire 516.000, rispettivamente con le seguenti: lire 817.552.

6. 28 (8. 16). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, lettera c), numero 1) sostituire le parole: 336.600 sino a: 552.000 con le seguenti: lire 486.000 per il 2000, lire 550.000 per il 2001 e lire 700.000.

6. 29 (8. 132). Pampo.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: 408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002, con le seguenti: 486.000 per l'anno 2000, lire 586.000 per l'anno 2001 e lire 660.000 a decorrere dal 1° gennaio 2002.

Seguono compensazioni n. 3, 15, 2, 1, 10, 11 e 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 30 (8. 94). Cè, Giancarlo Giorgetti, Michielon, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: lire 408.000, con le seguenti: lire 430.000.

Segue compensazione n. 2. del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

6. 31 (8. 95). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

Al comma 1, lettera c, numero 1), sostituire le parole: lire 516.000 per l'anno 2001 e lire 552.000, con le seguenti: lire 586.000 per l'anno 2001 e lire 660.000.

Seguono compensazioni n. 3, 15, 2, 1, 10, 11, 12, 8 e 12 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 32 (8. 92 e 0. Tab. 10. 143). Cè, Giancarlo Giorgetti, Della Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

Al comma 1, lettera c, numero 1), sostituire le parole: lire 552.000, con le seguenti: lire 660.000.

Seguono compensazioni n. 15, 12, 11, 10, 1, 2 e 3 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 33 (8. 93). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni, Michielon.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

Nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è raddoppiata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 34 (8. 67). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ;in caso di nascita del secondo figlio, nelle regioni a basso tasso di natalità, la detrazione è raddoppiata a condizione che i genitori siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 35 (8. 66). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 1, lettera c), numero 1), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ;al fine di contrastare il calo demografico, nelle regioni a basso tasso di natalità la detrazione è raddoppiata per la nascita del secondo figlio, a condizione che i genitori

siano di nazionalità italiana e residenti nella suddetta regione da almeno dieci anni.

Seguono compensazioni n. 15, 14, 11 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 36 (8. 68). Michielon, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Colombo.

Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2.

6. 186. (8. 521). Malavenda.

Al comma 1, lettera c), numero 2, sostituire la parola: 240.000 con la seguente: 480.000.

6. 38 (8. 137). Pampo.

Al comma 1, lettera c), numero 2, dopo le parole: a tre anni aggiungere le seguenti: e per ciascun componente con disabilità grave.

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 24.000;

2001: — 16.000;

2002: — 12.000.

6. 39 (Tab. A. 308. (Art. 8). Giacco, Battaglia, Basso, Faggiano, Di Bisceglie.

Al comma 1, lettera c), numero 2, aggiungere in fine le parole: esso è raddoppiato in presenza di prole con handicap.

6. 40 (8. 133). Pampo.

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

6. 218. (8. 553). Malavenda.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 1).

6. 217. (8. 552). Malavenda.

Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:

1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da « l » a « s » con la seguente:

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

* **6. 41** (8. 129). Marzano.

Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:

1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da l a s con la seguente:

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.

Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

* **6. 42** (*8. 11). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:

1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da l a s con la seguente:

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.

Conseguentemente all'articolo 11, aumentare le accise sugli oli emulsionati fino a copertura del maggior onere previsto.

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

* **6. 51** (8. 11). Manzione, Acierno, Di Nardo.

Al comma 1, lettera d) dopo il n. 1) aggiungere il seguente:

1-bis) nel comma 1 sostituire le lettere da l a s con la seguente:

l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000.

* **6. 43** (8. 131). Bono, Armani.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2).

6. 216. (8. 551). Malavenda.

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2, sostituire le lettere a), b), c), d), e) e f) con la seguente:

a) quando alla formazione del reddito complessivo non superiore a 20.000.000 di lire, concorrono soltanto redditi di pensione o di assegno sociale e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, lire 550.000 per i soggetti di età non inferiore ai 65 anni.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 44 (ex 8. 35). Bonato, Giordano.

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2, sostituire le lettere a), b), c), d), e) e f) con la seguente:

a) quando alla formazione del reddito complessivo non superiore a 20.000.000 di lire, concorrono soltanto redditi da lavoro dipendente o da pensione e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze, lire 550.000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 45 (ex 8. 35). Bonato, Giordano.

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2, sostituire le lettere a), b), c) e d) con le seguenti:

a) lire 180.000 per i pensionati di età inferiore ai 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 20 milioni;

b) lire 360.000 per i pensionati di età superiore a 75 anni, se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 25 milioni.

6. 47 (ex 8. 140). Pampo.

Al comma 1, lettera d), numero 2, sostituire le lettere a), b), c), d) con la seguente:

a) lire 360.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di pensione non supera lire 24.000.000.

6. 46 (ex 8. 141). Tatarella.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2) lettera a).

6. 215. (8. 550). Malavenda.

Al comma 1, lettera d), numero 2, capoverso 2, lettera a) sostituire le parole: 190.000, con le seguenti: 240.000.

Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: 430.000, con le seguenti: 480.000.

Seguono compensazioni n. 3 del gruppo Forza Italia.

6. 49. Conti, Leone, Possa, Alessandro Rubino.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2) lettera b).

6. 214. (8. 549). Malavenda.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2) lettera c).

6. 213. (8. 548). Malavenda.

Al comma 1, lettera d) sopprimere il numero 2) lettera d).

6. 212. (8. 547). Malavenda.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: settantacinquesimo anno di età con le seguenti: compiuta l'età di anni settanta e giorni uno.

6. 230. Malavenda.

Seguono altri 950 emendamenti recanti modifiche di diversa entità alla medesima parola

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire le parole: settantacinquesimo anno di età con le seguenti: compiuta l'età di anni settantatré e giorni duecentottantasette.

6. 1181. Malavenda.

Al comma 1, lettera d), numero 2), capoverso 2-bis, sostituire la parola: settantacinquesimo con la seguente parola: sessantacinquesimo.

Seguono conseguentemente compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione Comunista.

6. 48 (8. 36). Bonato, Giordano, Cangemi.

Al comma 1, lettera d), al numero 3), capoverso 2-ter, dopo le parole: coordinata e continuativa, aggiungere le seguenti: prestazioni occasionali.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 50 (8. 59). Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: rispondenti alle, fino a: delle finanze, con le seguenti: destinati all'accompagnamento dei ciechi indipendentemente dalle necessità di adattamento.

6. 57. Bonato, Giordano, Valpiana.

All'articolo 6, comma 1, lettera e), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti: Conseguentemente, dopo le parole: Ministro delle finanze, aggiungere le seguenti: « Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze ».

6. 240. La Commissione.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

6. 211. (8. 546). Malavenda.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 13-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

« b-bis) il canone di locazione risultante del contratto registrato, limitatamente ad immobili adibiti ad abitazione principale e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969. La detrazione spetta a condizione che l'interessato non possieda in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione ».

b) alla lettera d), le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

c) la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

« e) le spese per frequenza di scuole e istituti di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, in misura non superiore a lire 2.500.000;

e-bis) le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari nella misura massima di lire 1.500.000, limitatamente a quelli previsti dai relativi programmi di studio;

e-ter) le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni, riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 4.000.000, purché l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte ad altro titolo. Ha diritto al medesimo beneficio, nei limiti dell'importo composto, anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato, che contribuisce al pagamento della retta, per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo».

d) dopo il comma 1-ter, sono aggiunti i seguenti:

« 1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b) del comma 1 e al comma 1-ter, gli importi massimi ivi previsti sono aumentati della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

1-quinquies. Per l'onere di cui alla lettera c) del comma 1, la franchigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni».

Conseguentemente, alla tabella A, variare gli importi come segue:

2000: -800 miliardi;

2001: -800 miliardi;

2002: -800 miliardi.

6. 53 (8. 143). Antonio Pepe, Bono, Giovanni Pace.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 13-bis:

1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non supera lire 60.000.000, »;

2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti; « 3 milioni di lire »;

3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b)-bis del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili: Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni. ».

* **6. 54** (*8. 20). Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Paolo Colombo.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 13-bis:

1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare, La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non supera lire 60.000.000, »;

2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b)-bis del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili. Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni ».

* **6. 55** (*8. 122). Manzione, Bagliani, Acierno.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

f) all'articolo 13-bis:

1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo

non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare, La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non supera lire 60.000.000, »;

2) nel comma 1, lettera d), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

3) dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

« 1-quater. Per gli oneri di cui alla lettera b)-bis del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili. Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni ».

* **6. 56** (8. 22). Bastianoni, Paolo Colombo.

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) all'articolo 13-bis:

1) nel comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

« b-bis) le spese per l'acquisto dei mobili delle unità abitative, per importo non superiore a lire 5 milioni, acquistati nei 12 mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare. La detrazione spetta una sola volta e a condizione che l'indicatore di situazione economica equivalente dell'anno in cui è effettuato l'acquisto stesso non superi lire 60.000.000, »;

2) nel comma 1, lettera *d*), relativa alle detrazioni per spese funebri, le parole: « 1 milione di lire » sono sostituite dalle seguenti: « 3 milioni di lire »;

3) dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

« 1-*quater*. Per gli oneri di cui alla lettera *b*)-*bis* del comma 1, il limite di 5 milioni è riferito all'ammontare complessivo delle spese sostenute dal nucleo familiare e la detrazione non spetta se ci si è avvalsi di altre agevolazioni fiscali relative all'acquisto di mobili. Il limite di 5 milioni è aumentato della metà a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente non superiore a 30 milioni e di un terzo a favore dei soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e indicatore di situazione economica equivalente superiore a 30 milioni ma non a 60 milioni.

Segue compensazione del gruppo dei Democratici.

* 6. 52. Piscitello.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) Al comma 3-*bis* dell'articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 917/86, introdotto dal comma 1 lettera *a*), è aggiunto in fine il seguente periodo: Qualora i membri conviventi del medesimo nucleo familiare risultino intestatari, complessivamente, di non più di un'unità immobiliare non locata a terzi, questa è comunque considerata come adibita ad abitazione principale.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero delle finanze modificare gli importi come segue:

2000: — 150.000;

2001: — 150.000;

2002: — 150.000.

6. 236. (Tab. A. 1.) Guarino.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis). all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *e*), relativa alle spese per istruzione, è sostituita dalla seguente: *e*) le spese effettivamente sostenute per corsi di istruzione presso istituti legalmente riconosciuti, anche universitaria, fino ad un massimo di lire 5.000.000.

Conseguentemente, dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-*bis*. Alta copertura degli oneri derivanti dalla lettera *e-bis*) del comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità pre-

visionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dalla lettera *e-bis*) del comma 1, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente:

all'articolo 61, alla Tabella A apporatre le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

all'articolo 61, alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica voce: legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge

permanenti di natura corrente, *apportare le seguenti variazioni:*

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

6. 58 (0. Tab. A. 10. 50). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e)* aggiungere la seguente:

« *e-bis)* le rette corrisposte a società, fondazioni, associazioni riconosciute o enti che gestiscono, a seguito di autorizzazione regionale, case di ricovero per anziani, in misura non superiore a lire 6.000.000, purché l'interessato sia di età superiore ad anni settanta e le spese non siano già dedotte o detratte ad altro titolo. Si prescinde dal limite di età in caso di esiti invalidanti e o di gravi malattie. Ha diritto al medesimo beneficio anche il parente o affine entro il terzo grado del soggetto ospitato che contribuisce al pagamento della retta per insufficienza o mancanza di reddito del soggetto medesimo. Per rette deve intendersi anche quelle corrisposte in caso di assistenza domiciliare ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 59 (8. 74). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) Al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole da: « mutui garantiti da ipoteca » sino a: « sei mesi dall'acquisto stesso, » con le seguenti: « mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l'acquisto della unità immobiliare da adibire ad abitazione principale dichiarando, ove ci fosse l'impossibilità di farlo entro i sei mesi dall'acquisto, l'espressa

volontà di adibirla ad abitazione principale una volta rimosse le ragioni del ritardo, rimanendo intesa la possibilità di usufruire della detrazione di imposta dalla data in cui l'unità immobiliare stessa viene adibita ad abitazione principale ».

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 60 (8. 77). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) Al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il quinto periodo aggiungere il seguente: « In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo dei quali uno o più contraenti sono privi di capacità contributiva e fiscalmente a carico dell'altro, la parte degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione detraibili di loro spettanza potrà essere dedotta dall'altro ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 61 (8. 76). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1 lettera *e)*, che prevede la detrazione dell'imposta del 19 per cento delle spese per l'istruzione secondaria ed universitaria, sopprimere l'inciso « in misura non superiore di quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali ».

Conseguentemente nella Tabella A, ministro delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 80 miliardi;

2001: — 80 miliardi;

2002: — 80 miliardi.

6. 62 (Tab. A. 313. (Art. 8). Giovanardi, Peretti.

Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

f-bis) all'articolo 13-*bis*, comma 1, la lettera *e)* è sostituita dalla seguente:

« *e)* le spese di frequenza di scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, ivi compresi quelli universitari, nonché le spese per i libri e per gli altri strumenti didattici scolastici e universitari in misura complessivamente non superiore a lire 5.000.000 ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 63 (8. 75). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere il seguente:

f-bis) All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, le parole: « lire 2 milioni e 500 mila », sono sostituite dalle seguenti: « lire 5 milioni ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 64 (8. 62). Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) All'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera *f)*, le parole: lire 2 milioni e 500 mila, sono sostituite dalle seguenti: lire 3 milioni.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 65 (8. 58). Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) All'articolo 13-*bis*, comma 2, sono soppresse le seguenti parole: «fermo restando, per gli oneri di cui alla lettera f), il limite complessivo ivi stabilito».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 66 (8. 61). Frosio Roncalli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) All'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente: *f-bis)* per i soggetti di età superiore a 70 anni il canone di abbonamento radio audizioni circolari e alla televisione.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 67 (8. 63). Grugnetti, Paolo Colombo, Michielon.

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

6. 210. (8. 545). Malavenda.

Al comma 1 sostituire la lettera g) con la seguente:

g) dopo l'articolo 13-*bis* è inserito il seguente:

ART. 13-*ter*. (*Detrazioni per canoni di locazione*). 1. Ai soggetti titolari di locazione, risultante dal contratto registrato, di unità immobiliari ad abitazione principale degli stessi e non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, che non posseggano in regime di proprietà, usufrutto, uso e abitazione altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l'immobile in locazione spetta una detrazione,

rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, di lire 1.500.000.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 500.000;

2001: — 333.000;

2002: — 250.000.

Segue compensazione del gruppo Democratici-l'Ulivo.

6. 68. (8. 112). Piscitello, Monaco.

*Al comma 1 lettera g), capoverso articolo 13-*ter*, sopprimere le parole da: stipulati fino a: 9 dicembre 1998, n. 431.*

6. 69. (8. 146). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

*Al comma 1, lettera g) capoverso articolo 13-*ter* sopprimere le parole: degli articoli 2, comma 3, e 4 commi 2 e 3.*

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 70. (8. 79) Fongaro, Molgora, Ballaman.

*Al comma 1, lettera g), capoverso articolo 13-*ter*, dopo le parole: degli articoli 2 aggiungere le seguenti: commi 1 e*

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 78 (8. 37). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, lettera g) sopprimere il punto a).

6. 209. (8. 544). Malavenda.

Al comma 1, lettera g) sopprimere il punto b).

6. 208. (8. 543). Malavenda.

Al comma 1, lettera g) sostituire i punti a) e b) con i seguenti:

a) lire 1.000.000 se il reddito complessivo non supera lire 30.000.000;

b) lire 500.000 se il reddito complessivo supera lire 30.000.000 ma non lire 60.000.000.

6. 71 (8. 145). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 1, lettera g), punto a) sostituire le parole: lire 640.000 con le seguenti: lire 1.280.000 e al punto b) sostituire le parole: lire 320.000 con le seguenti: lire 640.000.

6. 72 (8. 144). Pampo.

Al comma 1, lettera g), punto b) sostituire la parola: 30.000.000 ma non lire 60.000.000 con le seguenti: 20.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico ma non lire 45.000.000, aumentate di lire 5.000.000 per ogni persona a carico.

6. 73 (8. 27). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

Al comma dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) all'articolo 34, alla fine del comma 4-bis, aggiungere il seguente periodo: « Nel caso di contratto di locazione stipulato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la riduzione è ridotta al 5 per cento ».

6. 77 (8. 38). Bonato, Giordano, De Cesaris.

Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:

g-bis) Al comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire il periodo che inizia con le parole « in caso di contitolarità ... » con il seguente: « In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di lire 7 milioni è riferito a ciascun contitolare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti ».

6. 76 (8. 18). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

Al comma 1 dopo la lettera g aggiungere la seguente:

g-bis) sono esclusi dall'aggiornamento del comma 23, dell'articolo 55 della legge 449 del 1997 i proventi derivati da canoni o corrispettivi dovuti all'Ente Nazionale per le strade utilizzati da soggetti che esercitano esclusivamente attività agricole e dai soggetti esercenti attività di impresa con redditi dichiarati a tali fini non superiori a lire 60 milioni.

6. 75 (8. 110). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

Al comma 1, lettera h) capoverso a-bis), sostituire le parole: nella misura del 90 per cento con le parole: nella misura del 70 per cento.

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 60 miliardi;

2001: — 165 miliardi;

2002: — 90 miliardi.

6. 74 (0. Tab. A. 10. 38). Del Barone, Lucchese.

Al comma 1, lettera h), capoverso a-bis), sostituire le parole: del 90 per cento, con le

seguenti: dell'80 per cento fino al raggiungimento dei primi 200 milioni di reddito e dell'85 per cento nella parte eccedente i 200 milioni di reddito.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero degli affari esteri:

2000: — 40.000 miliardi;

2001: — 110.000 miliardi;

2002: — 60.000 miliardi.

6. 79 (Tab. A. 102.). Cè, Giancarlo Giorgetti, Dalla Rosa, Calderoli, Maroni.

Al comma 1, lettera h), capoverso a-bis), sostituire le parole: 90 per cento con le parole: 80 per cento.

6. 81 (8. 148). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Carlesi.

Al comma 1, lettera h), capoverso a-bis) sostituire le parole: 90 per cento con le seguenti: 100 per cento.

6. 219. (8. 558). Malavenda.

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti lettere:

i) all'articolo 13-bis sostituire le parole: « 2.500.000 » con le parole: « 5.000.000 »;

l) all'articolo 13-bis sostituire le parole: « 7.000.000 » con le parole: « 14.000.000 ».

6. 87 (8. 150). Pampo.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) Le spese di intermediazione immobiliare per l'acquisto della prima casa sono

interamente detraibili per i nuclei familiari con reddito complessivo annuo non superiore a lire 60.000.000.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

6. 80 (8. 128). Acierno, Bagliani, Manzione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) i soggetti di cui all'articolo 43 della presente legge, titolari di unico contratto per le utenze di telefonia fissa, elettricità, fornitura di gas e acqua sono esentati dal pagamento dell'IVA sulla bollettazione.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

6. 82 (8. 123). Acierno, Bagliani, Manzione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) ai nuclei familiari con reddito complessivo non superiore a lire 30.000.000 spetta una detrazione, per spese di abbigliamento e generi alimentari documentate, pari a lire 2.000.000 annui.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

6. 83 (8. 125). Acierno, Bagliani, Manzione.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) All'articolo 88, comma 1, dopo le parole: le comunità montane, aggiungere le seguenti: le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 15 e 16.

6. 84 (8. 91). Guido Dussin, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 74, comma 2, ultimo periodo, le parole: « lire cinquantamila sono sostituite dalle seguenti: lire centomila.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

6. 85 (Tab. A. 197). Masiero.

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

i) all'articolo 74, comma 2, ultimo periodo, le parole: « lire cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « lire centomila ».

6. 86 (* 8. 22). Volontè, Teresio Delfino

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-bis. L'imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati utilizzati per l'esercizio di attività alberghiera »;

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche

per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

1-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano, di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

6. 101 (Tab. A. 332. (Art. 8). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone, Scaltritti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 121-*bis* del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: « lire 35 milioni per le autovetture e gli autocaravan, » sono sostituite dalle seguenti: « lire 35 milioni per gli autocaravan, » conseguentemente, alla medesima lettera, è soppresso l'ultimo periodo.

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-*bis* si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle

società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

1-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 1-*ter* continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

1-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal comma 1-*bis*, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1-*ter* e 1-*quater*.

Conseguentemente alla Tabella A modificare gli accantonamenti come segue:

Ministero del tesoro:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

6. 102 (Tab. A. 336. (Art. 8). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. È altresì soppressa la tassa sulle concessioni governative di rilascio e annuale del passaporto di cui all'articolo 1 della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative, introdotta con decreto del Ministro delle finanze del 28 dicembre 1995.

1-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle

società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente alla Tabella A modificare gli accantonamenti come segue:

Ministero del tesoro:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

Alla Tabella C la voce recante legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

- 6. 103** (Tab. A. 331. (Art. 6). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per l'onere di cui alla lettera c) del comma 1, la franchigia di lire 250.000 non si applica ai soggetti con almeno il coniuge o i figli a carico e reddito complessivo non superiore a 30 milioni.

Conseguentemente, alla tabella A, variare gli importi come segue:

2000: — 800 miliardi;

2001: — 800 miliardi;

2002: — 800 miliardi.

- 6. 89** (8. 136.) Giovanni Pace, Antonio Pepe, Bono.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole « determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni » vengono sostituite dalle parole: « comunque determinato ».

- 6. 90** (8. 14). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente;

1-bis. L'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è così sostituito:

« L'imposta comunale sugli immobili è deducibile agli effetti delle imposte erariali sui redditi nella misura di un quinto del suo ammontare e limitatamente alla somma dovuta in relazione all'abitazione

principale da parte dei titolari di un reddito complessivo non superiore a lire 30 milioni ».

- 6. 91** (8. 15). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 2, comma 2, punto 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o successive modificazioni, le parole « lire cinquantamila » sono sostituite dalle seguenti: « lire centomila ».

- 6. 92** (* 8. 23). Volontè, Teresio Delfino.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'importo di 5.500.000 di cui al comma 3, dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è elevato a lire 8.000.000.

- 6. 93** (8. 17). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 3.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dei beni e delle attività culturali modificare gli importi come seguente:

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965,

come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 210.000;

2001: - 210.000;

2002: - 210.000.

- 6. 94** (Tab. C. 61 e Tab. C. 24 (Art. 8) Teresio Delfino, Volontè, Buttiglione, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 2.500.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

Conseguentemente alla tabella C, alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali modificare gli importi come seguente:

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo

unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 175.000;

2001: - 175.000;

2002: - 175.000.

- 6. 96** (Tab. C. 23 (Art. 8) Teresio Delfino, Volontè, Buttiglione, Tassone.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La lettera e) dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequentare corsi di istruzione secondaria in misura non superiore a lire 2.000.000 annui per ciascun figlio; le spese di frequenza di corsi di istruzione universitaria in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi delle università statali.

Conseguentemente all'articolo 61, tabella C, voce Ministero dei beni e delle attività culturali modificare gli importi come segue:

Legge n. 163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n. 1213 del 1965, come sostituito dell'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 - Fondo unico per lo spettacolo - capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: - 140.000;

2001: - 140.000;

2002: - 140.000.

- 6. 97** (Tab. C. 22 e Tab. C. 62) Teresio Delfino, Volontè, Buttiglione, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Seguono compensazioni del gruppo misto-CDU.

6. 99 (8. 30). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « ridotte nella misura del 50 per cento » sono soppresse.

6. 100 (8. 19). Teresio Delfino, Volonté, Tassone, Grillo.

Sopprimere il comma 2.

6. 206. (8. 541). Malavenda.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. Sino all'anno di imposta 1999 compreso, ai fini ICI l'aliquota ridotta di cui all'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996,

n. 556, si applica soltanto agli immobili adibiti ad abitazione principale, con esclusione di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del codice civile.

2-ter. Per i medesimi anni non può essere detratta dall'imposta calcolata sulle pertinenze dell'abitazione principale l'eventuale quota di detrazione eccedente l'imposta definita per l'abitazione principale come sopra intesa.

2-quater. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non hanno effetto nei riguardi dei comuni che nel predetto periodo abbiano già applicato l'aliquota ridotta anche sugli immobili adibiti a pertinenze.

2-quinquies. Per l'anno 2000 e per gli anni di imposta successivi l'applicazione dell'aliquota ridotta e dell'eventuale quota eccedentaria di detrazione per l'abitazione principale alle pertinenze della medesima è subordinata all'assunzione, da parte del comune, di apposita norma regolamentare deliberata ai sensi del disposto dell'articolo 59 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 ».

6. 119 (8. 175). Sabattini, Massa.

Sopprimere il comma 3.

6. 205. (8. 540). Malavenda.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. È istituito presso il Ministero dell'interno un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA di prestazioni di servizi non commerciali affidate dagli enti locali territoriali a soggetti esterni all'amministrazione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione della disposizione di cui al presente comma e per la

ripartizione del fondo finalizzato al contenimento delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

6. 104. (Nuova formulazione) Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli e agli autoveicoli e agli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie. All'onere derivante, pari a lire 3 miliardi per gli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede con una quota parte delle maggiori entrate derivanti dai decreti del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 105 (8. 5). Liotta, Lucchese, Del Barone.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Le autorizzazioni legislative di spesa ed i rifinanziamenti concernenti interventi agevolativi alle società di capitali gestite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 2000 sono ridotti di lire tremila miliardi. L'aliquota dell'imposta sui redditi delle persone giuridiche per l'anno 2000 è proporzionalmente ridotta in modo da assicurare una riduzione di gettito pari a lire tremila miliardi.

6. 106 (8. 104). Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustini, Apolloni.

Sopprimere il comma 4.

6. 204. (8. 539). Malavenda.

Sostituire il comma 4, con il seguente:

4. Le disposizioni del comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 1999.

6. 107 (8. 153). Pampo.

Al comma 4, sostituire le parole: e h) con le seguenti: e) ed h).

6. 300. Governo.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Presso il ministero della pubblica istruzione è istituito un fondo di lire 1.500 miliardi a decorrere dall'anno 2000, per la copertura delle spese sostenute e documentate per il diritto allo studio e all'istruzione.

4-ter. Il fondo eroga prestazioni in favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e non statali, con un reddito non superiore a lire 60 milioni annue, fino ad un massimo di lire 2 milioni per ogni figlio.

4-quater. Con decreto del ministro della pubblica istruzione sono individuati criteri e modalità per la corresponsione dei benefici di cui al comma 3-ter.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.500.000;

2001: — 1.500.000;

2002: — 1.500.000.

6. 110 (Tab. A. 310.). Liotta, Peretti, Folini, Casini, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Giovanardi, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:

4-bis. Al fine di favorire l'accudimento da parte delle famiglie dei cittadini ultra-

sessantacinquenni non autosufficienti o dei cittadini portatori di *handicap* è istituito in via sperimentale, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo fino ad un ammontare massimo di lire 1.000 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000. Le regioni potranno accedervi mediante appositi progetti-obiettivo, al fine di promuovere e sostenere il mantenimento ed il reinserimento delle persone portatrici di handicap o in stato di bisogno sanitario e/o sociale i non autosufficienti nel proprio nucleo familiare o l'inserimento in altra famiglia, mediante l'assegnazione a tali famiglie di un contributo economico, in proporzione al reddito, fino ad un massimo di lire 60.000 giornaliere per singolo utente.

4-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i criteri e le modalità per la corresponsione del contributo di cui al comma 3-bis. Il medesimo decreto definisce la composizione dell'equipe socio-sanitarie nonché i criteri di valutazione ai quali le stesse dovranno attenersi.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

6. 111 (Tab. A. 311.). Liotta, Peretti, Folini, Casini, Baccini, Carrara, D'Alia, Del barone, Galati, Giovanardi, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma 10, lettera c), sopprimere, ove ricorrano, le seguenti parole: « e distribuito attraverso reti canalizzate ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 109 (8. 81). Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Le agevolazioni edilizie e creditizie di cui alla legge 166/1975 sono prorate a richiesta degli interessati e dell'ente erogatore, anche in presenza di allungamento dei termini di scadenza dei mutui fondiari accettati dagli stessi enti erogatori e dal Ministero competente.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

6. 112 (8. 174). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Sopprimere il comma 5.

6. 203. (8. 538). Malavenda.

Al comma 5, sostituire le parole: 5, 6, 7 e 8 con le seguenti: 5 e 7..

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 108 (8. 72). Frosio Roncalli, Malgora, Ballaman.

Sopprimere il comma 6.

* **6. 202.** (8. 537). Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

* **6. 113** (8. 155). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È fatto obbligo per gli amministratori di condominio denunciare il reddito ai fini IRPEF con la previsione di entrata per il Ministero delle finanze di 700 miliardi che devono essere reinvestiti per la realizzazione del Libretto casa.

6. 114 (8. 4). Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-bis. È fatto obbligo per gli amministratori di condominio l'iscrizione nell'Ufficio imposta valore aggiunto.

6. 115 (8. 3). Apolloni, Giancarlo Giorgetti.

Sopprimere il comma 7.

6. 201. (8. 536). Malavenda.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. L'importo di lire 360.000 annue di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e relativo alla esenzione dell'obbligo di dichiarazione per i possessori di soli redditi fondiari, è elevato, a decorrere dal periodo in corso alla data del 31 dicembre 1999, a lire 720.000.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 116 (8. 73). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Al comma 7, sopprimere la lettera a).

6. 200. (8. 535). Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera b).

6. 199. (8. 534). Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

6. 198. (8. 533). Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

6. 197. (8. 532). Malavenda.

Sopprimere il comma 8.

6. 196. (8. 531). Malavenda.

Al comma 8 sostituire le parole: è ridotta dal 98 al 92 per cento con le seguenti: è ridotta dal 98 al 90 per cento.

Ai maggior oneri si fa fronte mediante l'utilizzo della sovrastima relativa alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza Nazionale

6. 117 (8. 156). Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2000 e per i due periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto. Per i medesimi soggetti, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio

e della programmazione economica, variare gli importi come segue:

2000: — 600 miliardi;

2001: — 450 miliardi;

2002: — 300 miliardi.

6. 118 (*Tab. A. 185 Art. 8). Masiero.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In deroga all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1997, n. 446, per i soggetti iscritti all'albo delle imprese artigiane che effettuano nuove assunzioni a decorrere dal 1 gennaio 2000 e per i due periodi d'imposta successivi la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'articolo 2425, comma 1, lettera a) del codice civile e la somma dei costi della produzione indicati nella lettera b) ai numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11, 14 e 9 limitatamente ai costi per il personale neoassunto. Per i medesimi soggetti, in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sul reddito e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai medesimi articoli e dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali e dei costi per il personale neoassunto.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

6. 120 (8. 25). Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 9.

6. 195. (8. 530). Malavenda.

Al comma 9, all'alinea dopo le parole: alle società, aggiungere le seguenti: ai lavoratori autonomi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 121 (*8. 60). Frosio Roncalli.

Al comma 9, all'alinea dopo la parola: società aggiungere le seguenti: , ai lavoratori autonomi.

6. 122 (*8. 160). Contento, Bono, Armani.

Al comma 9, all'alinea sostituire le parole: e gli enti con le seguenti: agli enti e agli esercenti arti e professioni.

6. 123 (8. 161). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, all'alinea dopo le parole: che incrementano aggiungere le seguenti: anche attraverso il ricorso al lavoro temporaneo, al part-time e al telelavoro.

6. 124. (8. 158). Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 9, all'alinea dopo le parole: assumendo aggiungere le seguenti: a tempo pieno e indeterminato e in ossequio ai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 133 (8. 39). Bonato, Giordano, Rossi.

Al comma 9 all'alinea sopprimere le parole da: soggetti che fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 125 (8. 80). Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) Gli imprenditori privati possono affittare immobili ai lavoratori extracomu-

nitari ovvero ai giovani non residenti che operano alle proprie dipendenze, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego in cui si impegnano ad una locazione per un periodo di almeno cinque anni. In tal caso all'imprenditore è concesso il credito d'imposta di cui al comma 7.

Segue compensazione del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 127 (8. 71). Covre, Michielon Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) usufruiscono di uno o più alloggi messi a disposizione dal datore di lavoro, il credito d'imposta sarà calcolato per un massimo di 4 lavoratori per ogni alloggio, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego.

Segue compensazione del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 128 (8. 69). Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Al comma 9, alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: in un comune distante per via stradale o ferroviaria almeno 30 chilometri.

6. 126 (8. 24). Teresio Delfino, Tassone, Volontè, Grillo.

Al comma 9, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

6. 129 (8. 159). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Al comma 9, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:

d-bis) sono residenti da almeno 5 anni nel medesimo territorio in cui si svolge il rapporto di lavoro.

Segue compensazione Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 130 (8. 85). Caparini, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Al comma 1, lettera *b)*, dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 446 del 1997, aggiungere dopo la parola: « apprendisti », le seguenti: « , l'aumento dell'aliquota di cui al comma 16 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ».

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella C, alla voce Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: Art. 4: Autonomia finanziaria, variare gli importi come segue:

2000: — 10.000;

2001: — 10.000;

2002: — 10.000.

6. 131 (Tab. C. 26 (Art. 8). Innocenti, Pennacchi, Cordoni, Strambi, Gardiol, Bastianoni, Duilio.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Altresì il credito d'imposta pari al 9 per cento del compenso in natura, di cui al comma 7, è esteso per tre anni anche a coloro che durante l'anno 1999 hanno assunto, o che andranno ad assumere dal 1° gennaio 2000 e fino al 31 dicembre 2002, lavoratori cui hanno messo a disposizione uno o più alloggi. Tale credito è calcolato per un massimo di 4 lavoratori per abita-

zione, previa convenzione con le Commissioni regionali per l'impiego.

Segue compensazione Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 132 (8. 70). Michielon, Covre, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

9-bis. Il credito di imposta, di cui all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è elevato al 25 per cento per le spese sostenute al fine di migliorare le condizioni di sicurezza nell'esercizio delle piccole e medie imprese commerciali. Con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono emanate le disposizioni di attuazione del presente comma, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, nel limite di 100 miliardi per il 2000, 100 miliardi per il 2001 e 100 miliardi per il 2002, sono posti a carico del Fondo unico per gli incentivi alle imprese.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze apportare le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 133.000;

2002: - 100.000.

6. 250. [ex Tab A. 319 (Art. 8)]. Ruggeri, Bianchi.

Sopprimere il comma 10.

6. 194. (8. 529). Malavenda.

Sopprimere il comma 11.

6. 193. (8. 528). Malavenda.

Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:

11-bis. Le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo non si applicano nel caso di aziende o enti che incrementino la base occupazionale dei lavoratori dipen-

denti attraverso acquisizioni di ramo d'azienda di cui alle previsioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

11-ter. Le previsioni di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo si applicano ad aziende o enti che non abbiano proceduto, negli ultimi 3 anni, a cessioni di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990.

6. 183. (8. 517.) Malavenda.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1 ottobre 1997 al 31 ottobre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1 ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella A Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, modificare gli importi come segue:

2000: - 200 miliardi;

2001: - 150 miliardi;

2002: - 100 miliardi.

6. 134 (Tab. A. 186.). Masiero.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Ai fini del presente articolo non è considerato incremento della base occupazionale dei lavoratori dipendenti quello realizzato attraverso l'acquisizione di ramo d'azienda ai sensi dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

6. 184. (8. 518.) Malavenda.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole:

« dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

* **6. 135** (**8. 163). Mazzocchi.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 », sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

* **6. 136** (**8. 21 e **8.26). Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle seguenti: « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

***6. 137** (**8. 8). Barral.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 » sono sostituite dalle parole « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

* **6. 139** (**8. 164). Pampo, Alemanno, Colucci, Marengo, Polizzi, Lo Presti, Lo Surdo.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2000 »

sono sostituite dalle parole « dal 1° ottobre 1997 al 31 dicembre 2001 ».

* **6. 140** (8. 2). Apolloni, Pagliarini, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, m. 448, è abrogato.

6. 141 (*8. 31). Volontè, Teresio Delfino.

Sopprimere il comma 12.

* **6. 192.** (8. 527). Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

* **6. 142** (8. 166). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Alla fine del comma 1 dell'articolo 8 della legge n. 449 del 27 febbraio 1997, aggiungere il seguente periodo: « le detrazioni devono intendersi applicabili ai veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi indipendentemente dalle necessità di adattamento, nonché a quelli destinati, equipaggiati con particolari dispositivi, ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381 ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 143 (8. 40). Bonato, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. Ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381 è consentita la detrazione totale dalla dichiarazione annuale dei redditi

delle spese sostenute per i servizi di interpretariato

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

6. 144 (8. 41). Bonato, Giordano, Valpiana.

Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

12-bis. I sordomuti riconosciuti tali ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381, possono dedurre dalla dichiarazione annuale dei redditi le spese sostenute per i servizi di interpretariato fino ad un massimo di un milione di lire l'anno.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 20.000;

2001: — 14.000;

2002: — 10.000.

6. 145 (Tab. A. 309.). Giacco, Battaglia, Basso, Fagiano.

Al comma 13, sopprimere le parole: a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a lire 15.000.000.

6. 146 (8. 167). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. All'articolo 2, comma 9, lettera a) della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole D/1 sono aggiunte le seguenti: nonché dagli immobili appartenenti alle categorie catastali D/2 e D/8.

13-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1-bis si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime

fiscale agevolato per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

13-quater. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 11-ter continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistiche. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente, all'articolo 61:

alla Tabella A modificare gli importi come segue:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 md;

2001: — 750 md;

2002: — 500 md.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 md;

2001: — 1.000 md;

2002: — 1.000 md.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 md;

2001: — 250 md;

2002: — 150 md.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 md;

2001: — 100 md;

2002: — 60 md.

alla Tabella C, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio — articolo 9-ter: fondi diriserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400 md;

2001: — 250 md;

2002: — 250 md.

6. 150. (Tab. A. 328.). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo il comma 13 aggiungere i seguenti:

13-bis. Il beneficio della esenzione del pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale è esteso ai motoveicoli ed autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, esenzione già prevista dall'articolo 8 comma 7 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per i motoveicoli e gli autoveicoli necessari alla locomozione dei soggetti con ridotte o impedito capacità motorie.

Le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 8 della citata legge n. 449/97 devono intendersi applicabili anche ai veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi, indipendentemente dalla necessità di adattamenti.

13-ter. Il beneficio della riduzione dell'IVA nella misura del 4 per cento per l'acquisto di autovetture equipaggiate con particolari dispositivi per rendere più age-

vole e sicura la guida, è esteso ai soggetti riconosciuti sordomuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381.

Alle cessioni di sussidi tecnici ed informatici destinati esclusivamente ai portatori di handicap si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

Alle cessioni di sussidi tecnici ed informatici effettuate a favore di strutture assistenziali pubbliche o private di utilità sociale (ONLUS) si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

13-quater. I soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970 n. 381, possono detrarre integralmente dalla dichiarazione annuale dei redditi le spese sostenute per i servizi di interpretariato.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

6. 149 (8. 120). Manzione, Acierno, Bagliani.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. A decorrere dal periodo di paga in corso dal 1° gennaio 2000, il contributo per il finanziamento dell'assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 153, è soppresso. È ridotto altresì nella misura dello 0,89 per cento l'onore contributivo a carico del lavoratore.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

6. 147 (8. 168). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis) Il limite di lire duecentomila, stabilito per il pagamento della prima rata di acconto delle imposte sui redditi ed il limite di lire centomila e quarantamila per l'esenzione dal pagamento dell'acconto di

imposta sui redditi, sono rispettivamente elevati a lire quattrocento mila, lire duecentomila e lire centomila.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 148 (8. 57). Frosio Roncalli, Molgora.

Al comma 14, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di lire 500 miliardi per l'anno 2001 e di lire 1500 miliardi per l'anno 2002 con le seguenti: è autorizzata la spesa di lire 250 miliardi per l'anno 2001 e di lire 750 miliardi per l'anno 2002.

Conseguentemente aggiungere il seguente comma:

14-bis. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è apportata la seguente modificazione: dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

6. 157 (8. 51). Carazzi, Pistone.

Dopo il comma 14, aggiungere, i seguenti:

14-bis. Gli imprenditori privati possono acquistare o far edificare ad IVA agevolata nuovi alloggi di tipo popolare da destinare, per almeno cinque anni, in locazione agli immigrati ovvero ai giovani non residenti che lavorino alle proprie dipendenze. Qualora il rapporto di lavoro si interrompa, l'imprenditore può chiedere la immediata rescissione del contratto di affitto.

14-ter. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'imprenditore è tenuto a certificare presso il Comune ove è ubicato l'alloggio acquistato o edificato se il medesimo è occupato o meno da propri dipendenti. Qualora l'alloggio sia libero e l'imprendi-

tore intenda venderlo prima dei cinque anni, è tenuto a versare la differenza d'IVA sul valore d'acquisto.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 7, 8, 10, 9, 11, 12, 14.

6. 169. (8. 175.) Covre, Michielon, Giancarlo Giorgetti, Paolo Colombo.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. È autorizzata la spesa di lire 1.000 miliardi per ciascuno degli anni 2000 e 2001 per la copertura degli oneri indicati all'articolo 2, comma 13, ultimo periodo, della legge 13 maggio 1999, n. 133.

Conseguentemente, all'articolo 48, sopprimere il comma 2.

6. 151 (8. 169). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Tutti i benefici previsti dal presente articolo sono raddoppiati in ogni loro aspetto quando si riferiscono a persone con *handicap* o chi ne è responsabile continuativamente.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica modificare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

6. 153 (Tab. A. 64.). Guidi.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concer-

nente la detrazione ai fini IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: « nonché per la realizzazione degli interventi » è aggiunta la lettera: « a ».

Conseguentemente all'articolo 61, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, modificare gli importi come segue:

2000: —;
2001: — 450 miliardi;
2002: — 300 miliardi.

6. 222. (Tab. C. 37), Bastianoni.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente la detrazione ai fini IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: « di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, » sono sostituite dalle seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare, ».

Seguono compensazioni del gruppo MISTO-UDEUR.

* **6. 152.** (*8. 121 e 8. 126.) Manzione, Bagliani, Acierno.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente la detrazione ai fini Irpef delle spese sostenute per interventi di recupero del

patrimonio edilizio, dopo le parole: « di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, » sono aggiunte le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare, »

* **6. 161.** (*8. 43.) Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo, Paolo Colombo.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente la detrazione ai fini IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, dopo le parole: « di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 » sono aggiunte le seguenti: « ivi comprese le spese per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costruzione del nucleo familiare, ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella C, Ministero dei lavori pubblici, decreto legislativo n. 143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 50 miliardi;
2001: — 50 miliardi;
2002: — 50 miliardi.

* **6. 158** (Tab. C. 36). Bastianoni.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 446, sono estese anche agli altri casi in cui vengono apportati nuovi capitali da parte:

a) di soci che già possiedono l'impresa;

b) di nuovi soci privati che entrano nel capitale dell'impresa;

c) di banche o altri operatori finanziari che acquisiscono partecipazioni dell'impresa in sede di capitale di rischio.

Sono fatte salve le disposizioni dettate in materia dell'articolo 2, comma 10, della legge 3 maggio 1999, n. 133.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

6. 154. (8. 130.) Marzano.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime tre regioni a statuto ordinario aventi un gettito pro-capite, sommando tributi erariali e locali, più elevato godono, per l'esercizio d'imposta successivo, di uno sconto sulle imposte dirette pari al 2 per cento del dovuto.

6. 166. (8. 102.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime tre regioni a statuto ordinario aventi il gettito pro-capite più elevato dei tributi erariali, godono per l'esercizio d'imposta successivo di uno sconto sulle imposte dirette pari al 2 per cento del dovuto.

6. 165. (8. 101.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime due regioni a statuto ordinario aventi il gettito pro-

capite più elevato dei tributi erariali, godono per l'esercizio d'imposta successivo di uno sconto sulle imposte dirette pari al 2 per cento del dovuto.

6. 164. (8. 100.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime tre regioni a statuto ordinario aventi il gettito pro-capite più elevato dei tributi erariali, godono per l'esercizio d'imposta successivo di uno sconto sulle imposte dirette pari all'1,5 per cento del dovuto.

6. 163. (8. 99.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. A titolo di « premio produzione », i contribuenti delle prime due regioni a statuto ordinario aventi il gettito pro-capite più elevato dei tributi erariali, godono per l'esercizio d'imposta successivo di uno sconto sulle imposte dirette pari all'1,5 per cento del dovuto.

6. 162. (8. 98.) Molgora, Giancarlo Giorgetti.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 2, comma 8 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole: « beni strumentali nuovi », aggiungere le seguenti: « comprese le spese di ristrutturazione edilizia su immobili strumentali esistenti che diano luogo ad un nuovo opificio ».

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania nn. 3, 7, 9 e 6.

6. 167. (8. 103.) Giancarlo Giorgetti, Molgora, Faustinelli, Apolloni.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono soppresse le parole: « ridotte nella misura del 50 per cento ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

2000: — 100 miliardi;

2001: — 75 miliardi;

2002: — 50 miliardi.

6. 155. (Tab. A. 153.) Radice, Stradella.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. Alla legge 23 dicembre 1998, n.407 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) all'articolo 2 comma 1 dopo le parole « nonché vittime del terrorismo », inserire le seguenti « e della criminalità organizzata; 2) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole « nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo » inserire le seguenti: « e della criminalità organizzata »,

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

2000: — 30.000;

2001: — 20.000;

2002: — 15.000.

6. 160. (Tab. A. 114.) Gambale, Albanese, Piscitello.

Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:

14-bis. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole « , determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni », sono sostituite dalle seguenti: « , comunque determinato, ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'ambiente, modificare gli importi come segue:

2000: — 100 miliardi;

2001: — 75 miliardi;

2002: — 50 miliardi.

6. 156. (Tab. A. 154.) Radice, Stradella.

Al comma 15 sostituire la lettera a) con la seguente:

a) nel comma 1, le parole « un importo pari al 41 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « una quota » e dopo le parole « nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere » è aggiunta la seguente: « a) ».

Conseguentemente, all'articolo 61, alla tabella C ridurre del 10 per cento le dotazioni di spesa di parte corrente.

6. 171. Bastianoni.

Al comma 15, lettera b), dopo le parole: rilascio della suddetta documentazione aggiungere le seguenti: nonché per le spese sostenute per l'acquisto di mobili per l'arredamento per un importo non superiore alla metà della spesa complessiva, e comunque per un ammontare non superiore a 30 milioni di lire, sostenute nei dodici mesi precedenti o nei tre anni successivi alla costituzione del nucleo familiare.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, Ministero delle finanze, modificare gli importi come segue:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

6. 170. (0. Tab. 10. 159.) Bastianoni.

Al comma 15, lettera c), dopo le parole: per una quota pari al 36 per cento sono aggiunte le seguenti:, fatta esclusione per le seguenti categorie di interventi, per i quali viene mantenuta la detrazione del 41 per cento:

1) eliminazione di barriere architettoniche;

2) realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia;

3) adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, comprese le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione di interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione;

4) realizzazione di opere finalizzate all'adempimento di misure di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

Conseguentemente:

all'articolo 10, sopprimere il comma 1;

all'articolo 24, comma 9, lettera a) e b), sostituire le parole: pari all'uno per cento con le seguenti: pari al tre per cento;

sopprimere l'articolo 41.

Seguono compensazioni n. 1, 2 e 3 del gruppo Misto-Verdi.

6. 223. (8. 113.) Scalia.

Al comma 15, lettera c), aggiungere in fine, il seguente periodo: La detrazione compete, per una quota pari al 36 per cento, limitatamente agli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, relativamente alle spese sostenute, nel periodo d'imposta

in corso alla data del 1° gennaio 2000, per interventi sulle strutture ricettive alberghiere.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero delle finanze sono apportate le seguenti variazioni:

2000: —;

2001: — 350 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

6. 172. (0. Tab. A. 10. 162. e Tab. A. 327. Art. 8). Servodio, Repetto, Acquarone, Ruggeri, Molinari, Saonara, Piccolo, Palma, Giacalone, Boato, Faggiano, Zeller, Casilli.

Al comma 15 aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) al comma 3 le parole « e di cui risulti pagata l'ICI per l'anno 1997 » sono sostituire dalle seguenti: « e di cui risulti pagata l'ICI per gli anni a decorrere dal 1997 ».

6. 173. (0. Tab. A. 10. 146.) Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Faustini.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera l) è inserita la seguente lettera:

m) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 6.000.000 di lire relative a prestazioni socio-sanitarie, educative, di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili, in favore degli anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e malati di aids, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica prevista

dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 o da enti aventi finalità di assistenza sociale nonché da cooperative sociali e loro consorzi di cui alla legge n. 381 dell'8 novembre 1991.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

6. 177. (0. Tab. 10. 150.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:

16-bis. Al comma 1, lettera b) dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sostituire il periodo che inizia con le parole « in caso di contitolarità ... » con il seguente: « In caso di contitolarità del contratto di mutuo il limite di lire 7 milioni è riferito a ciascun contitolare degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-CDU.

6. 174. (0. Tab. 10. 151.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Sostituire i commi da 17 a 19 con il seguente:

17. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 46, sostituire le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » con le seguenti: « e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi ».

Conseguentemente:

all'articolo 45 del decreto legislativo medesimo sopprimere il comma 2;

all'articolo 3 comma 144 lettera e) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sostit-

uire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

6. 175. (0. Tab. A. 10. 100.) Bonato, Giordano.

Al comma 17 dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) la disciplina di cui alla lettera a) si estende anche ai lavoratori autonomi, ma non si dà luogo ai rimborsi di imposta per gli esercizi già chiusi.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

Per la parte restante si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.

6. 176. (0. Tab. A. 10. 126.) Molgora, Paolo Colombo, Frosio Roncalli.

Sopprimere il comma 18.

Seguono compensazioni del gruppo di Alleanza nazionale.

6. 1184. Bono, Armani, Alberto Giogetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

18-bis. All'articolo 3, comma 144, lettera h) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *sostituire la parola: indeducibilità, con la seguente: deducibilità per un terzo del valore.*

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

Per la parte restante si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ad innalzare l'aliquota IRAP applicata alle banche nella misura necessaria fino a totale copertura dell'onere.

6. 180. (0. Tab. A. 10. 120.) Molgora.

Sopprimere il comma 19.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 1183. (0. Tab. A. 10. 142) Cè, Giancarlo Giorgetti

Al comma 19, primo periodo sostituire le parole da: 542 miliardi sino alla fine del periodo con le seguenti:

lire 572 miliardi, lire 674 miliardi e lire 581 miliardi, rispettivamente per gli anni 2000, 2001 e 2002.

Conseguentemente, all'articolo 42 dopo il secondo comma aggiungere il seguente;

2-bis. Al fine di facilitare il riallineamento dei tassi anche su mutui senza oneri a carico dello Stato contratti dai Comuni, specie di quelli di limitata dimensione, il medesimo Ministero contratta altresì con la Cassa Depositi e Prestiti e con gli Istituti di Credito ordinario uno o più schemi-tipo di rinegoziazione di tali mutui, dei quali i Comuni stessi possono valersi, con eventuali oneri a loro esclusivo carico.

6. 178. (0. Tab. A. 10. 149.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Al comma 19, secondo periodo, dopo le parole: risulti inferiore aggiungere le seguenti: o superiore.

6. 1182. (0. Tab. A. 10. 115.) Armani, Bono, Paolone, Alberto Giorgetti, Proietti, Messa, Ozza.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole da: di borse di specializzazione in medicina fino a: 56 con le seguenti: è autorizzata la spesa di lire 10,5 miliardi per l'anno 2000, 12,5 miliardi per l'anno 2001 e lire 14,5.

Conseguentemente, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Ad integrazione della quota del Fondo Sanitario Nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione di medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successive modificazioni, di cui all'articolo 32, comma 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 è autorizzata la spesa di lire 41,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

6. 181. Governo.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole da: 52 fino a: 56, con le seguenti: 62 miliardi per l'anno 2000, lire 64 miliardi per l'anno 2001 e lire 66.

Conseguentemente, dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

20-bis. Le università devono provvedere al pagamento delle borse di studio comunque denominate, maturate negli anni precedenti entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. 179. (0. Tab. 10. 152.) Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo, Buttiglione.

Al comma 20, primo periodo, sostituire le parole: di borse di specializzazione in medicina con le seguenti: nonché di quelle destinate al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257 e successive modificazioni.

6. 181 (Ulteriore formulazione). Governo.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO
6.225 DELLA COMMISSIONE

Al comma 20-bis, sopprimere il primo capoverso.

0. 6. 225. 1. Pagliarini, Giancarlo Giorgetti, Bosco, Chincarini.

Dopo il comma 20, inserire i seguenti:

20-bis. Al comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto infine il seguente periodo: «La percentuale di cui al precedente periodo è elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad impianti di telefonia fissa installati all'interno dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte delle imprese di autotrasporto.

1-ter. L'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è modificato come segue:

a) alla lettera d) sono soppresse le parole: «e per i rimorchi adibiti al trasporto di cose»;

b) dopo la lettera d-bis) è inserita la seguente: «d-ter) al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dei trasporti ridurre gli importi nelle seguenti misure:

2000: — 26.200;

2001: — 23.200;

2002: — 24.500.

6. 225 (Nuova formulazione). La Commissione.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal periodo d'imposta 2000 l'imposta comunale sugli immobili relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è deducibile per il 50 per cento agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di

proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente».

Conseguentemente, all'articolo 61:

alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero delle finanze

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

alla Tabella C tutti gli stanziamenti sono ridotti del 5 per cento.

6. 01. (Tab. A. 337.). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.- 1. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dall'anno d'imposta 2000 l'imposta comunale sugli immobili relativa alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale è totalmente deducibile agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente».

Segue compensazione n. 1 del gruppo di Forza Italia

6. 02. (8. 0. 43.) Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. (*Disposizioni in materia di ICI*).- 1. All'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente le detrazioni dall'ICI per l'abitazione principale, gli importi di « lire 200.000 » e di « lire 500.000 » sono elevati rispettivamente a « lire 500.000 » e « lire 1.000.000 ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 03. (8. 0. 24.) Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. A partire dal periodo di imposta 2000 la detrazione di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata a lire 7.000.000.

Conseguentemente, all'articolo 61:

alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

alla Tabella C tutti gli stanziamenti sono ridotti del 5 per cento.

6. 04. (Tab. A. 338. Art. 8). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di tasse sulla successione).

1. A decorrere dal 10 gennaio 2000 è soppressa l'imposta sulle successioni e do-

nazioni, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Conseguentemente, allo stesso articolo, al capoverso 1, sopprimere le lettere c), d) e f) e sopprimere i capoversi 7, 8 e 9.

Conseguentemente ancora, all'articolo 61 nella tabella A, Ministero delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2000: -1.800.000;

2001: -1.800.000;

2002: -1.800.000.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 037. (8. 0. 32.) Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni).

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: compreso l'avviamento sono sostituite dalle seguenti: escluso l'avviamento.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dal loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,

n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente all'articolo 61 alla Tabella A apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: - 1.000 miliardi;

2001: - 750 miliardi;

2002: - 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: - 1.000 miliardi;

2001: - 1.000 miliardi;

2002: - 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: - 300 miliardi;

2001: - 250 miliardi;

2002: - 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: - 120 miliardi;

2001: - 100 miliardi;

2002: - 60 miliardi.

Alla Tabella C, Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter:

fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente apportare le seguenti modifiche:

2000: - 400 miliardi;

2001: - 250 miliardi;

2002: - 250 miliardi.

6. 038. (Tab. A. 330.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni).

1. Alla Tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le aliquote di cui alla lettera a), relative agli scaglioni fino a 500 milioni di valore imponibile, sono soppresse.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di

natura realmente mutualistiche. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Conseguentemente all'articolo 61 alla Tabella A apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

Alla Tabella C Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente apportare le seguenti modifiche:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

6. 039. (Tab. A. 333.) Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica decorrere dal 1° gennaio 2000 per il coniuge e per i parenti in linea retta.

Ai fini dell'imposta sono considerati parenti in linea retta soggetti indicati nel secondo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo indicato.

Segue compensazione n. 1 del gruppo di Forza Italia

6. 040. (8. 0. 48.) Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'imposta sulle successioni e donazioni).

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: 1-bis. Sono altresì esenti dall'imposta i trasferimenti in favore del coniuge e dei figli, anche naturali, nonché degli ascendenti in linea retta.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dall'abrogazione delle seguenti disposizioni di agevolazione fiscale:

a) l'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, concernente il regime fiscale agevolativo per le riserve indivisibili costituite dalle cooperative e dai loro consorzi;

b) l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente la riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche per le società cooperative diverse da quelle di cui all'articolo 11 del medesimo decreto;

c) l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, concernente il regime fiscale agevolativo per gli interessi corrisposti dalle società cooperative in corrispondenza ad operazioni di finanziamento effettuate dai soci.

3. I trattamenti tributari di cui alle norme abrogate dal comma 2 continuano ad applicarsi alle società cooperative di natura realmente mutualistica. Si considerano di natura realmente mutualistica le piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è delegato a ridurre, in misura variabile, a sua discrezione, gli stanziamenti di competenza e di cassa delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato per il triennio 1999-2001, per la parte relativa a spese discrezionali, fino ad un massimo del 5 per cento per ciascuna unità previsionale, per la copertura degli oneri finanziari recati dal presente articolo, per la parte eventualmente non coperta dal maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

Conseguentemente all'articolo 61 alla Tabella A apportare le seguenti modifiche:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 750 miliardi;

2002: — 500 miliardi.

Ministero delle finanze:

2000: — 1.000 miliardi;

2001: — 1.000 miliardi;

2002: — 1.000 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 150 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 120 miliardi;

2001: — 100 miliardi;

2002: — 60 miliardi.

Alla Tabella C Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: legge n. 468 del 1978: riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio - articolo 9-ter: fondi di riserva per le autorizzazioni di spesa delle legge permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 400 miliardi;

2001: — 250 miliardi;

2002: — 250 miliardi.

6. 06. (Tab. A. 32). Alessandro Rubino, Possa, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, riguardante la commisurazione dell'imposta sulle successioni e donazioni viene sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Aliquota). - 1. L'imposta è commisurata al valore imponibile eccedente i 3 miliardi di lire, in base alle aliquote stabilite nella tariffa allegata al presente testo unico ».

2. Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, gli scaglioni fino a 3 miliardi di lire sono soppressi.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i procedimenti non ancora conclusi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 15, n. 14, n. 12, n. 11, n. 10, n. 9, n. 8, n. 6, n. 3, n. 2, n. 1.

6. 042. (8. 0. 27). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni).

1. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, riguardante la commisurazione dell'imposta sulle successioni e donazioni viene sostituito dal seguente:

« ART. 4. — (Aliquota). - 1. L'imposta è commisurata al valore imponibile eccedente i 5 miliardi di lire con un'aliquota fissa pari al 15 per cento ».

2. La tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 viene abrogata.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2000 per i procedimenti non ancora conclusi.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 12, n. 15, n. 14, n. 11, n. 10, n. 9, n. 8, n. 6, n. 3, n. 2, n. 1.

6. 043. (8. 0. 28). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Coloro che ereditano in linea diretta una unità abitativa che in base alle legi-

slazione vigente è considerata « prima casa » del dante causa sono esentati dal pagamento dell'imposta di successione su tale bene a decorrere dal 1° gennaio 2000 a condizione che adibiscano l'immobile ad abitazione principale.

6. 044. (8. 0. 54). Marzano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Parziale esenzione dall'imposta di successione per l'acquisizione di proprietà di imprese).

All'articolo 15, primo comma, primo periodo del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 le parole « compreso l'avviamento » sono soppresse.

All'articolo 16, primo comma, lettera b) del decreto legislativo 346/90 le parole: « e aggiungendo l'avviamento » sono soppresse.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia.

6. 045. (8. 0. 55). Marzano.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Imposte sulle successioni e sulle donazioni di fondi rustici).

1. I trasferimenti di fondi rustici, incluse le costruzioni rurali, oggetto di successione o donazione tra ascendenti e discendenti di primo grado coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, sono esenti dalle imposte sulle successioni e donazioni, catastale e di bollo e sono soggetti alla sola imposta ipotecaria in misura fissa.

Conseguentemente, all'articolo 61, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero delle finanze:

2000: — 300 miliardi;

2001: — 300 miliardi;

2002: — 300 miliardi.

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 150 miliardi;

2001: — 75 miliardi;

2002: — 50 miliardi.

6. 05. [Tab. A. 347 (Art. 8)]. Scarpa Bonazza Buora, Marras, De Ghislanzoni, Misuraca, Giudice, Fratta Pasini, Dell'Utri, Amato, Scaltritti, Tarditi.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. È istituita un'imposta addizionale comunale consistente in un aumento dei diritti di imbarco passeggeri previsti dall'articolo 2, legge 5 maggio 1976, n. 324 e successive modificazioni ed integrazioni, fissata in L. 1.000 ogni passeggeri annuale in partenza dall'aeroporto.

2. I comuni che possono istituire l'addizionale di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministero dell'ambiente da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. L'addizionale è istituita con delibera del Consiglio Comunale da adottarsi entro

il termine per l'approvazione del bilancio di previsione stabilito dalla legge 265/99 o dei decreti ministeriali di proroga dei termini.

4. Il gettito dell'addizionale è riversato, a cura dei soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 434, direttamente ai comuni gravitanti nelle aree aeroportuali, individuati con il decreto ministeriale di cui al precedente comma 2, secondo ripartizioni e norme che lo stesso Ministero dell'ambiente stabilirà, privilegiando i criteri dell'impatto acustico sul territorio calcolato ai sensi del decreto ministeriale 31 gennaio 1997 ed in rapporto alla popolazione anagrafica.

5. Per l'anno 2000 la deliberazione istitutiva è adottata entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta del decreto di cui al comma 2.

6. Fermo restando gli obblighi delle società di gestione di cui alla legge 447/95 e dei decreti attuativi, i proventi dell'addizionale sono destinati al finanziamento delle spese per gli studi e l'organizzazione dei sistemi di monitoraggio e di controllo acustico, nonché per le misure previste dai piani di risanamento di cui agli articoli 6 e 7 della legge 26 ottobre 1995 n. 447.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania nn. 15, 12, 1, 2 e 3.

6. 07. (ex 8. 0. 35). Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Le spese di ricerca scientifica e tecnologica sostenute dalle imprese al fine di introdurre nuovi prodotti e di sviluppare le loro potenzialità concorrenziali, allo scopo di incrementare le esportazioni sono deducibili dall'IRPEG con il loro ammontare, entro il limite complessivo di lire 500 miliardi per l'anno 2000, 500 miliardi per il 2001 e 500 miliardi per il 2002.

2. Con decreto del Ministro delle Finanze sono individuati i criteri applicativi di quanto previsto al comma precedente.

Conseguentemente all'articolo 61, apportare le seguenti variazioni:

alla Tabella A

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero Ambiente:

2000: — 100;

2001: — 75;

2002: — 50.

Alla Tabella C

Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica legge n. 468 del 1978: Articolo 9 ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 — Fondi di riserva — cap. 4355)

2000: — 300 miliardi;

2001: — 200 miliardi

6. 08. (Tab. A. 125). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contente, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Restituzione a saldo del contributo straordinario per l'Europa).

1. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, comma 3, l'eventuale maggiore gettito rispetto alle previsioni derivanti dalle disposizioni legislative e amministrative vigenti è destinato, fino ad un ammontare massimo di 2000 miliardi, a

decorrere dal 2000, alla restituzione a ciascun contribuente di un importo pari al 40 per cento del contributo straordinario per l'Europa effettivamente trattenuto o versato.

2. Una volta accertate le maggiori entrate di cui al comma precedente:

a) per i contribuenti titolari di partita IVA, la restituzione è effettuata mediante compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con i versamenti da eseguire nel corso dell'anno 2000;

b) per i lavoratori dipendenti e pensionati che intrattengono il rapporto con il sostituto d'imposta che ha trattenuto il contributo straordinario per l'Europa, l'importo spettante, tenendo conto anche dell'eventuale risultato dell'assistenza fiscale è riconosciuto dallo stesso sostituto d'imposta a partire dalle operazioni di conguaglio di fine anno deducendolo, fino ad integrale compensazione, dalle ritenute dovute.

c) L'importo rimborsato o l'eventuale eccedenza ancora da rimborsare devono essere indicate nelle certificazioni dei redditi di lavoro dipendenti e assimilati da consegnare ai percipienti. Eventuali differenze sono regolate dagli interessati con la dichiarazione dei redditi del 1999, ovvero per il tramite del medesimo sostituto d'imposta che provvede entro il secondo

6. 09. (ex 8. 0. 5). Liotta, Peretti, Follini, Casini, Baccini, Carrara, D'Alia, Del Barone, Galati, Giovanardi, Lucchese, Marinacci, Savelli.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norma in materia di contabilità semplificata per le imprese minori).

In adeguamento all'incremento del livello generale dei prezzi, gli importi di lire 360 milioni e 1 miliardo di cui al secondo periodo dell'articolo 18, del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, *Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi* sono rispettivamente innalzati a lire 720 milioni e 2 miliardi.

6. 011. (8. 0. 21). Covre, Stucchi, Michielon.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Ammortamento dei beni materiali).

1. All'articolo 50, comma 2, e all'articolo 67, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deduzione integrale dei beni strumentali, le parole: « superiore a 1 milione di lire », sono sostituite dalle seguenti: « superiore a lire due milioni ».

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 012. (8. 0. 16). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per facilitare l'acquisto o la locazione dell'abitazione da parte delle giovani coppie e delle famiglie monoparentali).

1. Possono fruire dei benefici previsti dal presente articolo per la locazione o l'acquisto in proprietà di unità immobiliari non di lusso da adibire ad abitazione principale i soggetti:

a) che contraggono matrimonio civile o concordatario entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4; l'erogazione del mutuo è subordinata all'effettiva registrazione del matrimonio;

b) celibi o nubili, separati legalmente, divorziati, vedovi, con uno o più figli a carico;

c) che abbiano già contratto matrimonio alla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di nascita di un figlio ovvero nel caso in cui abbiano ottenuto l'affidamento preadottivo anche se relativo all'adozione internazionale.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non avere superato, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4, il trentaduesimo anno di età;

b) non essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale;

c) non fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisizione della medesima abitazione;

d) non avere percepito, singolarmente o cumulativamente, nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di concessione del beneficio, un reddito complessivo annuo imponibile ai fini IRPEF superiore a 36 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 4, e a 48 milioni di lire per il beneficio di cui al comma 8.

3. I limiti di reddito di cui al comma 2, lettera d), sono aumentati di 2,5 milioni di lire per ciascun figlio a carico alla data di presentazione della domanda di cui al comma 16, o della stipula del contratto di locazione di cui al comma 4. Detto ammontare è aumentato a 5 milioni di lire qualora il figlio si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, possono essere adeguati annualmente i limiti di reddito di cui alla lettera d) del comma 2.

4. I soggetti di cui al comma 1 che stipulino, nei diciotto mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, un contratto di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale hanno diritto a portare in deduzione dal reddito imponibile ai fini IRPEF l'ammontare del canone annuo di locazione, in misura comunque non superiore a 5 milioni di lire.

5. Il reddito derivante dai contratti stipulati ai sensi del comma 4 è soggetto ad una riduzione per un ammontare pari al 25 per cento ai soli fini delle imposte sui redditi. Tale riduzione è cumulabile con quelle previste ad altro titolo.

6. I benefici di cui ai commi 4 e 5 si applicano per quattro periodi di imposta a decorrere da quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la solidarietà sociale, potranno essere prorogati i termini di cui ai commi 4 e 6.

8. È istituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma e dotazione di 1.500 miliardi di lire, per consentire la concessione di mutui ai soggetti di cui al comma 1 per l'acquisto in proprietà di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale.

9. Le banche, avvalendosi delle disponibilità del fondo di cui al comma 8, possono concedere i mutui di cui al medesimo comma previa adesione ad apposita convenzione predisposta dalla Cassa depositi e prestiti ed approvata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

10. Nella convenzione di cui al comma 9 sono stabiliti le modalità e i termini per il rimborso alla Cassa depositi e prestiti, da parte della banca mutuante, delle somme del fondo speciale utilizzate per l'erogazione di mutui.

11. I mutui di cui al comma 8 sono concessi alle seguenti condizioni:

a) durata massima ventennale;

b) tasso di ammortamento applicato alla data di entrata in vigore della presente legge sui mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti maggiorato dagli oneri di commissione a favore delle banche eroganti;

c) contributo statale in conto interessi pari all'1,50 per cento; tale contributo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

12. L'importo dei mutui non può essere superiore al 70 per cento del prezzo di acquisto dell'unità immobiliare e comunque a 105 milioni di lire. Tale importo può essere annualmente modificato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

13. Le spese complessive di accensione del mutuo e gli oneri di preammortamento sono posti ad esclusivo carico del mutuatario.

14. I mutui sono garantiti da ipoteca di primo grado sull'immobile a favore delle banche mutuanti. La garanzia può essere costituita da ipoteca anche di grado successivo quando il valore dell'immobile assicuri comunque il soddisfacimento del credito.

15. La parte mutuataria può estinguere il mutuo di cui al comma 9 versando il capitale residuo e gli interessi maturati, nonché le penalità per l'anticipata estinzione previsti nel contratto di mutuo. La estinzione non può comunque avvenire se non dopo cinque anni dalla data di contrazione del mutuo stesso. L'immobile ipotecato non può essere alienato prima dell'integrale estinzione del mutuo, pena la risoluzione dello stesso.

16. Le domande per la concessione dei mutui di cui al comma 9 sono presentate dai soggetti interessati alle banche, corredate da idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.

17. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, delle finanze e per la solidarietà sociale, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.

18. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 30 miliardi per l'anno 2000 e in lire 100 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 013. (8. 0. 39). Piscitello, Monaco.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Ulteriori norme a favore degli inquilini).

1. Il canone di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo è esente dall'imposta sul valore aggiunto.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 1.

6. 046. (8. 0. 22). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Valutazione delle rimanenze nel settore del commercio al dettaglio di mobili).

1. Per il settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi di arredo, il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio, di cui al comma 4 dell'articolo 59 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle rimanenze dei beni acquistati per essere destinati in via permanente dal primo esercizio successivo a quello della loro destinazione a tale impiego, in misura ridotta rispetto al costo d'acquisto e tuttavia non al di sotto dei seguenti limiti:

a) periodo di imposta in cui si è verificato l'acquisto, 100 per cento del costo;

b) primo periodo di imposta successivo, 80 per cento del costo;

c) secondo periodo di imposta successivo, 60 per cento del costo;

d) terzo periodo di imposta successivo 40 per cento del costo;

e) quarto periodo di imposta successivo, 20 per cento del costo;

f) quinto periodo di imposta successivo, valore zero.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

* **6. 014.** (ex 8. 0. 7). Volontè, Teresio Delfino, Tassone, Grillo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Valutazione delle rimanenze nel settore del commercio al dettaglio di mobili).

1. Per il settore del commercio al dettaglio di mobili e complementi di arredo, il valore normale medio dell'ultimo mese dell'esercizio, di cui al comma 4 dell'articolo 59 del Testo Unico delle Imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, delle rimanenze dei beni acquistati per essere destinati in via permanente all'allestimento di aree espositive, può essere assunto, a partire dal primo esercizio successivo a quello della loro destinazione a

tale impiego, in misura ridotta rispetto al costo d'acquisto e tuttavia non al di sotto dei seguenti limiti:

a) periodo di imposta i cui si è verificato l'acquisto 100 per cento del costo;

b) primo periodo di imposta successivo 80 per cento del costo;

c) secondo periodo di imposta successivo 60 per cento del costo;

d) terzo periodo di imposta successivo 40 per cento del costo;

e) quarto periodo di imposta successivo 20 per cento del costo;

f) quinto periodo di imposta successivo valore zero.

2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 1.

* **6. 015.** (ex 8. 0. 53). Manzione, Bagliani, Acierno.

Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

ART. 6-bis. (Mobilità territoriale dei cittadini). - 1. Per favorire la mobilità territoriale dei cittadini, ridurre il costo degli oneri aggiuntivi per il trasferimento di immobili ad uso abitativo e semplificare i conseguenti adempimenti, sono adottate le seguenti misure:

a) sono esenti da imposte di successione i trasferimenti tra coniugi o tra ascendenti e discendenti diretti di immobili destinati ad abitazione principale purché ricadenti nelle categoria catastali A2, A3 ed A4 e relative pertinenze;

b) i segretari comunali e gli avvocati abilitati al patrocinio dinanzi alle Corti superiori possono creare la redazione ex articolo 2699 del codice civile di atti di compravendita di beni immobili; l'obbligo delle visure ipotecarie e catastali è posto a carico dell'acquirente;

c) le percentuali di intermediazione sul valore dell'immobile destinate alle società o agenzie di intermediazione immobiliare non possono superare la percentuale complessiva del 3 per cento, escluse imposte e tasse.

2. All'articolo 1 della parte prima della tariffa allegata al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «Atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi e costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, i provvedimenti di espropriazione per pubblica utilità e i trasferimenti coattivi: 4 per cento.»

3. Le imposte catastali ed ipotecarie di cui al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale

ART. 6-ter.

I soggetti che svolgono, esclusivamente o congiuntamente ad altre attività di lavoro dipendente, attività lavorative dipendenti di carattere minore con retribuzione non superiore a lire 800.000 mensili, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e da tutti i contributi di assistenza e previdenza sociale.

Restano fermi i premi e i contributi, a carico dei datori di lavoro, relativi all'assistenza sul lavoro e alle malattie professionali.

I soggetti che svolgono più attività lavorative dipendenti di carattere minore sono in ogni caso soggetti all'obbligo fiscale e contributivo per la parte eccedente il reddito di lire 800.000.

Conseguentemente alla tabella A l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro è ridotto di 600 miliardi nel 2000, di 400 miliardi nel 2001 e di 300 miliardi nel 2002.

Alla tabella C gli accantonamenti sono ridotti del 5 per cento.

6. 016. (Tab. C. 53). Marzano, Armani, Peretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Istituzione di un credito d'imposta a titolo di indennizzo conseguente all'annullamento di ruoli erroneamente formati dall'amministrazione finanziaria).

1. Il contribuente, a cui è stata notificata una cartella di pagamento errata, contenente un ruolo successivamente annullato, perché relativo ad imposte e tasse non dovute, ha diritto ad un credito d'imposta di lire 250.000 a titolo di risarcimento, da utilizzare in occasione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, detraendo l'importo del credito dall'imposta finale da versare.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di applicazione del presente articolo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 017. (8. 0. 30). Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposte ipotecarie e catastali).

1. L'imposta ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, relative ai trasferimenti richiamati all'articolo 1 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, non si applica per i valori imponibili inferiori a un miliardo di lire.

2. Per ogni bene trasferito si applica una imposta ipotecaria e catastale nella complessiva misura forfettaria di lire duecentomila.

Seguono compensazioni nn. 9, 10, 11, 15, 14, 12, 8, 6, 3, 2, 1 del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania

6. 018. (8. 0. 29). Formenti, Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni per gli accessi carrai agli immobili adibiti ad abitazione principale).

1. A decorrere dal periodo d'imposta 1999, i contribuenti che versano i canoni di concessione per gli accessi carrai ai loro immobili adibiti ad abitazione principale possono detrarre dall'imposta sui redditi delle persone fisiche l'intero importo.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 019. (8. 0. 31). Giancarlo Giorgetti, Molgora.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 1997 l'indennità di comunicazione erogata ai sordomuti ai sensi della legge 21 novembre 1998, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, è stabilita in misura pari all'indennità di accompagnamento stabilita in favore dei ciechi civili assoluti, ivi compresi i meccanismi di adeguamento automatico.

2. L'indennità di cui al comma 1 non può essere soggetta a ritenute per fini associativi. Eventuali contributi sono volontari.

3. Alle persone che presentino più minorazioni le quali, singolarmente conside-

rate, darebbero titolo ad una delle indennità previste dall'articolo 1, comma 2, e dall'articolo 4 della legge 21 novembre 1988, n. 508, è erogata una indennità cumulativa pari alla somma delle indennità attribuibili ai sensi delle norme citate.

4. All'onore derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 2 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante istituzione di un apposito capitolo nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

5. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 020. (8. 0. 61). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Aloï.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. A decorrere dal 10 gennaio 2000 i motoveicoli e gli autoveicoli ad uso privato dei soggetti minorati dell'udito e della parola di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381, e all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, muniti di patente di guida A, B o C speciale, usufruiscono dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica erariale e regionale.

2. L'esenzione di cui al comma 1 è fruibile una sola volta nell'anno solare e limitatamente al motoveicolo o all'autoveicolo che risulti di proprietà dell'avente diritto.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è auto-

rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 021. (8. 0. 58). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Aloï.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Le persone fisiche, nel cui nucleo familiare sono ricompresi disabili gravi o persone affette da patologie gravemente invalidanti e che sono assistiti in casa, beneficiano a partire dal 1° gennaio 2000 di una detrazione d'imposta ai fini IRPEF di lire 4 milioni annui. Tale detrazione è ridotta proporzionalmente nel caso l'assistenza abbia una durata inferiore all'anno solare.

2. Il Ministro della sanità con proprio regolamento fissa i criteri applicativi di quanto previsto dal precedente comma e determina la certificazione sanitaria necessaria.

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia

6. 022. (8. 0. 42). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Guidi, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge l'aliquota IVA al 4 per cento si applica:

a) alla cessione di sussidi tecnici ed informatici destinati esclusivamente a portatori di handicap;

b) alla cessioni ed importazioni di sussidi tecnici e informatici effettuati in favore di strutture assistenziali pubbliche o private di utilità sociale (ONLUS).

6. 023. (8. 0. 65). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Le agevolazioni previste dagli articoli 7 e 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, devono intendersi applicabili anche ai veicoli destinati all'accompagnamento dei ciechi indipendentemente dalle necessità di adattamenti.

6. 024. (8. 0. 64). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

I benefici previsti in favore degli invalidi non deambulanti, relativamente all'imposta sul valore aggiunto e alla tassa di immatricolazione per l'acquisto di automobili, all'esenzione della tassa di proprietà degli autoveicoli, nonché alla detrazione IRPEF del costo del mezzo e del carburante, sono estesi ai ciechi assoluti e ventesimisti in possesso dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità speciale, purché l'autovettura sia intestata al minorato visivo.

6. 025. (8. 0. 60). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti, Aloï.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

L'agevolazione fiscale, relativa all'abbattimento al 4 per cento dell'aliquota IVA, già prevista dalla legge 9 aprile 1986, n. 97, e successive modificazioni, per l'acquisto di autoveicoli da parte di cittadini con ridotte o impedite capacità motorie, nonché le disposizioni previste dall'articolo e della legge 27 dicembre 1997, n. 449 sono estese ai soggetti affetti da cecità bilaterale assoluta.

6. 026. (8. 0. 66). Bono, Armani.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

Le spese relative alle collaborazioni familiari, sia per i compensi che per i contributi previdenziali sono interamente detraibili dai redditi di qualunque natura percepiti da non vedenti.

6. 027. (8. 0. 59). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

All'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole « del nuovo acquisto », sono aggiunte le seguenti: « o in quote costanti nel periodo stesso e nei quattro periodi d'imposta successivi ».

6. 028. (8. 0. 62). Lembo, Bono.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Esenzione dall'imposta di successione per disabili gravi).

I cittadini che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono esentati dal pagamento dell'imposta di successione a far data dal 10 gennaio 2000.

Conseguentemente all'articolo 61, alla Tabella A, Ministero del Tesoro del bilancio e della programmazione economica, apportare le seguenti variazioni:

2000: — 200 miliardi;

2001: — 150 miliardi;

2002: — 100 miliardi.

6. 029. (Tab. A. 133). Marzano, Possa.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(IRAP).

All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole « e non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi » sono soppresse.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia

6. 030. (8. 0. 44). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(IRAP).

Al comma 1 dell'articolo 8 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: « esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente ».

Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia

6. 031. (8. 0. 46). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(IRAP).

Al comma 1 dell'articolo 8 (Determinazione del valore della produzione netta dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 dicem-

bre 1997, n. 446, sono soppresse le seguenti parole: « e le spese per il personale dipendente ».

Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia

6. 032. (8. 0. 47). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(IRAP).

1. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 10 aprile 1998, n. 137, al primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e del costo del personale ».

Segue compensazione n. 1 del gruppo Forza Italia

6. 033. (8. 0. 45). Marzano, Armani, Perretti, Alessandro Rubino, Bono, Liotta, Possa, Carlo Pace, Conte, Contento, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da « dai seguenti soggetti » a « vendita diretta al pubblico. » sono sostituite dalle seguenti

« dai soggetti con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati: »;

b) al comma 3, le parole « 1° gennaio 1998 » sono sostituite dalle seguenti « 1° gennaio 2000 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni, da emanare entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente legge, concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni. ».

* **6. 034.** (8. 0. 8). Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

1. All'articolo 14 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole da: « dai seguenti soggetti » a « vendita diretta al pubblico. » sono sostituite dalle seguenti: « dai soggetti con ammontare dei ricavi, di cui all'articolo 53 del predetto testo unico, conseguiti nel periodo d'imposta nel quale le spese stesse sono sostenute costituito per almeno l'80 per cento da cessioni o prestazioni a privati. »;

b) al comma 3, le parole: « 1° gennaio 1998 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2000 ».

2. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione del comma 1 si fa fronte con le maggiori entrate derivanti dalle disposi-

zioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 luglio 1965, n. 825 e successive modificazioni.

Seguono compensazioni del gruppo Misto- UDEUR

* **6. 035.** (8. 0. 51). Manzione, Bagliani, Di Nardo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni concernenti l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili (INVIM) dovuta per il trasferimento di proprietà a titolo di compravendita o donazione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.

6. 036. (8. 0. 3). Bergamo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. All'articolo 15 comma 1 primo periodo del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 le parole « compreso l'avviamento » sono soppresse. All'articolo 16 comma I secondo periodo del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 le parole « e dell'avviamento » sono soppresse.

2. All'articolo 16 comma 1 lettera *b)* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 le parole « e aggiungendo l'avviamento » sono soppresse.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 16 comma I lettera *b*) del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 si intendono nel senso che il « patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario » è il patrimonio netto contabile dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilanci pubblicato o dall'ultimo inventario intendendosi per tale la differenza tra l'attivo e il passivo.

4. All'articolo 4 comma I del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 dopo « 59 » sono aggiunte le parole « e nell'articolo 8-*bis* ».

5. Dopo l'articolo 8 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 aggiungere il seguente articolo 8-*bis*:

« ART. 6-*bis*. — (*Imposta sostitutiva*) - 1. Sulle aziende di cui all'articolo 15 comma 1 nonché sui titoli e diritti di cui all'articolo 16 comma 1 lettera *a*) e lettera *b*) rappresentativi di partecipazioni qualificate facenti parte del valore globale dell'asse ereditario di cui all'articolo 7 comma 1 sull'opzione dei chiamati all'eredità, da esercitarsi nella denuncia di successione, è applicabile in luogo delle aliquote di cui all'articolo 4 una imposta sostitutiva sul valore determinato ai sensi dei suddetti articoli. L'imposta sostitutiva è pari al 5 per cento.

2. Ai fini del presente articolo per partecipazioni qualificate si intendono i titoli e i diritti che rappresentino complessivamente una percentuale di partecipazione al capitale superiore al 2 per cento per i titoli negoziati nei mercati regolamentati e del 10 per cento per le altre partecipazioni. Nel caso di titoli negoziati in mercati regolamentati si intende partecipazione qualificata anche una percentuale di partecipazione superiore al 0,5 per cento qualora tale partecipazione sia legata da un accordo di sindacato che garantisce il controllo della partecipazione.

3. La quota parte di attivo ereditario su cui è applicata l'imposta sostitutiva non concorre alla determinazione della base imponibile di cui all'articolo 8.

4. L'imposta sostitutiva si applica a condizione che i chiamati all'eredità in sede di

esercizio dell'opzione si impegnino a non trasferire a terzi una percentuale superiore al 25 per cento delle partecipazioni cadute in successione così come definite al comma II per un periodo di 5 anni a partire dalla data di apertura della successione. Non sono soggetti a tale vincolo temporale i trasferimenti tra i chiamati all'eredità e quelli per causa di morte dei chiamati all'eredità.

5. Nel caso in cui le aziende, i titoli e i diritti per cui è stata esercitata l'opzione vengano trasferiti prima della scadenza del termine di cui al comma III, l'Ufficio procederà a liquidare ai sensi dell'articolo 7 la maggiore imposta dovuta rispetto all'imposta sostitutiva. Sulla maggiore imposta liquidata sono dovuti gli interessi ai sensi dell'articolo 38 comma 2. A tale fine i chiamati all'eredità dovranno comunicare il trasferimento all'Ufficio entro 60 giorni dalla data di effetto del trasferimento stesso. In caso di omessa comunicazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 50.

6. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, i chiamati all'eredità potranno istituire un consiglio di famiglia regolamentandone i poteri, le attribuzioni e la durata, al fine di amministrare e gestire i titoli e i diritti di cui al comma I e garantire l'esatto adempimento delle condizioni previste dal presente articolo. A tale fine i chiamati all'eredità potranno ratificare il consiglio di famiglia così come istituito e regolamentato dal dante causa ».

6. Dopo l'articolo 59 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 346 è aggiunto il seguente:

« ART. 59-*bis*. — (*Donazioni soggette all'imposta sostitutiva*) - 1. Nel caso in cui siano oggetto di donazione aziende, titoli e diritti di cui all'articolo 8-*bis* l'imposta è determinata su opzione dei beneficiari nei modi, nei termini e alle condizioni previste dall'articolo 8-*bis* comma I, II, III, IV, V.

2. Per le aziende, i titoli e diritti donati assoggettati all'imposta sostitutiva non trova applicazione il comma 4 dell'articolo 8 ».

Segue compensazione n. 3 del gruppo di Forza Italia

6. 041. (8. 0. 56). Becchetti, Conte, Leone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di detrazione dell'IVA sul turismo d'affari).

1. Per gli anni 2000 e 2001 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. All'onere derivante dal presente articolo quantificato in 50 miliardi per l'anno 2000 e in 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono autorizzati ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **6. 047.** (8. 0. 12). Servodio.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sul turismo d'affari).

1. Per gli anni 2000 e 2001 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'articolo 19-bis1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. All'onere derivante dal presente articolo quantificato in 50 miliardi per l'anno 2000 e in 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono autorizzati ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **6. 048.** (8. 0. 11). Teresio Delfino, Volontè, Tassone, Grillo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Norme in materia di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto sul turismo d'affari).

1. Per gli anni 2000 e 2001 in deroga alle norme contenute nel comma 1 dell'ar-

articolo 91-bis1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è ammessa in detrazione l'imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, afferenti l'organizzazione di convegni, congressi ed eventi similari e, in occasione dell'organizzazione di congressi, convegni ed eventi similari, a prestazioni di trasporto di persone ed al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all'articolo 54, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. All'onere derivante dal presente articolo quantificato in 50 miliardi per l'anno 2000 e in 30 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. I ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono autorizzati ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

* **6. 049.** (8. 0. 49). Manzione, Bagliani, Acierno.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva) per la fornitura di energia elettrica gli enti pubblici, gli istituti legalmente riconosciuti, nonché gli enti, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) e le istituzioni ecclesiastiche proprietari, possessori o de-

tentori, a qualsiasi titolo, di beni culturali esposti o meno alla vista, ma in ogni caso di pubblico godimento.

2. Per beni culturali, ai sensi del comma 1, si intendono quelli che compongono il patrimonio artistico, storico, monumentale, demotnoantropologico, archeologico, archivistico e librario, ed i beni che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà individuati ai sensi delle disposizioni vigenti e dichiarati tali, al fine dell'esenzione di cui al comma 1, dalle competenti sovrintendenze regionali.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede mediante utilizzo, in misura corrispondente, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, nonché dell'articolo 3, comma 132 della legge 23 dicembre 1996, n. 162.

** **6. 050.** (8. 0. 40). Cimadoro, Piscitello.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto).

1. Alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, n. 21-bis), è inserito il seguente:

« 21-ter). Opere di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'articolo 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, e successive modificazioni e integrazioni; ».

Nella parte III della medesima tabella A è abrogato il n. 127-quinquies9.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania.

6. 051. (8. 0. 26). Frosio Roncalli, Molgora, Ballaman.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente;

ART. 6-bis.

(Riordino dell'IVA nel settore dell'edilizia).

1. Nella Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il numero 127-terdecies) è sostituito dal seguente:

« 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e prodotti per gli impianti idrici, elettrici e gas, per i servizi igienico-sanitari e per gli altri impianti tecnologici forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lett. a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ».

* **6. 052.** (8. 0. 10). Teresio Delfino, Volontè, Tassone.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riordino dell'IVA nel settore dell'edilizia).

1. Nella Tabella A Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 il numero 127-terdecies) è sostituito dal seguente:

« 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e prodotti per gli impianti idrici, elettrici e gas, per i servizi igienico-sanitari e per gli altri impianti tecnologici forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457 ».

* **6. 053.** (8. 0. 50). Manzione, Bagliani, Acierno.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riordino dell'IVA nel settore dell'edilizia).

1. Nella Tabella A Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 al numero 127-terdecies) è sostituito dal seguente:

« 127-terdecies) beni, escluse le materie prime e semilavorate, fornite per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere c), d), e) della legge 5 agosto 1978, n. 457 e prodotti per gli impianti idrici, elettrici e gas, per i servizi igienico-sanitari e per gli altri impianti tecnologici forniti per la realizzazione degli interventi di recupero di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 ».

* **6. 054.** (8. 0. 63). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Paolone, Proietti.

Dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente;

ART. 6-bis.

(Aliquota IVA per gli stabilimenti balneari).

1. Nella Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente numero: « 120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata; ».

** **6. 055.** (8. 0. 9). Volontè, Tassone, Teresio Delfino, Grillo.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Aliquota IVA per gli stabilimenti balneari).

« 1. Nella Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere il seguente numero: »120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata; »

**** 6. 056.** (8. 0. 57). Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Ozza, Pao lone, Proietti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Aliquota IVA per gli stabilimenti balneari).

1. Nella Tabella A, parte III allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni aggiungere il seguente numero:

« 120-bis) le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata; ».

**** 6. 057.** (8. 0. 52). Manzione, Ba gliani, Acierno.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. È deducibile dal reddito imponibile, ai sensi dell'articolo 10 comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dal Presidente della Repubblica

22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'imposta regionale sulle attività produttive.

Seguono compensazioni del gruppo Lega forza nord per l'indipendenza della Padania n. 15, 10 e 11.

6. 058. (8. 0 68). Giancarlo Giorgetti.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Per il periodo d'imposta relativo all'anno 2000 e per tutto l'articolo temporale della nuova programmazione dei fondi strutturali 2000-2006, ed in aggiunta a quanto disposto all'articolo 2, comma 8, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro, nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi.

Gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore del 25 per cento alla media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti. I citati investimenti, i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva rilevano e vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo quanto disposto all'articolo 9, comma 2, della legge 13 maggio 1999, n. 133. Ai fini dell'applicazione del pre-

sente articolo rimangono valide le disposizioni contenute all'articolo 9, commi 10 e 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, avendo presente che per le imprese a cui si applica la presente disposizione, la percentuale di cui al comma 10 citato, ed ai soli effetti del presente decreto, risulta al 66,22 per cento del reddito menzionato.

2. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, aggiungere il seguente:

« 6. Per le società e gli enti indicati al comma 1 ubicati nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione europea nonché in quelle con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti, l'aliquota agevolata di cui allo stesso comma 1 è applicata nella misura del 12,5 per cento, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'ultimo periodo d'imposta indicato dalla nuova programmazione dei fondi strutturali 2000-2006 ».

3. Il periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:

L'applicazione della disposizione del comma 1 non può determinare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento, ad eccezione delle società ed enti locali indicati al comma 1 ed ubicati nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione Europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti, limitatamente al periodo indicato al comma 6, per i quali l'aliquota media non può essere in ogni caso inferiore al 18 per cento».

4. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, è sostituito dal seguente:

« 2 Il reddito d'impresa dichiarato dalle persone fisiche e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, anche per

opzione irrevocabile, può essere assoggettato separatamente all'imposta sul reddito con l'aliquota del 19 per cento - o con l'aliquota del 12,5 per cento per quelle ubicate nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione Europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti, limitatamente al periodo indicato all'articolo 1, comma 6, del presente decreto - per la parte corrispondente all'ammontare agevolato, determinato ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 6. Tuttavia detto reddito concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche e dei soci delle società personali ai fini della determinazione delle aliquote per scaglioni di reddito di cui al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ».

5. All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, numero 446, è aggiunto il seguente comma 1-bis:

« 1-bis. Nei confronti dei soggetti d'imposta ubicati nell'area obiettivo 1 degli interventi dei Fondi Strutturali della Commissione dell'Unione Europea nonché in quelle aree con un tasso di disoccupazione su base provinciale superiore al 125 per cento della media nazionale calcolata sulla base degli indici ISTAT dei tre periodi d'imposta precedenti l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,25 per cento, salvo quanto previsto dal comma 2, nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 ».

6. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in lire 250 miliardi annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto per gli anni 2000-2002 alla Tabella D, legge n. 208/98, articolo 1, comma 1, - 7.2.1.8 - Aree depresse - cap. 8590.

6. 059. (8. 0. 37). Sales, Voza, Di Fonzo, Lumia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

1. Allo scopo di favorire l'occupazione attraverso il graduale superamento della stagionalità, le aziende turistiche a carattere stagionale, di cui al numero 48 delle elenchi allegato al decreto del Presidente della Repubblica, 7 ottobre 1965, come sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n. 378, operanti nel territorio del Mezzogiorno d'Italia, come individuato nel decreto ministeriale 5 agosto 1994, che abbiano assunto lavoratori a tempo determinato, con contratto di lavoro di durata non superiore a sette mesi possono, con il consenso del lavoratore e con atto scritto, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge n. 230 del 1962, prorogare rapporti lavorativi in scadenza per un periodo non superiore a quattro mesi, senza che nell'indicato periodo di proroga lavorativa siano dovuti all'Inps gli addebiti contributivi a carico dell'azienda e senza che l'azienda medesima perda il carattere stagionale.

2. L'agevolazione contributiva di cui al presente comma, nel rispetto dei criteri fissati è applicabile anche in favore delle aziende che anticipino l'apertura stagionale rispetto alla data di apertura dell'anno precedente e per tutto il periodo di paga sino alla coincidenza con la detta data.

3. La data di apertura, di cui al comma 2, e la data di chiusura, di cui al comma 5 che segue, sarà assunto a riferimento per l'intero triennio successivo, di cui al successivo comma 7.

4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono applicabili ai rapporti di lavoro in atto non oltre la data del 31 ottobre. Resta a carico del datore di lavoro l'obbligo assicurativo con l'Inail ed a carico del lavoratore la quota di contribuzione Inps.

5. I benefici di cui al comma 1 competono esclusivamente per un periodo di paga non superiore a 120 giorni a quelle aziende che, negli ultimi tre anni, hanno operato un periodo di chiusura complessivamente non inferiore a novanta giorni, anche non consecutivi.

6. Le aziende interessate, entro il giorno 30 del mese antecedente a quello in cui nell'anno precedente si è verificata la chiusura aziendale, dovranno far pervenire all'Inps, territorialmente competente, dichiarazione dalla quale risulti la volontà di restare in esercizio per un periodo di tempo di almeno sessanta giorni, con allegato elenco dei lavoratori di cui si chiede la proroga contrattuale o la assunzione anticipata, con indicazione del periodo di lavoro per ciascun lavoratore.

7. Le aziende di cui al comma 1 potranno usufruire dei benefici di cui alla presente legge per un triennio. Alla scadenza di tale triennio, ove l'azienda abbia consecutivamente differito la data di chiusura o anticipato la data di apertura, dovrà optare, con comunicazione da inviarsi all'Inps competente per territorio, per il carattere annuale delle proprie attività, nel qual caso usufruirà ancora per un biennio della agevolazione contributiva, in misura del 50 per cento dei contributi dovuti o mantenere il carattere stagionale, senza poter ulteriormente usufruire delle agevolazioni contributive di cui al presente articolo.

8. Il Ministero del tesoro e del bilancio e della programmazione economica trasferirà annualmente all'Inps una somma corrispondente alle minori entrate dovute alle agevolazioni contributive di cui al comma 1 del presente articolo.

9. Il rimborso all'Inps di cui al comma precedente sarà calcolato tenendo conto dei risparmi conseguiti dall'Istituto in termini di minore esborso relativo alle indennità di disoccupazione non erogate ai lavoratori, il cui rapporto di lavoro stagionale sia prorogato con le agevolazioni contributive di cui al comma 1, e tenendo conto dei relativi contributi a favore dell'Inps a carico dei lavoratori, il cui rapporto stagionale sia stato prorogato ai sensi del comma 1.

10. All'onere derivante dai commi 8 e 9 del presente articolo si provvede per gli anni 2000, 2001 e 2002 mediante l'utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2000-2002, al capitolo 6856 dello stato di

previsione del Ministero del tesoro per l'anno 2000, all'uopo parzialmente utilizzato l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

11. Con provvedimento legislativo di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti delle entrate dovute all'Imposta sul reddito delle persone fisiche derivanti, nel triennio 2000-2002, dalla proroga dei rapporti di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo, potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione dell'accantonamento di cui al comma precedente. Il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. 060. (8. 0. 38. e 42. 0. 24). Sales, Vozza, Mussi, Lumia.

Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

(Riduzione strutturale del costo del lavoro ed estensione universale degli assegni familiari).

1. Al fine di ridurre il costo del lavoro ed avviare l'estensione universale degli assegni familiari, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, provvede con propri decreti da emanare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge a ridurre i contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riduzione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 2000, di 1,6 punti percentuali dei contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153;

b) soppressione, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2001, dei contributi per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153;

c) nei confronti dei settori per i quali le aliquote contributive per il finanziamento dell'Assegno per il nucleo familiare risultano inferiori, la soppressione di cui alla lettera a) ha effetto a decorrere dall'anno 2000.

2. In attesa di una legge organica di riforma, finalizzato all'estensione universale dell'istituto degli assegni al nucleo familiare, razionalizzando l'attuale sistema dei trasferimenti alle famiglie, ivi comprese le detrazioni fiscali, e ad assicurare a tutte le famiglie un trasferimento di base in relazione al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE), il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nei decreti di cui al comma 1 provvede ad estendere i benefici dell'Assegno per il nucleo familiare di cui al decreto-legge 13 marzo 1988, n.69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.153, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) estensione ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con decorrenza dal 1° gennaio 2000, dei benefici dell'Assegno per il nucleo familiare, in misura pari ai due terzi degli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare;

b) estensione ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS, con decorrenza dal 1° gennaio 2001, dei benefici dell'Assegno per il nucleo familiare, in misura pari agli importi vigenti per i lavoratori dipendenti a parità di reddito e composizione familiare.

3. Nei decreti di cui al comma 1, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale provvede a riordinare le modalità di erogazione dell'assegno al nucleo familiare, coordinandole con quelle degli assegni spe-

ciali per famiglie numerose con tre o più figli a carico di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente, all'articolo 61, Tabella A, ridurre il totale, ripartendo la riduzione in eguali percentuali tra le rubriche, dei seguenti importi:

2000: 2.600.000;

2001: 8.000.000;

2002: 8.000.000.

6. 061. (ex Tab. A. 124. e 0. Tab. A. 10. 64)
Testa, Cambursano, Piscitello, Monaco.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO FORZA ITALIA

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: - 100;

2001: - 100;

2002: - 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 - (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) - 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap.

4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO ALLEANZA NAZIONALE

All'articolo 4, sopprimere il comma 2.

Compensazione n. 1

Sopprimere l'articolo 13.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 - 1. Sugli importi delle riscossioni effettuate dallo Stato e dai suoi concessionari, per giocate, concorsi e pronostici, scommesse di ogni tipo e manifestazioni a premio è prelevato l'1 per cento.

2. Il Ministro delle finanze, con atti amministrativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge 17 maggio 1999, n. 133, provvede ai necessari adempimenti attuativi.

Compensazione n. 2

All'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: 1 per cento con le parole: 2,5 per cento.

Compensazione n. 3

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 50 per cento con le parole: all'80 per cento.

Compensazione n. 4

All'articolo 17, comma 1, lettera f), sostituire le parole: al 4 per cento con: al 10 per cento.

Compensazione n. 5

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: 5 per cento con le parole: 10 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 24, sopprimere il comma 8. Conseguentemente, sopprimere l'articolo 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Compensazione n. 7

All'articolo 33, comma 1, dopo le parole: e maturandi aggiungere le parole: ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le altre somme aggiuntive previste dalla legge.

Compensazione n. 8

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63. — 1. L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare an-

che gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

2. Qualora gli atti di cui al comma 1 comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

3. Il professionista di cui al comma 2 deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

4. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

5. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito per il 2.000 non inferiore a 100 miliardi l'anno, ed a 200 miliardi l'anno a partire dall'anno 2.001; di pari importo si intendono ridotti i trasferimenti dallo Stato ai comuni.

Compensazione n. 10

All'articolo 61, Tabella C, ridurre proporzionalmente gli importi iscritti per ciascuna legge, fino a un tetto massimo del 15 per cento.

Compensazione n. 11

**COMPENSAZIONE
DEL GRUPPO I DEMOCRATICI-L'ULIVO**

All'articolo 61, Tabella A, sono apportate le seguenti diminuzioni, ripartite percentualmente in misura eguale tra le diverse rubriche, per i seguenti importi complessivi:

2000: 2.000.000;

2001: 2.000.000;

2002: 2.000.000.

Compensazione n. 1

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-UDEUR**

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del 5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE
COMUNISTA**

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con

modificazioni dalla legge 1° giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti san-

zionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce « Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-CDU

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti di parte corrente del 15 per cento per l'anno 2000, del 14 per cento negli anni 2001 e 2002.

Compensazione n. 1

Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2000 e le relative proiezioni per gli anni 2001 e 2002, relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese relative al Ministero della difesa e di quelle aventi natura obbligatoria o legislativamente pre-determinate, sono ridotte del 10 per cento.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, ridurre gli accantonamenti di tutti i Ministeri in misura pari al 20 per cento per gli anni 2000, 2001 e 2002, al netto delle somme relative alle regolazioni debitorie.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, Tabella C, ridurre gli stanziamenti sottoindicati per i seguenti importi:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Decreto legislativo n.303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n.59 del 1997 (3.1.3.2 — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: — 200.000;

2001: — 200.000;

2002: — 200.000.

Ministero dei lavori pubblici:

Decreto legislativo n.143 del 1994: Istituzione dell'Ente nazionale per le strade:

— Art. 3: Funzionamento (5.2.1.3 — Ente nazionale per le strade — cap. 8061/p):

2000: — 250.000;

2001: — 250.000;

2002: — 250.000.

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

Legge n.282 del 1991, decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modifi-

cazioni, dalla legge n.61 del 1994 e decreto-legge n.26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n.95 del 1995: Riforma dell'ENEA (3.2.1.13 — Ente nazionale energia e ambiente — cap. 7210):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero per i beni e le attività culturali:

Legge n.163 del 1985 e articolo 30, comma 7, della legge n.1213 del 1965, come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n.26 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n.153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1 — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215):

2000: — 370.000;

2001: — 370.000;

2002: — 380.000.

Ministero dell'ambiente:

Legge n. 549 del 1995: Misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (3.1.2.2 — Contributi ad enti ed altri organismi — cap. 2001):

2000: — 100.000;

2001: — 100.000;

2002: — 100.000.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Decreto legislativo n.204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica

nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (4. 2. 1. 1. - Ricerca scientifica - cap.7536):

2000: — 402.000;

2001: — 402.000;

2002: — 402.000.

Compensazione n. 4

All'articolo 11, comma 1, aumentare gli importi ivi previsti in misura percentualmente eguale per i diversi tipi di emulsioni, fino a concorrenza del maggiore onere.

Compensazione n. 5

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO LEGA FORZA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

All'articolo 17, al comma 1, lettera a), dopo le parole: al comma 2 aggiungere le seguenti: l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1,5 per cento rispetto al personale in servizio dal 31 dicembre 1997 » e.

Compensazione n. 1

All'articolo 16, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire le parole: « 629 miliardi, in lire 1.761 miliardi ed in lire 2.269 miliardi » con le seguenti: « 380 miliardi, in lire 1.500 miliardi ed in lire 2.000 »;

b) al comma 2, sostituire le parole: « 236 miliardi, in lire 660 miliardi ed in lire 850 miliardi » con le seguenti: « 186 miliardi, in lire 610 miliardi ed in lire 800 miliardi ».

Compensazione n. 2.

All'articolo 24, comma 4, sostituire le parole: del 5 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

Compensazione n. 3.

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -700 miliardi;
2001: -700 miliardi;
2002: -700 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: -300 miliardi;
2001: -300 miliardi;
2002: -300 miliardi.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: -100 miliardi;
2001: -100 miliardi;
2002: -100 miliardi.

Ministero dell'ambiente:

2000: -70 miliardi;
2001: -70 miliardi;
2002: -70 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -90 miliardi;
2001: -90 miliardi;
2002: -90 miliardi.

Ministero dell'interno:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -1.510 miliardi;
2001: -1.510 miliardi;
2002: -1.510 miliardi.

Compensazione n. 4.

All'articolo 61, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: -400 miliardi;
2001: -400 miliardi;
2002: -400 miliardi.

Ministero delle politiche agricole:

2000: -200 miliardi;
2001: -200 miliardi;
2002: -200 miliardi.

Ministero delle comunicazioni:

2000: -50 miliardi;
2001: -50 miliardi;
2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

2000: -250 miliardi;
2001: -250 miliardi;
2002: -250 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -900 miliardi;
2001: -900 miliardi;
2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 5.

All'articolo 61, tabella C, apportare le seguenti variazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

Legge n. 146 del 1980: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1980):

Articolo 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 36: Finanziamento censimenti (3.1.2.36. — Istituto nazionale di statistica — cap. 2504/p):

2000: -85 miliardi;

2001: -85 miliardi;

2002: -85 miliardi.

Legge n. 20 del 1994: Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti: articolo 4: Autonomia finanziaria (3.1.3.10. — Corte dei conti — cap. 2815):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.3.2. — Presidenza del Consiglio dei ministri — capp. 2710, 2711, 2712, 2713, 2714):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Legge n. 385 del 1990: Disposizioni in materia di trasporti (3.1.2.10. — Ente nazionale di assistenza al volo — cap. 1930):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio: articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1. — Fondi di riserva — cap. 4355);

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero degli affari esteri:

Legge n. 7 del 1981: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto a favore dei Paesi in via di sviluppo e decreto legge n. 155 del 1933, convertito con modificazioni, dalle legge n. 243 del 1993 (3.1.1.0. — Funzionamento — capp. 2150, 2151 ...):

2000: -250 miliardi;

2001: -250 miliardi;

2002: -250 miliardi.

Ministero dei lavori pubblici:

Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili ad uso abitativo (articolo 11 comma 1) (7.1.2.1. — Sostegno all'accesso alle locazioni abitative — cap. 4201):

2000: -200 miliardi;

2001: -200 miliardi;

2002: -2100 miliardi.

Ministero del commercio con l'estero:

Legge n. 68 del 1997: Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio con

l'estero: articolo 8, comma 1, lettera a) ...
(4.1.2.1. - cap. 2100):

2000: -100 miliardi;

2001: -100 miliardi;

2002: -100 miliardi.

Articolo 8, comma 1, lettera b) (4.1.2.1. -
cap. 2101):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Legge n. 549 del 1996: Misure di razio-
nalizzazione della finanza pubblica: articolo
1, comma 43: Contributi ad enti, istituti,
associazioni, fondazioni ed altri organismi
(4.1.2.2. - Contributi ad enti ed altri orga-
nismi - cap. 2130):

2000: -50 miliardi;

2001: -50 miliardi;

2002: -50 miliardi.

Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:

Legge n. 537 del 1993: Interventi cor-
rettivi di finanza pubblica: articolo 5,
comma 1, lettera a) (2.1.2.3. - Finanzia-
mento ordinario delle Università statali -
cap. 1263):

2000: -500 miliardi;

2001: -500 miliardi;

2002: -500 miliardi.

Ministero dei beni culturali e ambientali:
legge n. 190 del 1975: Norme relative al
funzionamento della biblioteca nazionale
centrale « Vittorio Emanuele II » (3.1.1.0. -
Funzionamento - cap. 1601):

2000: -5 miliardi;

2001: -5 miliardi;

2002: -5 miliardi.

Totale compensazione:

2000: -2.040 miliardi;

2001: -2.040 miliardi;

2002: -2.040 miliardi.

Compensazione n. 6

Dopo l'articolo 14, aggiungere il se-
guente:

ART. 14-bis.

(Modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602).

1. All'articolo 2, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*) aggiungere la seguente:

« *h-bis*) le ritenute dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato »;

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte le seguenti parole: « , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle Tabelle A e B, allegate alla legge del 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato ».

Compensazione n. 7

Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

(Disposizioni in materia di gas metano).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale, applicata nei territori di cui all'articolo 1 del Testo Unico delle leggi sugli interventi nel mez-

zogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Compensazione n. 8

Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni).

1. Per il triennio 2000-2002, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti al 60 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 50 per cento con le predette esclusioni.

Compensazione n. 9

Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

ART. 18-bis.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario).

Per il triennio 2000-2002, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali, non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Compensazione n. 10

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

(Disposizioni in materia di IVA).

1. Alla Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 24), 62), 63), 64) 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono soppresse le parole: « estratti o essenze di caffè, di tè e di matè »;

c) al numero 127-novies, aggiungere in fine le seguenti parole: « con esclusione delle prestazioni relative al "business class" ».

Compensazione n. 11

All'articolo 61, Tabella C, Ministero per i beni e le attività culturali, legge 163 del 1985 e articolo 7 della legge n. 1213 del 1965 come sostituito dall'articolo 24 del decreto-legge n. 26 del 1994, convertito con modificazioni, dalle legge n. 153 del 1994: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (7.1.2.2. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306; 7.2.1.1. — Fondo unico per lo spettacolo — capp. 8211, 8212/p, 8213, 8214, 8215), apportare le seguenti variazioni:

2000: -900 miliardi;

2001: -900 miliardi;

2002: -900 miliardi.

Compensazione n. 12

All'articolo 61, Tabella D, legge n. 298 del 1998: attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse. Istituzione di un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse.

Articolo 1, comma 1: prosecuzione degli interventi per le aree depresse (quote aggiuntive) (7.2.1.8. — Aree depresse — cap. 8590), *apportare le seguenti variazioni:*

2000: -1.500 miliardi;

2001: -2.000 miliardi;

2002: -2.000 miliardi.

Compensazione n. 13

All'articolo 18, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per il triennio 2000-2002 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ed all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non possono conferire compensi ai dipendenti pubblici che siano componenti di organi di amministrazione, di revisione e di collegi sindacali.

Conseguentemente, è abrogato il comma 126 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e sostituito il titolo dell'articolo 19 con il seguente: (Disposizioni in materia di indennità e di compensi).

Compensazione n. 14

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di imposte su determinati redditi di capitale).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2000 si applica una imposta sulle transazioni finanziarie denominate in valuta non comunitaria, con aliquota proporzionale pari allo 0,1 per cento.

2. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

Compensazione n. 15

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI-L'ULIVO

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: - 40.000;

2001: - 26.666;

2002: - 20.000.

Compensazione n. 1

All'articolo 61 alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: - 200.000;

2001: - 133.333;

2002: - 100.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: - 400.000;

2001: - 266.666;

2002: - 200.000.

Compensazione n. 3